

Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati



# EQUILIBRI

sviluppo e ambiente

Periodico trimestrale del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati - Regis74 78 - ottobre 2014 - Poste Italiane SPA - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Roma

## Speciale Normativa

# 82

# INDICE

|                |         |
|----------------|---------|
| EDITORIALE     | pag. 3  |
| LA RIFLESSIONE | pag. 5  |
| NORMATIVA      | pag. 13 |
| GIURISPRUDENZA | pag. 56 |

Periodico trimestrale  
del Consorzio Obbligatorio  
degli Oli Usati

Registrazione Tribunale di Roma  
n. 374/89 del 21/06/1989

---

**Direttore Responsabile:**  
Paolo Tomasi

**Segreteria di redazione:**  
Domenico Zaccaria

Anno XXV  
Numero 82  
dicembre 2014

---

**Direzione, redazione, amministrazione:**  
Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati  
Via Virgilio Maroso, 50 - 00142 Roma

**Progetto grafico e realizzazione:**  
eprcomunicazione  
Via Arenula, 29 - 00186 Roma

---

**Stampa:**  
Piramide Communication  
Roma

---

Stampato nel mese di dicembre 2014





## Un numero speciale per orientarsi al meglio nella normativa di settore

La rilevanza degli interessi, singoli e collettivi, che si ricollegano alla materia ambientale ha assunto nella sensibilità comune, una fondamentale rilevanza. Da tempo, infatti, l'uso del termine "ambiente" si è diffuso nel linguaggio comune come conseguenza dell'accentuata attenzione pubblica all'ecologia, all'inquinamento e ai suoi effetti anche sulla salute; l'ambiente si erge così a bene collettivo da proteggere.

L'ambiente, però è anche un bene libero, cioè non suscettibile di materializzarsi nelle sfere individuali. Per questo, per la sua protezione, occorre un'azione congiunta e comune. Un'azione che si raggiunge anche attraverso la legislazione di riferimento. È per questo motivo che abbiamo deciso di dedicare un numero speciale della nostra rivista, *Equilibri*, alla normativa di settore.

Quando si parla di legislazione in materia di gestione del rifiuto rappresentato da olio usato si pensa giustamente al cd. "Codice ambientale", la normativa quadro che, anche per questa specifica tipologia di rifiuto, declina obblighi e responsabilità a carico di produttori e gestori. Una normativa quadro che, affiancata dai contenuti residuali del Dlgs 95/1992 e da quelli più incerti del Dm 392/1996, ad oggi rappresenta il fondamentale compendio normativo di riferimento.

L'orizzonte regolamentare che ne deriva restituisce il senso della dinamica produttiva che a quelle norme ha dato vita: la rinnovabilità del materiale olio. Una dinamica che il legislatore (comunitario prima e nazionale dopo) ha prefigurato e disciplinato, assegnando alla rigenerazione il ruolo di protagonista assoluto del "ciclo dell'olio".

Quasi come se il prodotto rappresentato dall'olio rigenerato non fosse altro che una fase transitoria di trasformazione della materia, che non pregiudica la continuità del suo flusso.

L'articolo 216-bis, Dlgs 152/2006, infatti, racchiude in sé, disciplinandolo, il concetto cardine della gestione dell'olio usato: rigenerare innanzitutto, relegando lo smaltimento a livello di residualità della condotta.

Tradotto in termini economici, questo significa uso efficiente delle risorse: uno dei possibili strumenti

della ripresa economica. Il tutto, senza mai dimenticare che avviare sistemi di gestione integrata dei rifiuti significa incrementare la provvista e il rifornimento di materie secondarie e di produzione di energia rinforzando il concetto e la venuta ad esistenza dell'economia circolare.

È questo un sistema in cui tutte le attività (a partire dall'estrazione e dalla produzione di beni) sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorsa per qualcun altro. Nell'economia lineare, invece, finito il consumo finisce anche il ciclo del prodotto che diventa rifiuto, costringendo la catena economica a riprendere continuamente lo stesso schema: estrazione, produzione, consumo, smaltimento.



**Per proteggere l'ambiente è necessaria un'azione congiunta e comune che si realizza anche attraverso la legislazione di riferimento**



L'economia circolare è ora al centro delle politiche ambientali europee dopo lo sviluppo sostenibile e la green economy.

È questo un orientamento culturale che, se oggi è patrimonio comune in ordine a tutti i materiali, per l'olio usato viene da lontano; affonda le radici nel remoto Dpr 691/1982 che a, sua volta, attuava la ancora più remota direttiva Cee 75/449.

Un percorso antico, dunque, che si rinnova e si consolida e che trasmette esperienza, ponendosi quasi come simbolo di condotta capace di indurre per altri materiali trasformazioni di grande portata. Un paradigma che così diventa valore e vantaggio a beneficio di tutti.

Nel corso di tutti questi lunghi anni, il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ha operato anche per creare una consapevolezza diffusa tra gli attori sociali circa la imprescindibile necessità di essere tutti insieme protagonisti di un cambio di passo culturale che fa della tutela dell'ambiente il centro di uno sviluppo economico ordinato e durevole. Del resto, sol-

tanto le decisioni e le assunzioni di responsabilità condivise possono portare a cambiamenti reali ed effettivi.

Il COOU si è anche posto come motore di cambiamento, promuovendo la ricerca e l'applicazione di metodologie industriali innovative negli ambiti di sua competenza per interpretare le potenzialità del futuro. Questo perché se è vero che il paradigma che sottende alla gestione dell'olio usato ha indotto una evoluzione culturale, è anche vero che questa è strettamente legata al progresso tecnico e scientifico.

Ed è in questa logica di cultura ambientale che la gestione dell'olio usato si pone verso un miglioramento continuo delle prestazioni in un non facile contesto generale caratterizzato da un lato dall'aumento della domanda di materie prime, con rilevanti impatti ambientali ed economici; dall'altro, dalla necessità crescente del loro utilizzo più efficiente, per ridurne i consumi e promuovere l'impiego delle materie prime rinnovabili migliorando gli impatti ambientali.

L'olio usato ha fatto scuola non solo in materia di economia circolare, ma anche in materia di esportazioni di rifiuti. Infatti, le transazioni internazionali relative all'olio usato sono state oggetto della Circolare del Ministro dell'Ambiente 26 marzo 2013 n. 23876. Tale Circolare ha tracciato la strada esatta della condotta delle autorità nazionali le quali devono verificare, caso per caso, se la spedizione avvenga nel rispetto degli articoli 11 e 12 del Regolamento 1013/2006. Essa è applicabile non solo all'olio usato ma anche ad altre tipologie di rifiuto perché essa "costituisce un'indicazione interpretativa ministeriale circa la corretta applicazione del regolamento (Ce) 1013/2006". In tal senso si è espresso il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti fornendo risposta scritta all'interrogazione del Senatore Margiotta il 20 novembre 2014. Le leggi che hanno stabilito limiti e divieti ai fini della

tutela ambientale e della qualità della vita, però, devono poter operare un salto di qualità; occorre, infatti, che esse individuino la strada lineare e comprensibile a tutti per semplificare le procedure, eliminando contraddizioni e difficoltà interpretative e applicative in una logica di nuova cooperazione leale e trasparente tra pubblica amministrazione, imprese e cittadini per il raggiungimento dell'obiettivo comune: raccogliere il rifiuto pericoloso olio usato e trasformarlo in una risorsa utile per l'economia del paese e delle singole collettività, tutelando l'ambiente che ci ospita.

"Equilibri Speciale Normativa" è stato realizzato anche con questo intento, rendendo a tal fine fruibile il materiale legislativo e regolamentare che, unito al filtro interpretativo, restituisce quanto è possibile agire e quanto, invece, è ancora improntato ad una dinamica non sempre lineare e che, come tale, necessita di correzione.

Si pensi, ad esempio, alla difficoltà di stabilire se il Dm 392/1996 è ancora vigente oppure all'articolo 236 del "Codice ambientale" relativo al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli usati.

A distanza di otto anni, si è ancora in attesa dello statuto tipo di emanazione ministeriale. Rimane così non attuata la partecipazione di nuove categorie di imprese al Consorzio che, nell'attesa, presenta la configurazione originariamente prevista dal Dlgs 95/1992.

Speriamo comunque che, nell'attesa delle necessarie evoluzioni legislative, questo "speciale normativa" serva a rendere più semplice il lavoro di chi, quotidianamente, si adopera per sottrarre alla dispersione nell'ambiente l'olio lubrificante usato, trasformandolo in una risorsa per la nostra economia.

**Paolo Tomasi**







# La gestione dell'olio usato alla luce del Codice ambientale

Paola Ficco, Giurista Ambientalista

## 1 - Le definizioni e la disciplina applicabile

Il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 al suo articolo 183, comma 1, lett. c), in sintonia con quanto previsto dalla direttiva 2008/98/Ce in materia di rifiuti, reca la seguente definizione *"oli usati: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici"*. Tale definizione ha sostituito quella recata dall'articolo 1, comma 1, lett. a), Dlgs 95/1992.

Dal canto suo, l'articolo 216-bis, comma 8, Dlgs 152/2006 stabilisce che *"I composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose sono soggette alla disciplina sugli oli usati."*

Pertanto, è necessario chiedersi quale sia la disciplina applicabile alla gestione dei rifiuti rappresentati da olio usato. Gli oli usati sono rifiuti pericolosi e, come tali, sono disciplinati da alcune norme specifiche. Questo, ovviamente, non significa che le altre norme relative ai rifiuti non si applichino. Tutt'altro. Semplicemente, l'esistenza di norme specifiche testimonia la particolare attenzione che il Legislatore (comunitario prima e nazionale dopo) ha posto nei confronti di quell'altrettanto particolare flusso di rifiuti pericolosi rappresentati dagli oli usati.

La disciplina normativa oggi al riguardo esistente è puntuale; tuttavia, avrebbe bisogno di un sano e non prorogabile intervento di manutenzione poiché stante il lungo tempo intercorso tra una norma e l'altra, si assiste non di rado a sordinamenti sia tecnici sia definitivi.

## 2 - Le principali norme di riferimento per la gestione dell'olio usato

Sul punto, innanzitutto, viene in evidenza il Dlgs 27 gennaio 1992, n. 95 (intervento in recepimento delle direttive 75/439/Cee e della modifica apportata dalla direttiva 87/101/Cee) il quale ha avuto una sua prima (e unica) attuazione con il Dm 16 maggio 1996, n. 392.

Tuttavia, alcuni importanti articoli del Dlgs 95/1992 sono stati abrogati dal Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 ("Codice ambientale"), articolo 264, comma 1, lett. o), e segnatamente i seguenti:

- 4 (competenze statali);

- 5 (autorizzazioni)
- 8 (registro degli oli usati)
- 12 (accessi e ispezioni)
- 14 (sanzioni)
- 15 (disposizioni transitorie e finali).

Tale articolo 264, Dlgs 152/2006 ha altresì stabilito che restano valide ai fini della gestione degli oli usati, sino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del Dlgs 152/2006 e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore (29 aprile 2006), tutte le autorizzazioni concesse (alla data del 29 aprile 2006), ai sensi della normativa vigente, ivi compresi il Dlgs 22/1997 ("decreto Ronchi") il Dlgs 95/1992 e il Dm 392/1996. Inoltre, tale articolo 264 ha stabilito che *"i provvedimenti attuativi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95"* (cioè quelli relativi al Coou) *"continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla Parte quarta del Dlgs 152/2006."* Tuttavia, del Consorzio per gli oli usati si occupa anche l'articolo 236, Dlgs 152/2006, in un'ottica di razionalizzazione e organizzazione della gestione degli oli.

Come appena visto, tra gli articoli abrogati del Dlgs 95/1992, vi è anche l'articolo 4, il quale, individuando le competenze statali, stabiliva che un regolamento governativo avrebbe individuato le norme tecniche per la eliminazione degli oli usati. Tale regolamento è rappresentato dal Dm 392/1996.

Tale Dm 392/1996 rappresenta la disposizione più complessa sotto il profilo della collocazione nel panorama normativo di riferimento.

Il Dm 392/1996 non è assolutamente operante (a prescindere dai punti di vista dottrinari) nei confronti dei distributori di benzina perché con ordinanza 5 dicembre 1996, n. 1188, Sezione III ter, il Tar Lazio ne ha sospeso l'applicabilità nei confronti dei depositi esistenti presso i distributori di carburante *"atteso che tale provvedimento assoggetta alla stessa disciplina impianti di stoccaggio di diversa natura e grandezza, ricomprendendo anche quelli presso i distributori di benzina"*.

Invece, fermo restando che la norma è obsoleta per molti aspetti sia tecnici che definitivi, si pone la questione se, essendo stato abrogato l'articolo 4, Dlgs 95/1992 che prevedeva l'emanazione del regolamento, si ritenga abrogato anche tale regolamento di cui al Dm 392/1996 pur in difetto di una sua abrogazione

esplicita<sup>(1)</sup>.

Tuttavia, ad oggi, il Dm 392/1996 ha continuato ad essere richiamato da provvedimenti successivi; pertanto, nonostante non si concordi con il fatto che tale Dm sia efficace, non se ne può non constatare l'utilizzo continuativo in ragione della ritenuta vigenza ed efficacia da parte del Legislatore che, a vario titolo, continua a richiamarlo. Infatti, esso è citato nei seguenti provvedimenti successivi alla versione originale del Dlgs 152/2006:

**1)** Dm 29 gennaio 2007 (Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici) per la rigenerazione degli oli usati: le Bat (*Best available techniques* - Migliori tecniche disponibili) ivi contenute con riguardo alla disciplina dell'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) fanno riferimento al Dm 392/1996

**2)** Dm 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani), laddove si stabilisce che il deposito dei rifiuti rappresentati da oli minerali usati all'interno dei centri di raccolta comunali *"deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs 95/1992 e succ. mod., e al Dm 392/1996"*.

**3)** articolo 216-bis, comma 7, Dlgs 152/2006 (come aggiunto dal Dlgs 205/2010) il quale stabilisce che un regolamento del Governo definirà le norme tecniche per la gestione di oli usati in conformità a tale articolo 216-bis. Fino ad allora, però, *"le autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro Pcb/Pct"*.

Con l'emanazione della direttiva 2008/98/Ce è stata abrogata la direttiva 75/439/Cee dedicata specificamente all'eliminazione degli oli usati. Sicché, nell'interesse della semplificazione normativa, le disposizioni relative all'olio usato sono state integrate nell'ambito della direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti in generale. Tale direttiva 2008/98/Ce dedica agli oli usati il suo articolo 21 e individua la priorità della rigenerazione rispetto allo smaltimento e/o al recupero energetico.

Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il Dlgs 205/2010, il quale ha modificato profondamente il testo originale del Dlgs 152/2006, Parte IV, dedicata ai rifiuti. Il segno più evidente di tale profonda modifica, in materia di oli usati, risiede nell'aver inserito nel "Codice ambientale" l'articolo 216-bis in recepimento, appunto, dell'articolo 21, direttiva 2008/98/Ce.

L'inserimento dell'articolo 216-bis, ovviamente, nulla toglie al fatto che agli oli usati si applichino anche tutte

le altre norme contenute nel Dlgs 152/2006, Parte IV relativa ai rifiuti.

Tale articolo 216-bis, Dlgs 152/2006 fondamentalmente stabilisce che gli oli usati hanno come destino prioritario la rigenerazione nel rispetto della gerarchia europea di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179, comma 1, Dlgs 152/2006 e, per quanto riguarda i trasporti transfrontalieri, con le limitazioni di cui agli articoli 11 e 12, regolamento 1013/2006/Ce e l'osservanza del principio di prossimità.

### 3 - Il Dlgs 95/1992 e il Dlgs 152/2006

Come già accennato il Dlgs 95/1992 è il punto di riferimento per la gestione dei rifiuti rappresentati da olio minerale usato. Si tratta di una legislazione di carattere speciale e come tale derogatoria rispetto a quanto previsto dalla disciplina generale sui rifiuti; pertanto, ove il Dlgs 95/1992 preveda qualcosa di contrario o diverso rispetto a quanto previsto dal Dlgs 152/2006 ovviamente prevale il primo a condizione che il "Codice ambientale" non preveda norme in aperto contrasto con il Dlgs 95/1992 introdotte successivamente (ci si riferisce ad esempio alla definizione di olio o a quella di rigenerazione). Del resto, non è un caso che l'articolo 1, comma 3, Dlgs 95/1992 disponga che *"Per quanto non disposto dal presente decreto si applicano alla raccolta, immagazzinamento e trasporto degli oli usati e nel momento della loro consegna alle imprese autorizzate alla rigenerazione, le norme in vigore per i rifiuti"*.

Pertanto, le previsioni del Dlgs 95/1992 vanno opportunamente integrate con quelle dettate dal Dlgs 152/2006 in ordine ai rifiuti, all'aria, all'acqua, alla Via e all'Aia, ove necessario. Sotto il profilo autorizzatorio, anche l'Aua (Autorizzazione unica ambientale, Dpr 59/2013) giocherà il suo inevitabile ruolo. Tuttavia, proprio sugli obblighi gestionali il Dlgs 152/2006, con il suo articolo 216-bis introduce significative novità che, ovviamente, derogano il Dlgs 95/1992, in quanto successive e di segno profondamente innovatore.

Si è detto più sopra come la definizione di olio usato oggi sia quella fornita dall'articolo 183, comma 1, lett. c), Dlgs 152/2006, definizione fornita in recepimento della direttiva 2008/98/Ce con il Dlgs 205/2010. Sicché la definizione di olio usato fornita dall'articolo 1, lett. a), Dlgs 95/1992 deve considerarsi tacitamente abrogata.

Occorre aggiungere che è mutata anche la definizione di "rigenerazione" rispetto a quanto in precedenza indicato nel Dlgs 95/1992. Tale definizione oggi è la seguente: *"rigenerazione degli oli usati: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli"*.

Invece, le altre definizioni fornite dal Dlgs 95/1992 mantengono la loro efficacia e vigenza. Si tratta delle seguenti:

*“b) Eliminazione: il trattamento oppure la distruzione degli oli usati, nonché il loro immagazzinamento o deposito sul suolo o nel suolo.*

*c) Trattamento: le operazioni destinate a consentire la riutilizzazione degli oli usati attraverso la rigenerazione e la combustione.*

*e) Combustione: utilizzazione degli oli usati come combustibile, con recupero adeguato del calore prodotto.*

*f) Raccolta: il complesso delle operazioni che consentono di trasferire gli oli usati dai detentori alle imprese di eliminazione degli oli”.*

Come già detto, l'articolo 216-bis, comma 8, Dlgs 152/2006 stabilisce che *“I composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose sono soggette alla disciplina sugli oli usati”*. Quindi, viene meno anche l'articolo 1, comma 2, Dlgs 95/1992 poiché (pur essendo norma speciale) è stato modificato in epoca successiva dal Dlgs 152/2006, ad opera della novella apportata con il Dlgs 205/2010.

#### 4 - Gli obblighi e i divieti

Gli oli usati, siano essi di derivazione urbana o speciale, sono rifiuti pericolosi e debbono essere eliminati evitando danni alla salute e all'ambiente. Per questo sono vietati:

a) qualsiasi scarico delle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni;

b) qualsiasi deposito e/o scarico che abbia effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di rifiuti risultati dal trattamento degli oli usati;

c) qualsiasi trattamento che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti.

Le fasi del ciclo di gestione dell'olio usato sono le seguenti:

- **raccolta/trasporto:** prelievo presso i produttori/detentori di olio da parte di raccoglitori/trasportatori autorizzati (cioè forniti di apposita iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali) e primo stoccaggio presso soggetti autorizzati (che molto spesso coincidono con gli stessi raccoglitori/trasportatori);

- **stoccaggio:** l'olio usato, dopo il primo stoccaggio, è conferito ai depositi di stoccaggio convenzionati con il Coou;

- **analisi e classificazione:** dopo che l'olio usato è stato conferito ad uno dei suindicati depositi di stoccaggio convenzionati con il Coou, viene sottoposto ad analisi per individuarne le caratteristiche qualitative. Tali caratteristiche determineranno la scelta del successivo canale di eliminazione;

- **eliminazione:** in esito alle risultanze dell'analisi, l'olio usato sarà sottoposto prioritariamente a rigenerazione, e poi a combustione, trattamento, termodistruzione.

Gli oli usati raccolti debbono essere gestiti nel rispetto dell'ordine di priorità previsto all'articolo 179, comma 1, Dlgs 152/2006 e cioè

- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio (rigenerazione);
- recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- smaltimento.

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale.

Per questo motivo, l'articolo 216-bis Dlgs 152/2006, dispone che gli oli usati siano gestiti:

**a) in via prioritaria,** tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti. La rigenerazione costituisce un'operazione di riciclaggio (articolo 183, comma 1, lett. u), Dlgs 152/2006;

**b) in via sussidiaria** e, comunque, nel rispetto dell'appena indicato ordine di priorità (articolo 179, comma 1), qualora la rigenerazione sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile, tramite combustione, nel rispetto sia della Parte II, Titolo III-bis, Dlgs 152/2006 (Aia, autorizzazione integrata ambientale) sia del Dlgs 133/2005 (incenerimento e coincenerimento di rifiuti).

Occorre ricordare, sul punto, che il Dlgs 133/2005 è stato abrogato dal Dlgs 46/2014 con decorrenza dal 1° gennaio 2016, tuttavia a mente dell'articolo 29, comma 4, Dlgs 46/2014, le disposizioni del Dlgs 11 maggio 2005, 133, non trovano applicazione ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo l'11 aprile 2014 (data di entrata in vigore del Dlgs 46/2014).

Le disposizioni in materia di incenerimento e di coincenerimento introdotte dal citato Dlgs 46/2014 sono presenti negli articoli da 237-bis a 237-duovicies, Dlgs 152/2006;

**c) in via residuale,** qualora le precedenti modalità di trattamento non siano tecnicamente praticabili a causa della composizione degli oli usati, tramite le operazioni di smaltimento previste nell'allegato B, Parte IV, Dlgs 152/2006.

*“È fatto divieto ai consumatori di procedere alla diretta eliminazione degli oli usati.”* (articolo 3, comma 5, Dlgs 95/1992).

#### 5 - I detentori: chi sono e cosa fanno

Il detentore è definito dall'articolo 183, comma 1, lett. h), Dlgs 152/2006 come *“il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso”*. L'individuazione dello status di detentore o possessore non rileva, poiché si prescinde dalla effettiva esistenza dell'*animus possidendi* avendo invece riguardo al mero fatto della detenzione. Per questo motivo gli obblighi che seguono sono posti a carico dei soggetti indicati, per il solo fatto di avere con l'olio usato



una signoria di fatto che prescindere dal titolo giuridico sottostante. Di conseguenza, la categoria dei "detentori" è amplissima.

L'articolo 6, Dlgs 95/1992 stabilisce i seguenti obblighi per i detentori:

- le imprese industriali che producono oli usati e coloro che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri annui di oli usati sono obbligati a:

**a)** stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra emulsioni ed oli propriamente detti ovvero qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze;

**b)** non miscelare gli oli usati;

**c)** cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Coou direttamente oppure ad imprese autorizzate, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati;

**d)** rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi alla eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati.

Gli impianti di stoccaggio dei detentori con capacità superiore a 500 litri devono rispettare quanto previsto sotto il profilo tecnico dall'allegato C, Dm 392/1996:

- i detentori di oli usati possono cedere gli oli usati direttamente ad imprese autorizzate, dandone comunicazione al Coou;

- chiunque esercita l'attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, è obbligato a:

**a)** mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;

**b)** ritirare e detenere l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;

**c)** consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il consorzio installi presso i locali in cui è svolta l'attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico<sup>(2)</sup>;

- coloro che, a qualsiasi titolo dispongono o mettono a disposizione di associati o terzi oli e fluidi lubrificanti per motori presso rimesse, garage, depositi o similari, pubblici o privati, sono obbligati a dotarsi di impianti idonei per la sostituzione e a ritirare e detenere l'olio usato estratto;

- le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli e i filtri usati estratti nell'esercizio dell'attività;

- le Amministrazioni militari hanno facoltà di provvedere alla raccolta ed eliminazione degli oli usati di loro proprietà, ma sono tenute all'osservanza delle disposizioni a protezione dell'ambiente e della salute dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.

#### 6 - Il divieto di miscelazione

L'articolo 187, comma 1, Dlgs 152/2006 stabilisce che *"È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi". Il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi è nota da tempo, ma è bene sottolineare il divieto di miscelare "rifiuti pericolosi che presentino differenti caratteristiche di pericolosità"* è relativamente recente poiché è stato introdotto dal Dlgs 205/2010 in attuazione della direttiva 2008/98/Ce a modifica della precedente versione del "Codice ambientale". Le caratteristiche di pericolo sono presenti nell'allegato I, Parte IV, Dlgs 152/2006.

Si ricorda l'articolo 237-decies vieta il coincenerimento di oli usati contenenti Pcb/Pct e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione. Tale divieto deve essere espressamente menzionato nell'autorizzazione concessa dall'Autorità competente ad impianti di coincenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi.

L'articolo 187, comma 3, Dlgs 152/2006, stabilisce che *"Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto"*

| Art. 216-bis, comma 2, Dlgs 152/2006<br>abrogato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 216-bis, comma 2, Dlgs 152/2006<br>Vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2. Fermo quanto previsto dall'articolo 187, il deposito temporaneo, la raccolta e il trasporto degli oli usati sono realizzati in modo da tenere costantemente separate, per quanto tecnicamente possibile, tipologie di oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.</b></p> | <p><b>2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze</b></p> |

*previsto dall'articolo 177, comma 4."*

Il richiamato articolo 256, comma 5, Dlgs 152/2006 stabilisce che *"Chiunque"*, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il DI 91/2014 (convertito dalla Legge 116/2014, articolo 14, comma 8-*quinquies*) ha sostituito il comma 2, articolo 216-bis, Dlgs 152/2006. Un confronto grafico si ritiene non inutile.

A seguito di questa modifica la norma attualmente vigente dispone che, in deroga al divieto di miscelazione di cui al citato articolo 187, comma 1, è consentita la miscelazione degli oli usati tra loro anche se presentano caratteristiche di pericolo diverse, semplificando le operazioni di deposito temporaneo, raccolta, trasporto e gestione successiva degli stessi. Tuttavia, la norma impone molto chiaramente tre cose:

- **la prima:** la miscelazione va fatta in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, innanzitutto, a rigenerazione e poi alle altre forme di recupero e smaltimento;
- **la seconda:** fatta questa separazione, nel procedere alla miscelazione occorre tenere presenti i requisiti di cui all'articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c)<sup>(3)</sup> che l'articolo 216-bis, comma 2, Dlgs 152/2006 fa salvi. Un regime di favore per provare il quale, sarà molto utile l'implementazione di un sistema di gestione ambientale;
- **la terza:** stante il tenore dell'articolo 216-bis, comma 8, Dlgs 152/2006 il regime di favore della miscelazione che prescinde dalle diverse caratteristiche di pericolo (ferma restando la separazione tra gli oli destinati a rigenerazione e gli altri) è esteso anche alle emulsioni oleose. Resta fermo il divieto di miscelare gli oli usati con altri rifiuti o altre sostanze.

## 7 - I principi in materia di spedizioni transfrontaliere

In ordine alle spedizioni transfrontaliere si ricorda la Circolare MinAmbiente 26 marzo 2013, n. 23876 la quale si focalizza, tra l'altro, sul principio di prossimità. Tale principio, per i rifiuti speciali, del resto, è presente anche nell'articolo 16, direttiva 2008/98/Ce e nell'articolo 199, comma 3, lett. b) e g), Dlgs 152/2006 al fine di realizzare il principio della minor movimentazione possibile di rifiuti sul territorio.

Per questo motivo, la ricognizione dei sistemi di raccolta e degli impianti, in specie per gli oli usati, va fatta dai Piani regionali. Il tutto in omaggio a quanto previsto dalla Convenzione di Basilea (articolo 4, par. 2, lett. d)) come richiamata dall'articolo 12, regolamento 1013/2006/Ce, secondo il quale, inoltre, l'im-

pianto di destino non deve essere disciplinato da norme meno severe rispetto a quelle italiane.

In caso di esportazione di oli usati principio del "miglior risultato ambientale complessivo" (articolo 4, par. 2, direttiva 2008/98/Ce e articolo 179, comma 2, Dlgs 152/2006) va tenuto nella massima e dovuta considerazione. In forza di tale principio occorre tenere presente non solo la qualità e l'efficienza del processo di recupero dei rifiuti, ma anche la distanza coperta dal trasporto dei rifiuti (articolo 4, par. 2, lett. d), Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989<sup>(4)</sup>. Infatti, la lunghezza del percorso, l'efficienza degli impianti in comparazione, la normativa dello Stato di destinazione sono elementi tutti la cui valutazione concorre nel valutare il raggiungimento del *"miglior risultato ambientale complessivo"*. Non solo, la normativa ambientale del paese di destino deve assicurare il rispetto della "gerarchia dei rifiuti" (articolo 4, par. 1, direttiva 2008/98/Ce e articolo 179, comma 1, Dlgs 152/2006) dando priorità al recupero di materia (rigenerazione) sul recupero di energia.

In base al principio di minima movimentazione dei rifiuti di cui alla Convenzione di Basilea, in caso di spedizione di oli usati verso un impianto di rigenerazione che comporti lunghe percorrenze, vi possono essere circostanze che possono far sì che la rigenerazione possa addirittura non costituire la migliore opzione ambientale rispetto ad altre forme di gestione degli oli usati. In tal caso l'autorità nazionale di spedizione deve sollevare obiezioni alla spedizione degli oli usati, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. a) della medesima Convenzione.

L'articolo 216-bis, Dlgs 152/2006 ribadisce la priorità della rigenerazione dell'olio minerale usato e per questo motivo ne limita le spedizioni verso impianti di incenerimento e coincenerimento ubicati al di fuori del territorio nazionale (comma 4) oppure verso impianti di rigenerazione (comma 5) ove sussistano uno o più motivi stabiliti dagli articoli 11 (smaltimento) e 12 (recupero) del Regolamento (Ce) 1013/2006.

Le Autorità nazionali di spedizione sono obbligate a verificare, in rapporto a ciascuna delle fattispecie previste dagli articoli 11 e 12, Regolamento (Ce) 1013/2006 se si renda necessario sollevare obiezioni alla spedizione transfrontaliera degli oli usati.

Sicché l'Autorità competente può sollevare obiezioni se la spedizione o il recupero previsti non siano conformi alla *"direttiva 2006/12/Ce e, in particolare agli articoli 3, 4 7 e 10 della stessa"*. Tale richiamo (si legge nella sentenza del Tar Lazio 19 maggio 2014, n. 5237) non può che intendersi riferito al rispetto della citata gerarchia dei rifiuti che rappresenta uno dei principi basilari della legislazione di settore sia nazionale che sovranazionale.

Il mancato rispetto delle BAT in materia di gestione

degli oli usati da parte dell'impianto che li riceve, costituisce un motivo di per sé sufficiente affinché l'Autorità di spedizione si opponga alla spedizione transfrontaliera.

In caso di rigenerazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lett. j), Regolamento (Ce) 1013/2006 l'Autorità nazionale di spedizione è tenuta a verificare che gli oli minerali usati saranno trattati nell'osservanza delle norme di protezione ambientale applicabili alle operazioni di recupero, attraverso l'analisi delle concrete modalità di trattamento (ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. s), Dlgs 152/2006) cui il rifiuto sarà sottoposto nello Stato di destino, in ragione anche della legislazione nazionale alla quale saranno soggetti gli oli nello stato di destinazione<sup>(5)</sup>.

L'articolo 216-bis, comma 4, Dlgs 152/2006 (in modo pedissequo rispetto alla direttiva 2008/98/Ce) per dare priorità alla rigenerazione esclude la possibilità di esportazione *"nella misura in cui ricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (Ce) n. 1013/2006"*, come verificate dall'Autorità competente di spedizione che (è scritto nella Circolare 26 marzo 2013) hanno un *"espresso potere dovere di svolgere la valutazione ai sensi e per gli effetti del citato Regolamento e, in particolare, gli articoli 11 e 12"*.

#### 8 - I compiti specifici delle Autorità di spedizione italiane individuati dalla Circolare 26 marzo 2013

Il nucleo fondante di tutte le argomentazioni più sopra evidenziate risiede nel mancato rispetto della gerarchia comunitaria nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 12, Regolamento (Ce) 1013/2006, all'articolo 4, Direttiva 2008/98/Ce, all'articolo 179 e all'articolo 216-bis Dlgs 152/2006.

Dunque, il principio affermato dalla Circolare 26 marzo 2013 appare chiaro: l'olio minerale usato deve essere prioritariamente rigenerato e rigenerato in Italia. Qualunque altra opzione non appare decisamente ammessa e ammissibile. A meno che, ovviamente, la spedizione verso la rigenerazione estera percorra un tragitto più breve rispetto a quello previsto per il territorio nazionale e in quello Stato vi sia una legislazione rispettosa della priorità nella gestione dei rifiuti.

Si aggiunge, tuttavia, che a mente dell'articolo 12, l'impianto di destino non deve essere sorretto da norme meno severe rispetto a quelle italiane. Su tutto questo e su altro, come in appresso indicato, dovrà vigilare l'Autorità di spedizione italiana a mente degli articoli 11 e 12, Regolamento (Ce) 1013/2006.

Gli obblighi delle Autorità di spedizione sono ricordati nella Circolare 26 marzo 2013 e precisamente:

- l'avvio alla rigenerazione degli oli usati (quale soluzione gerarchicamente preferita alle altre, articolo 179, Dlgs 152/2006) è *"dunque un obbligo ex lege"*;

- a mente dei commi 4 e 5, articolo 216-bis, Dlgs 152/2006 tali Autorità hanno un *"espresso potere dovere di svolgere...la valutazione ai sensi e per gli effetti del citato Regolamento e, in particolare gli articoli 11 e 12"*;

- ad esse compete *"l'obbligo di accertare l'insussistenza di elementi che potrebbero giustificare obiezioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del Regolamento" nonché l'obbligo di verificare "in rapporto a ciascuna delle fattispecie previste dall'art. 12 del Regolamento, se si renda necessario sollevare obiezioni alla spedizione transfrontaliera degli oli usati"*;
- anche in caso di destinazione alla rigenerazione transfrontaliera tali Autorità devono sempre verificare il rispetto della gerarchia, con riguardo al miglior risultato ambientale complessivo, con particolare riferimento al trasporto anche nel rispetto della Convenzione di Basilea e della minima movimentazione dei rifiuti ivi prevista (art. 4, par.2, lett. d).

Per completezza, e a riprova del ruolo nodale delle Autorità di spedizione nella disciplina dei flussi di risorse in uscita dall'Italia, si ricorda che dal 1° gennaio 2016 sarà applicabile il Regolamento (Ue) 660/2014 del 15 maggio 2014 recante modifica del Regolamento (Ce) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. Il Regolamento (Ue) 660/2014 introduce nuove regole sui controlli delle spedizioni di rifiuti e contempla la possibilità per gli Stati membri di prevedere ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti. Si aggiunge l'ispezione della spedizione e del relativo recupero e smaltimento. Il tutto sarà operato sulla base di piani di ispezioni che gli Stati membri dovranno redigere entro il 1° gennaio 2017.

Le Autorità competenti per le ispezioni potranno richiedere al notificatore, alla persona che organizza la spedizione, al detentore, al vettore, al destinatario e all'impianto che riceve i rifiuti l'esibizione di prove documentali utili.

#### 9 - La continuità normativa fra il reato di "traffico illecito" e quello di "spedizione illegale"

L'articolo 2, n. 35, Regolamento (Ce) 1013/2006 definisce come illegale *"qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:*

- a) senza notifica a tutte le Autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o*
- b) senza l'autorizzazione delle Autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o*
- c) con l'autorizzazione delle Autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o*
- d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o*
- e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o*

f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43;  
o  
g) (omissis)

Può accadere che la legislazione del paese di destino violi la gerarchia nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 4, Direttiva 2008/98/Ce e quando l'esportazione degli oli usati avvenga sì a fini di rigenerazione (quindi, rispettando la gerarchia della gestione), ma il percorso non rispetta il principio di minima movimentazione dei rifiuti in violazione dell'articolo 4, par. 2, lett. d), Convenzione di Basilea.

In siffatte ipotesi, si ritiene le esportazioni integrino gli estremi della spedizione illegale (i.e. traffico illecito), ai sensi della lett. e), articolo 2, del Regolamento (Ce) 1013/2006 poiché il recupero risulta *"in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale;"*.

Il reato di traffico illecito di rifiuti è previsto dall'articolo 259, Dlgs 152/2006 che al comma 1 punisce (con la pena dell'ammenda da 1.550 € a 26.000 € e con l'arresto fino a due anni, pena aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi) *"chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (Cee) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso"*. Il Regolamento 259/1993 è stato abrogato e sostituito dal Regolamento (Ce) 1013/2006. Alla luce di tale dato di realtà, va svolta la valutazione sulle condotte penalmente rilevanti.

Nonostante la clausola generale contenuta nell'articolo 61, comma 2, Regolamento (Ce) 1013/2006 per il quale *"i riferimenti al regolamento abrogato (Cee) n. 259/1993 s'intendono fatti al presente regolamento"* e la previsione di cui all'articolo 194 Dlgs 152/2006, per

cui *"le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia"*, occorre interrogarsi se è possibile affermare che l'articolo 259, Dlgs 152/2006 in modo automatico, sanzioni ora la violazione delle regole sulla spedizione dei rifiuti previste dal nuovo regolamento.

Sotto il profilo penale, si osserva che l'articolo 259, comma 1, Dlgs 152/2006 è una norma in bianco, rispetto alla quale il Regolamento comunitario costituisce una norma extrapenale integratrice del precetto penale rientrante, in quanto tale, nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 C.p.<sup>(6)</sup>.

Pertanto, va verificato se la disciplina comunitaria richiamata dalla norma penale del Dlgs 152/2006 sia mutata nel passaggio dal Regolamento (Ce) 259/1993 al Regolamento (Ce) 1013/2006. Solo laddove si accerti che sussiste continuità normativa nel passaggio tra i due Regolamenti, potrà affermarsi che le condotte illecite sono le medesime e, quindi, che nulla è mutato sotto il profilo sanzionatorio<sup>(7)</sup>. Nel Regolamento (Ce) 1013/2006 la definizione di *"traffico illecito"* non è presente, ma è presente quella di *"spedizione illegale"* nei termini più sopra individuati.

Le lettere da a) a f), articolo 2, n. 35, Regolamento (Ce) 1013/2006 ricalcano la definizione di *"traffico illecito"* contenuta nell'articolo 26, Regolamento (Ce) 259/1993. Tra queste lettere figura anche la cennata lett. e) con riferimento a *"qualsiasi spedizione"* effettuata *"in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale"*.

Occorre chiedersi se queste nuove lettere si pongano in continuità normativa rispetto alle omologhe lettere dell'articolo 26, Regolamento (Ce) 259/1993.

A tal fine valga la seguente tabella:

| <b>Il traffico illecito nell'articolo 26, comma 1, Regolamento 259/1993</b>                                                               | <b>La spedizione illegale di rifiuti nelle lettere a-f, dell'articolo 2, n. 35 Regolamento 1013/2006</b>                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Costituisce traffico illecito di rifiuti qualsiasi spedizione di rifiuti:                                                                 | Costituisce spedizione illegale di rifiuti qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:                                         |
| a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o | a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o                               |
| b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o                               | b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o                            |
| c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o      | c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o |
| d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o                                                                      | d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o                               |
| e) che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o                                   | e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o           |
| f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21".                                                                           | f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43.                                                                      |



Si ritiene che queste nuove lettere di cui al Regolamento (Ce) 1013/2006 si pongano in continuità normativa rispetto alle omologhe lettere dell'articolo 26 Regolamento (Ce) 259/1993.

Vero è che tra i due regolamenti esistono diversità procedurali per quanto attiene all'autorità destinataria della notifica (non più quella di destinazione, ma quella competente di spedizione) ed alle modalità pratico-documentali della notifica stessa, ma identici sono la ratio dell'incriminazione, e cioè garantire la tracciabilità del percorso del rifiuto nel corso della spedizione (anzi, fin da prima che essa inizi) ed il sistema per raggiungere quello scopo (notifica, autorizzazione e documentazione di accompagnamento).

Inoltre identici, salvo aggiunte marginali nel nuovo Regolamento, sono i divieti in materia di esportazione ed importazione dei rifiuti (la cui violazione è sanzionata dalla lett. f dei due regolamenti) ed identica è la norma di chiusura di cui alla lettera e)<sup>(8)</sup>.

In conclusione, si ritiene che se la legislazione dello Stato di destino violi la gerarchia nella gestione dei rifiuti di cui all'articolo 4, Direttiva 2008/98/Ce (normativa comunitaria) e l'esportazione degli oli destina-

ti al recupero energetico venga comunque autorizzata, tale esportazione è punibile ai sensi dell'articolo 259, Dlgs 152/2006. Salvi e impregiudicati i profili di responsabilità dell'Autorità competente.

Lo stesso dicasi nel caso in cui l'esportazione degli oli usati avviene a fini di rigenerazione, ma il percorso non rispetta il principio di minima movimentazione dei rifiuti; quindi, viene violato l'articolo 4, par. 2, lett. d), Convenzione di Basilea (normativa internazionale). Pertanto, si ritiene che in siffatte ipotesi, le esportazioni integrino gli estremi della spedizione illegale, ai sensi della lett. e), articolo 2, del Regolamento (Ce) 1013/2006 poiché il recupero risulta "in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale;" e che (per continuità normativa, più sopra motivata e resa evidente) si applichino le sanzioni di cui all'articolo 259, Dlgs 152/2006 che, in regime di concorso, potrebbe vedere il coinvolgimento non solo dell'azienda privata che vuole esportare ma anche dell'Autorità pubblica che lo consente.

Le considerazioni che precedono si intendono riferite anche a tutte le altre tipologie di rifiuti che sono soggette a procedure di esportazione soggette a notifica.

1) Si ritiene che esso sia vigente ma non efficace, perché si tratta del delicato problema della invalidità derivata, che va risolto in base alla tradizionale distinzione, elaborata dal Consiglio di Stato (risalente a Ad. Plen., 19 ottobre 1955 n. 17), tra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante. Tale distinzione si fonda sulla diversa intensità che contraddistingue il nesso di presupposizione (o di derivazione) che intercorre tra l'atto presupposto e l'atto successivo.

Il diverso e descritto *modus operandi* dell'illegittimità derivata dipende dall'intensità del legame intercorrente tra l'atto presupposto e l'atto consequenziale, nel senso che se il primo (articolo 4, Dlgs 95/1992, nel nostro caso) costituisce presupposto unico dell'atto successivo (Dm 392/1996, nel nostro caso), verrà in considerazione un'invalidità ad effetto caducante, diversamente, dovrà parlarsi di un'invalidità ad effetto viziante.

In ragione di tale distinzione, si ritiene che il Dm 392/1996 sia stato caducato dall'intervenuta abrogazione dell'articolo 4, Dlgs 95/1992 che era l'atto presupposto. Pertanto, si ritiene che esso sia vigente ma non efficace.

2) Sul punto, Cass. civ. Sez. II 15 novembre 2011, n. 23864 ha ritenuto che "Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, Dlgs 95/1992, anche i rivenditori di olii che non effettuano il cambio degli stessi sono obbligati a installare un impianto per lo stoccaggio degli olii usati".

3) Il testo dell'articolo 187, comma 2, Dlgs 152/2006 è il seguente: "2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn)".

4) Ratificata dall'Italia con Legge 18 agosto 1993, n. 340

5) Nella fattispecie di cui alla sentenza Tar Lazio del 19 maggio 2014 in esame, la Germania rivela una profonda distonia rispetto a quanto previsto dalla Direttiva 2008/98/Ce dove la *Altölverordnung* del 27 ottobre 1987 prevede un obbligo di rigenerazione di oli usati solo nella misura in cui non ostino fattori oggettivi di natura tecnica o economica, inclusi quelli di natura organizzativa. Questa condizione non è prevista nella Direttiva 2008/98/Ce.

Tale norma, inoltre, è di rango inferiore rispetto alla *Gesetz zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts* (KrWG) del 28 febbraio 2013 con la quale è stata recepita la direttiva 2008/98/Ce. Tale norma, tuttavia, non stabilisce affatto il principio della priorità assoluta della rigenerazione, ma solo una priorità condizionata o relativa. Il che contrasta con il principio di cui all'articolo 4, Direttiva 2008/98/Ce, a mente del quale la "gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti".

6) Sull'applicazione di tale norma anche nel caso di successione nel tempo di regolamenti comunitari contenenti norme integratrici del precetto penale, si vedano, *ex multis*, Cass. pen., Sez. III, 33934/2002 e 14329/2003 entrambe riferite ad ipotesi di regolamenti comunitari che, modificando la disciplina doganale, avevano inciso sulla operatività del reato di contrabbando.

7) Sul punto, sia consentito, per maggiori approfondimenti, rinviare a P. Ficco – P. Fimiani "Trasporti transfrontalieri: il principio di continuità normativa salva le sanzioni del "Codice ambientale" sul traffico illecito" in "Rifiuti – Bollettino di informazione normativa" n. 145 (11/2007) p. 3, ss.

8) P. Ficco - P. Fimiani, *op. cit.* Con riferimento alla lett. f) articolo 2, n. 35 Reg. 1013/2006 gli A. hanno rilevato che "si notano alcune previsioni molto simili rispetto alla disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lett. f) Reg. 259/1993 ed altre di carattere aggiuntivo", tuttavia, "non si può non considerare come ora la individuazione dei territori dell'Antartico, dei territori d'oltremare, di quelli in situazione di crisi o di guerra rappresenta una specificazione di dettaglio rispetto ai casi in precedenza considerati "eccezionali" e che, comunque, necessitavano sempre di un preventivo accordo bilaterale tra Stati. Ora, invece, in situazione di crisi o di guerra si prescinde dall'accordo bilaterale (nel caso in cui l'autorità di spedizione non sia in grado di agire o non sia individuata, cfr. art. 41, par. 1. lett. d), reg. 1013/2006). Quindi, appare ragionevole concludere asserendo che non vi sono diversità tra gli elementi integrativi della "spedizione illegale" (di cui all'abrogato regolamento) rispetto al "traffico illecito" (di cui al nuovo regolamento), con riguardo a quanto ora previsto alla lett. f), art. 2, n. 35. reg. 1013/2006".



## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

## SOMMARIO

## NORME PRIMARIE

- 16 Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95**  
(Attuazione delle direttive 75/439/Cee e 87/101/Cee relative alla eliminazione degli oli usati)
- 20 Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133**  
(Attuazione della direttiva 2000/76/Ce, in materia di incenerimento dei rifiuti)
- 20 Dlgs 3 aprile 2006, n. 152**  
(Norme in materia ambientale - Parte IV – Stralcio)
- 26 Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46**  
[(Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)] – Stralcio
- 36 Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116** (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea) - Stralcio

## NORME SECONDARIE

- 36 Decreto Ministero delle finanze 17 febbraio 1993** (Modalità e termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al Consorzio obbligatorio degli oli usati)
- 37 Decreto Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392** (Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati)
- 51 Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2014** (Disciplina delle modalità di applicazione a regime del Sistri del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

## PRASSI AMMINISTRATIVE

- 54 Circolare Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 marzo 2013, prot. n. 0023876** (Oggetto: Indicazioni concernenti le modalità di rispetto degli obblighi di gestione degli oli usati di cui all'articolo 183, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni)

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si riportano le principali norme ambientali di specifico interesse per la disciplina della gestione degli oli usati.

Tutti i testi sono nella versione vigente e aggiornata con le ultime modifiche (fonte: [www.reteambiente.it](http://www.reteambiente.it)).

Per comodità di lettura abbiamo suddiviso l'elenco in

- norme primarie (Leggi, Decreti legge e Decreti legislativi)

- norme secondarie (Decreti ministeriali)
- prassi (Circolari).

## NORME PRIMARIE

### Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95

#### *Attuazione delle direttive 75/439/Cee e 87/101/Cee relative alla eliminazione degli oli usati*

(So alla Gu 15 febbraio 1992 n. 38)

**NdR:** L'articolo 264 del Dlgs 152/2006 che ha disposto l'abrogazione degli articoli gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del presente Dlgs 95/1992, stabilisce altresì che restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del Dlgs 152/2006 e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore (29 aprile 2006), tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della Parte quarta del Dlgs 152/2006, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16 maggio 1996, n. 392. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del Dlgs 152/2006, i provvedimenti attuativi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla Parte quarta del Dlgs 152/2006.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 70 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 75/439/Cee del Consiglio del 16 giugno 1975 e 87/101/Cee del Consiglio del 22 dicembre 1986, concernenti l'eliminazione degli olii usati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'ambiente;

Emana il seguente decreto legislativo:

## Articolo 1

### *Definizioni*

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:

a) Olio usato: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati.

b) Eliminazione: il trattamento oppure la distruzione degli oli usati, nonché il loro immagazzinamento o deposito sul suolo o nel suolo.

c) Trattamento: le operazioni destinate a consentire la riutilizzazione degli oli usati attraverso la rigenerazione e la combustione.

d) Rigenerazione: qualunque procedimento che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli.

e) Combustione: utilizzazione degli oli usati come combustibile, con recupero adeguato del calore prodotto.

f) Raccolta: il complesso delle operazioni che consentono di trasferire gli oli usati dai detentori alle imprese di eliminazione degli oli.

2. Sono comunque soggette alla disciplina prevista per gli olii usati le miscele oleose, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni.

3. Per quanto non disposto dal presente decreto si applicano alla raccolta, immagazzinamento e trasporto degli oli usati e nel momento della loro consegna alle imprese autorizzate alla rigenerazione, le norme in vigore per i rifiuti.

## Articolo 2

### *Principi generali*

1. Le detenzione e l'attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati sono organizzate e svolte secondo le modalità previste nel presente decreto in modo da evitare danni alla salute e all'ambiente e di consentire, ove compatibile, il recupero di materia e di energia.

2. L'obbligo di conferimento previsto dal presente decreto non esclude la facoltà per il detentore di cedere gli oli usati ad imprese di altro Stato membro delle Comunità europee. Sono riconosciute ad ogni effetto del presente decreto le autorizzazioni rilasciate dagli Stati membri delle Comunità europee alle proprie imprese nazionali per l'attività di raccolta ed eliminazione di oli usati. L'importazione e l'esporta-

zione degli oli usati è soggetta alle disposizioni proprie della loro classificazione doganale.

### **Articolo 3**

#### ***Obblighi e divieti***

1. Gli oli usati debbono essere eliminati evitando danni alla salute e all'ambiente.

2. Sono vietati:

a) qualsiasi scarico degli oli usati delle acque interne di superficie, nelle acque sotterranee, nelle acque marine territoriali e nelle canalizzazioni;

b) qualsiasi deposito e/o scarico di oli usati che abbia effetti nocivi per il suolo, come pure qualsiasi scarico incontrollato di residui risultanti dal trattamento degli oli usati;

c) qualsiasi trattamento di oli usati che provochi un inquinamento dell'aria superiore al livello fissato dalle disposizioni vigenti.

3. Gli oli usati raccolti debbono essere eliminati:

a) in via prioritaria tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;

b) nel caso in cui alla rigenerazione ostino effettivi vincoli di carattere tecnico, economico ed organizzativo, tramite combustione nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sue modifiche ed integrazioni e in particolare con le limitazioni specificate nell'allegato A del presente decreto;

c) ove le alternative suddette non siano praticabili in ragione della natura dell'olio usato raccolto, tramite distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

4. L'eliminazione dell'olio usato che contenga o sia contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed integrazioni, in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico nocivo, inclusi i policlorodifenili ed i policlorotrifeni e loro miscele, in misura eccedente le 25 parti per milione, nonché dei residui dei processi di trattamento degli oli usati, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4 comma 2, è regolato dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue successive modifiche ed integrazioni, nonché ove applicabili dalle disposizioni relative a sostanze contenenti policlorodifenili e policlorotrifeni. Alle spedizioni transfrontaliere di oli usati contaminati, nonché dei residui dei processi di trattamento degli oli usati si applicano le disposizioni degli articoli 9-bis e seguenti della legge 9 novembre 1988, n. 475, sue modificazioni e integrazioni.

5. È fatto divieto ai consumatori di procedere alla diretta eliminazione degli oli usati.

### **Articolo 4**

#### ***Competenze statali***

*(Abrogato dall'articolo 264, comma 1, lettera o), Dlgs 152/2006)*

### **Articolo 5**

#### ***Autorizzazioni***

*(Abrogato dall'articolo 264, comma 1, lettera o), Dlgs 152/2006)*

### **Articolo 6**

#### ***Obblighi dei detentori***

1. Le imprese industriali che producono oli usati e coloro che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri annui di oli usati sono obbligati a:

a) stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra emulsioni ed oli propriamente detti ovvero qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze;

b) non miscelare gli oli usati con le sostanze tossiche o nocive di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed integrazioni;

c) cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio obbligatorio degli oli usati direttamente ovvero ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati;

d) rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi alla eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati.

2. È data facoltà ai detentori di oli usati di provvedere alla loro eliminazione tramite cessione diretta ad imprese autorizzate, dandone comunicazione al Consorzio obbligatorio degli oli usati.

3. Chiunque esercita la attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati, marittimi, lacuali o fluviali, è obbligato a:

a) mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;

b) ritirare e detenere, a norma del presente articolo l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;

c) consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il consorzio installi presso i locali in cui è svolta la attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.

4. Coloro che, a qualsiasi titolo dispongono o mettono a disposizione di soci associati o terzi oli e fluidi lubrificanti per motori presso rimesse, garage, depositi o similari, pubblici o privati sono obbligati a fornirsi di impianti idonei per la sostituzione e di ritirare e detenere l'olio usato estratto.

5. Le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attività propria e i filtri usati.

6. Le Amministrazioni militari dello Stato hanno facoltà di provvedere alla raccolta ed all'eliminazione degli oli usati di loro proprietà, ma sono tenute all'osservanza delle disposizioni del presente decreto a

protezione dell'ambiente e della salute dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.

## **Articolo 7**

### ***Attività di raccolta e di eliminazione***

1. Le imprese autorizzate a svolgere l'attività di raccolta sono obbligate a:

- a) raccogliere tutti gli oli usati offerti dai detentori loro clienti;
- b) provvedere al loro stoccaggio,
- c) cedere al Consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione gli oli usati raccolti;
- d) trasmettere al Consorzio obbligatorio degli oli usati tutte le notizie acquisite dai detentori in ordine alla provenienza e preventivo utilizzo degli oli usati ceduti e, nel caso di cessione diretta alle imprese autorizzate alla eliminazione, il quantitativo ceduto e la denominazione del cessionario;
- e) rimborsare al cessionario gli oneri connessi alla eliminazione delle miscele oleose e degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati.

2. Le imprese autorizzate ad esercitare attività di eliminazione degli oli usati sono obbligate a:

- a) accertarsi che i soggetti dai quali ricevano oli usati siano autorizzati ad esercitare l'attività di raccolta;
- b) provvedere fino all'inizio del processo di trattamento o di distruzione allo stoccaggio ad essa ceduti;
- c) comunicare al Consorzio obbligatorio degli oli usati le quantità, la qualità e la provenienza degli oli usati ad essi ceduti da soggetti diversi dal Consorzio stesso.

## **Articolo 8**

### ***Registro degli oli usati***

*(Abrogato dall'articolo 264, comma 1, lettera o), Dlgs 152/2006)*

## **Articolo 9**

### ***Combustione***

1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 utilizzano gli oli usati come combustibili previo inoltre alla competente Autorità regionale di una dichiarazione attestante i quantitativi degli oli da impiegare ed il rispetto dei presupposti e dei limiti di emissione previsti dall'allegato A al presente decreto, nonché il possesso dei requisiti previsti dalle norme tecniche emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 3. L'Autorità regionale può, entro venti giorni dal ricevimento della dichiarazione, sospendere o negare l'utilizzazione richiesta nell'ambito della potestà prescrittiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Resta ferma la competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

2. È vietata la combustione degli oli usati in impianti di potenzialità termica inferiore a 6 MW.

3. È vietata la combustione degli oli usati contenenti PCB e PCT in concentrazione superiore a quanto previsto all'articolo 3, comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da idonea certificazione sul contenuto di PCB e PCT nella partita destinata alla combustione.

## **Articolo 10**

### ***Rigenerazione***

1. Coloro che effettuano attività di rigenerazione degli oli usati sono tenuti all'impiego della migliore tecnologia disponibile che non comporti costi eccessivi, nonché all'osservanza delle specifiche disposizioni relative alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico idrico e del suolo, e delle ulteriori specifiche disposizioni tecniche di cui all'articolo 4 comma 3.

2. La rigenerazione degli oli usati contenente policlorodifenili o policlorotrifenili o loro miscele può essere consentita solo se i procedimenti di rigenerazione permettono di distruggere i policlorodifenili o i policlorotrifenili oppure di ridurli in modo che gli oli rigenerati non contengano policlorodifenili o i policlorotrifenili in concentrazione superiori a 25 parti per milione.

3. Gli oli di base ottenuti dalla rigenerazione non debbono contenere o essere stati contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in quantità e/o concentrazioni tali da farli classificare come rifiuto tossico nocivo.

## **Articolo 11**

### ***Consorzio obbligatorio degli oli usati***

1. Al Consorzio obbligatorio degli oli usati partecipano tutte le imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di base e finiti. Le quote di partecipazione sono determinate di anno in anno in proporzione alle quantità di basi lubrificanti immesse al consumo nel corso dell'anno precedente.

2. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.

3. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto e da norma dello statuto sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.

4. Il Consorzio determina annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al successivo comma 10, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sarà messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrainposta di confine.



5. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al Consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalità ed i termini fissati ai sensi del comma 6.

6. Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 5, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del Consorzio.

7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Consorzio provvede ad apportare allo statuto vigente tutte le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente decreto. Con il decreto che approva il nuovo statuto il Ministro dell'ambiente, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può apportare le modifiche eventualmente necessarie al previsto adeguamento e fissa la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili. Nel caso di mancata adozione del nuovo statuto da parte del Consorzio nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente, previa diffida a provvedere entro l'ulteriore termine massimo di giorni quindici, adotta con decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il nuovo statuto e fissa la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili.

8. Lo statuto prevede, in particolare, che sono organi del Consorzio, nominati dall'assemblea dei consorziati:

il presidente e il vicepresidente;

il consiglio di amministrazione;

il collegio sindacale.

Il consiglio di amministrazione è composto di sedici membri. Di esso fanno parte il presidente, il vicepresidente, quattro membri nominati, ai sensi dell'articolo 2459 codice civile, uno ciascuno dai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e delle finanze, nonché da due espressi esclusivamente dai soci che immettono in consumo oli rigenerati.

Il collegio sindacale è composto di cinque membri, dei quali tre, nominati ai sensi dell'articolo 2459 codice civile, uno ciascuno dai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Il Consorzio deve trasmettere ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, entro un mese dall'approvazione, il bilancio consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da parte di società a ciò autorizzata ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

10. Il Consorzio esplica le sue funzioni su tutto il territorio nazionale. Esso è tenuto a:

a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione degli oli usati;

b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;

c) espletare direttamente le attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano direttamente richiesta, nelle province ove manchi o risulti insufficiente o economicamente difficoltosa la raccolta rispetto alla quantità di oli lubrificanti immessi al consumo;

d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione;

e) cedere gli oli usati alle imprese autorizzate alla loro eliminazione, osservando le priorità previste dall'articolo 3 comma 3;

f) proseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi;

g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione di beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;

h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;

i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta.

11. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati può svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali. L'attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità del Consorzio stesso.

## **Articolo 12**

### **Accessi e ispezioni**

*(Abrogato dall'articolo 264, comma 1, lettera o), Dlgs 152/2006)*

## **Articolo 13**

### **Obblighi di pubblicità**

1. Le imprese che immettono oli o basi lubrificanti al consumo sono tenute a riservare nella pubblicità dei loro prodotti un idoneo spazio per sensibilizzare i consumatori all'esigenza della corretta raccolta o eliminazione degli oli usati.

## **Articolo 14**

### **Sanzioni**

*(Abrogato dall'articolo 264, comma 1, lettera o), Dlgs 152/2006)*

## **Articolo 15**

### **Disposizioni transitorie e finali**

*(Abrogato dall'articolo 264, comma 1, lettera o), Dlgs 152/2006)*

**Allegato A**

**Valori limite<sup>(1)</sup> di emissione per talune sostanze emesse nella combustione di oli usati negli impianti di potenza termica pari o superiore a 6 MW**

| Sostanza inquinante                         | Valori limite |
|---------------------------------------------|---------------|
| Composti espressi come mg/Nm <sup>3</sup> : |               |
| Cd                                          | 0,2           |
| Ni                                          | 1             |
| Cr (1)                                      |               |
| Cu                                          | 5             |
| V                                           |               |
| Pb                                          |               |
| Ci (2)                                      | 30            |
| F (3)                                       | 5             |

(1) Il cromo nella forma esavalente non deve eccedere in ogni caso 1 mg/Nm<sup>3</sup>.

dere in ogni caso 1 mg/Nm<sup>3</sup>.

(2) Composti inorganici gassosi del cloro, considerati come acido cloridrico.

(3) Composti inorganici gassosi del fluoro, considerati come acido fluoridrico.

(1) Per gli impianti esistenti questi valori limite che non possono essere superati in occasione della combustione degli oli usati, indicano la concentrazione massima di emissione delle sostanze citate nel gas di scarico, riferiti al volume dello scarico, in condizione standard (273 K, 1013 hPa), previa detrazione del grado di umidità sotto forma di vapore acqueo e riferiti ad un tenore in volume di ossigeno del 3% nello scarico gassoso. Restano, per le altre sostanze non previste dalla tabella i valori limite di emissione fissati dal decreto ministeriale 12 luglio 1990. I metodi di campionamento, analisi e valutazioni delle emissioni sono quelli previsti dal decreto ministeriale 12 luglio 1990, sue modifiche e integrazioni. Gli impianti che impiegano come combustibile oli usati devono essere dotati di controllo in continuo della combustione mediante monitoraggio almeno di ossigeno, ossido di carbonio e temperatura dei fumi in uscita. Per gli impianti nuovi si applica il presente allegato salvo diverse disposizioni emanate con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2 del Dpr 203/1988.

**Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133**  
**Attuazione della direttiva 2000/76/Ce, in materia di incenerimento dei rifiuti**

(So n. 122 alla Gu 15 luglio 2005 n. 163)

**Nota** – Il Dlgs 133/2005 è stato abrogato dal Dlgs 46/2014 con decorrenza dal 1° gennaio 2016, tuttavia a mente dell'articolo 29, comma 4, Dlgs 46/2014, le disposizioni del Dlgs 11 maggio 2005, 133, non trovano applicazione ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo l'11 aprile 2014 (data di entrata in vigore del Dlgs 46/2014). Pertanto, il testo è omesso.

(omissis)

**Dlgs 3 aprile 2006, n. 152****Norme in materia ambientale - Parte IV - Stralcio**

(So n. 96 alla Gu 14 aprile 2006 n. 88)

**NdR** - Il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", cd. "Codice ambientale", come noto, è suddiviso nelle seguenti parti:

- parte II Via, Vas e Aia
- parte III Difesa del suolo e tutela acque
- parte IV Rifiuti e bonifiche
- parte V Tutela aria e riduzione emissioni
- parte VI Risarcimento danno ambientale

Per evidenti motivi di opportunità e al fine di fare di questa pubblicazione uno strumento di vera utilità, della Parte IV di tale "Codice ambientale" si riportano solo le norme di specifica pertinenza agli oli usati, ferma restando l'applicazione generale delle altre norme recate da tutto il Dlgs 152/2006 anche alla gestione degli oli usati.

(omissis)

**Articolo 183****Definizioni**

1. Ai fini della Parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

(omissis)

c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;

(omissis)

**Articolo 187****Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi**

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn).

**2-bis.** Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla Parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.

**3.** Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

*(omissis)*

## Articolo 199

### *Piani regionali*

**1.** Le Regioni, sentite le Province, i Comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di Vas. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.

**2.** I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della Parte quarta del presente decreto.

**3.** I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:

a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205;

b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica;

c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di

raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;

d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario;

e) politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione;

f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m);

g) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonché ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

h) la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali, attraverso strumenti quali una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le Regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;

i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;

l) i criteri per l'individuazione, da Parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);

m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino;

n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;

o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;

p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;

q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180, che

descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori.

**4.** Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:

a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;  
b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;  
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.

**5.** Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

**6.** Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra);  
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;  
c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;  
d) la stima degli oneri finanziari;  
e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

**7.** L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

**8.** La Regione approva o adegua il piano entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti.

**9.** In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattività nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 11286, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale.

**10.** Le Regioni, sentite le Province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente, per le finalità di cui alla Parte quarta del presente decreto provvedono alla

valutazione della necessità dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni, nonché alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle risorse previste dalla normativa vigente.

**11.** Le Regioni e le Province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui al presente articolo, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea.

**12.** Le Regioni e le Province autonome assicurano la pubblicazione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo, anche attraverso l'inserimento degli stessi sul sito Web della Regione o della Provincia autonoma.

**13.** Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*(omissis)*

#### **Articolo 216-bis**

##### ***Oli usati***

**1.** Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi, gli oli usati sono gestiti in base alla classificazione attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184, nel rispetto delle disposizioni della Parte IV del presente decreto e, in particolare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1.

**2.** In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.

**3.** Gli oli usati devono essere gestiti:

a) in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;  
b) in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, qualora la rigenerazione sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile, tramite combustione, nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III-bis della Parte II del presente decreto e al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;

c) in via residuale, qualora le modalità di trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b) non siano tecnicamente praticabili a causa della composizione degli oli usati, tramite operazioni di smaltimento di cui all'allegato B della Parte IV del presente decreto.

**4.** Al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati, le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di incenerimento e coin-



cenerimento collocati al di fuori del territorio nazionale, sono escluse nella misura in cui ricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (Ce) n. 1013/2006. Si applicano i principi di cui agli articoli 177 e 178, nonché il principio di prossimità.

5. Le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di rigenerazione collocati al di fuori del territorio nazionale sono valutate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1013/2006 e, in particolare, dell'articolo 12 del predetto regolamento.

6. Ai fini di cui al comma 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può individuare con uno o più decreti gli elementi da valutare secondo le facoltà concesse alle Autorità di spedizione o di transito nell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (Ce) n. 1013/2006.

7. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400118, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme tecniche per la gestione di oli usati in conformità a quanto disposto dal presente articolo. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, le Autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT.

8. I composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose sono soggette alla disciplina sugli oli usati.

#### **Articolo 216-ter**

##### ***Comunicazioni alla Commissione europea***

1. I piani di gestione ed i programmi di prevenzione di cui all'articolo 199, commi 1 e 3, lettera r) e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea.

2. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione europea le informazioni sull'applicazione della direttiva 2008/98/Ce, inviando una relazione settoriale in formato elettronico sulla base di un questionario o di uno schema inviato dalla Commissione europea stessa sei mesi prima del periodo contemplato dalla citata relazione settoriale.

3. La relazione di cui al comma 2, trasmessa la prima volta alla Commissione europea entro nove mesi dalla fine del triennio che decorre dal 12 dicembre 2010, prevede, tra l'altro, le informazioni sulla gestione degli oli usati, sui progressi compiuti nell'attuazio-

ne dei programmi di prevenzione dei rifiuti, di cui all'articolo 199, comma 3, lettera r), e sulla misure previste dall'eventuale attuazione del principio della responsabilità estesa del produttore, di cui all'articolo 178-bis, comma 1, lettera a).

4. Gli obiettivi di cui all'articolo 181 relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio di rifiuti, sono comunicati alla Commissione europea con i tempi e le modalità descritte nei commi 2 e 3.

5. La Parte quarta del presente decreto nonché i provvedimenti inerenti la gestione dei rifiuti, sono comunicati alla Commissione europea.

*(omissis)*

#### **Articolo 236**

##### **Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati**

1. Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione degli oli minerali usati, da avviare obbligatoriamente alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base, le imprese di cui al comma 4, sono tenute a partecipare all'assolvimento dei compiti previsti al comma 12 tramite adesione al consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. I consorzio adottano sistemi di gestione conformi ai principi di cui all'articolo 237.

2. Il consorzio di cui al comma 1, già riconosciuto dalla previgente normativa, ha personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e adegua il proprio statuto in conformità allo schema tipo approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Nei consigli di amministrazione del consorzio il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori. Lo statuto adottato dal consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, salvo motivate osservazioni cui il consorzio è tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora il consorzio non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

3. Le imprese che eliminano gli oli minerali usati tramite co-combustione e all'uopo debitamente autorizzate e gli altri consorzi di cui al presente articolo sono tenute a fornire al Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, i dati tec-

nici di cui al comma 12, lettera h), affinché tale consorzio comunichi annualmente tutti i dati raccolti su base nazionale ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 258 per la mancata comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3.

**4.** Ai consorzio partecipano in forma paritetica tutte le imprese che:

- a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini;
- b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione;
- c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
- d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti.

**5.** Le quote di partecipazione al consorzio sono ripartite fra le categorie di imprese di cui al comma 4 e nell'ambito di ciascuna di esse sono attribuite in proporzione delle quantità di lubrificanti prodotti, commercializzati rigenerati o recuperati.

**6.** Le deliberazioni degli organi dei consorzi, adottate in relazione alle finalità della parte quarta del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i consorziati.

**7.** I consorzio determinano annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sarà messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini della parte quarta del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di consumo.

**8.** Le imprese partecipanti sono tenute a versare al consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalità ed i termini fissati ai sensi del comma 9.

**9.** Le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 8, sono stabiliti con decreto del Ministro della economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle attività produttive, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del consorzio.

**10.** I consorzio di cui al comma 1 trasmettono annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive i bilanci preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione. I consorzio di cui al comma 1, entro il 31 maggio di ogni anno, presentano al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministro delle attività produttive una relazione tecnica sull'attività complessiva sviluppata dagli stessi e dai loro singoli aderenti nell'anno solare precedente.

**11.** Lo statuto di cui al comma 2, prevede, in particolare, gli organi dei consorzi e le relative modalità di nomina.

**12.** I consorzi svolgono per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:

- a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta;
- b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;
- c) espletare direttamente la attività di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano richiesta nelle aree in cui la raccolta risulti difficoltosa o economicamente svantaggiosa;
- d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione tramite rigenerazione, combustione o smaltimento;
- e) cedere gli oli usati raccolti:
  - 1) in via prioritaria, alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base;
  - 2) in caso ostino effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo, alla combustione o incenerimento;
  - 3) in difetto dei requisiti per l'avvio agli usi di cui ai numeri precedenti, allo smaltimento tramite incenerimento o deposito permanente;
- f) perseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi;
- g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicità della gestione, nonché della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;
- h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente al Consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, affinché tale Consorzio li trasmetta ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;
- i) concordare con le imprese che svolgono attività di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per l'avvio alla rigenerazione;
- l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili;
  - l-bis) cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra quantità raccolte e richieste, delle capacità produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti già in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualità idonea per il consumo;
  - l-ter) corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sarà erogato con riferimento alla quantità di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualità idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal consorzio all'impresa stessa;
  - l-quater) assicurare l'avvio alla combustione dell'olio usato non rigenerabile ma riutilizzabile ovvero dell'olio rigenerabile non ritirato dalle imprese di rigenerazione

e lo smaltimento dell'olio usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.

**13.** I consorzi possono svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attività o determinate aree territoriali. L'attività dei mandatari è svolta sotto la direzione e la responsabilità dei consorzi stessi.

**14.** I soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui al comma 4 che vengano costituiti o inizino comunque una delle attività proprie delle categorie medesime successivamente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto aderiscono ad uno dei consorzi di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di costituzione o di inizio della propria attività.

**15.** Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 2, chiunque detiene oli minerali esausti è obbligato al loro conferimento ai consorzi di cui al comma 1, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere gli oli minerali esausti ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea.

**16.** Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi di cui al comma 1 nelle riserve costituenti il patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito, a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi medesimi.

#### **Articolo 237**

##### ***Criteri direttivi dei sistemi di gestione***

**1.** I sistemi di gestione adottati devono, in ogni caso, essere aperti alla partecipazione di tutti gli operatori e concepiti in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonché il massimo rendimento possibile.

*(omissis)*

#### **Articolo 237-decies**

##### ***Coincenerimento di oli usati***

**1.** È vietato il coincenerimento di oli usati contenenti Pcb/Pct e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione. Tale divieto deve essere espressamente menzionato nell'autorizzazione concessa dall'Autorità competente ad impianti di coincenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi.

**2.** Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto di cui al comma 1, è autorizzato secondo le disposizioni del presente titolo, a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) gli oli usati come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera c), siano conformi ai seguenti requisiti:

1) la quantità di policlorodifenili (Pcb) di cui al decreto

legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e successive modificazioni, e degli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni non superiori a 50 ppm;

2) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere altri costituenti elencati nell'allegato D alla Parte quarta, in quantità o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti dall'articolo 177, comma 4;

3) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per chilogrammo;

b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW.

*(omissis)*

#### **Articolo 264**

##### ***Abrogazione di norme***

**1.** A decorrere dalla data di entrata in vigore della Parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza:

*(omissis)*

o) gli articoli 4, 5, 8, 12, 14 e 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95. Restano valide ai fini della gestione degli oli usati, fino al conseguimento o diniego di quelle richieste ai sensi del presente decreto e per un periodo comunque non superiore ad un triennio dalla data della sua entrata in vigore, tutte le autorizzazioni concesse, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai sensi della normativa vigente, ivi compresi il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il decreto 16 maggio 1996, n. 392, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 173 del 25 luglio 1996. Al fine di assicurare che non vi sia soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto;

*(omissis)*

**Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46**  
**Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle**  
**emissioni industriali (prevenzione e riduzione inte-**  
**grate dell'inquinamento) - Stralcio**  
(So n. 27 alla Gu 27 marzo 2014 n. 72)

(omissis)

**Articolo 15**

*Modifiche al Titolo III della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni*

1. Dopo l'articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente Titolo:

"Titolo III-bis

Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti

**Articolo 237-bis**

*Finalità e oggetto*

1. Il presente titolo definisce le misure e le procedure atte a prevenire oppure, qualora non sia possibile, a ridurre gli effetti negativi delle attività di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, ed in particolare le emissioni delle suddette attività nell'aria, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, al fine di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di tutela della salute umana.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente titolo disciplina:

- a) i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
- b) i metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti;
- c) i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente contro le emissioni causate dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti.

**Articolo 237-ter**

*Definizioni*

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo si definiscono:

- a) "rifiuti urbani misti": i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, del presente decreto legislativo, ad esclusione di quelli individuati al sottocapitolo 20.01, che sono oggetto di raccolta differenziata, e al sottocapitolo 20.02 di cui all'allegato D alla Parte quarta;
- b) "impianto di incenerimento": qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella

nozione di impianto di incenerimento si intendono compresi: il sito e tutte le linee di incenerimento, nonché i luoghi di ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, i luoghi di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile ausiliario e in aria di combustione, le caldaie, le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di incenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di incenerimento;

c) "impianto di coincenerimento": qualsiasi unità tecnica, fissa o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di coincenerimento si intendono compresi: il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di coincenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di coincenerimento. Se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera b);

d) "impianto di incenerimento e coincenerimento esistente": un impianto autorizzato prima del 28 dicembre 2002, purché lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2003; ovvero un impianto per il quale la domanda di autorizzazione sia stata richiesta all'Autorità competente entro il 28 dicembre 2002, purché lo stesso sia stato messo in funzione entro il 28 dicembre 2004;



e) "impianto di incenerimento e coincenerimento nuovo": impianto diverso da quello ricadente nella definizione di impianto esistente;

f) "modifica sostanziale": una modifica delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento di un'installazione o di un impianto di combustione, di un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti che potrebbe avere effetti negativi e significativi per la salute umana e per l'ambiente;

g) "camino": una struttura contenente una o più canne di scarico che forniscono un condotto attraverso il quale lo scarico gassoso viene disperso nell'atmosfera;

h) "capacità nominale": la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantità di rifiuti che può essere incenerita in un'ora, rapportata al potere calorifico dichiarato dei rifiuti;

l) "carico termico nominale": la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono l'impianto, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa come prodotto tra la quantità oraria di rifiuti inceneriti ed il potere calorifico dichiarato dei rifiuti;

m) "ore operative": il tempo, espresso in ore, durante cui un impianto di combustione, in tutto o in parte, è in funzione e scarica emissioni nell'atmosfera, esclusi i periodi di avvio o di arresto;

n) "emissione": lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'installazione, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

o) "valori limite di emissione": la massa, espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione oppure il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo;

p) "diossine e furani": tutte le dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati di cui alla nota 1 alla lettera a), del punto 4, al paragrafo A dell'allegato 1;

q) "gestore": la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 5, comma 1, lettera r-bis);

r) "residuo": qualsiasi materiale liquido o solido, comprese le scorie e le ceneri pesanti, le ceneri volanti e la polvere di caldaia, i prodotti solidi di reazione derivanti dal trattamento del gas, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, i catalizzatori esauriti e il carbone attivo esaurito, definito come rifiuto all'articolo 183, comma 1, lettera a), generato dal processo di incenerimento o di coincenerimento, dal trattamento degli effluenti gassosi o delle acque reflue o da altri processi all'interno dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento;

s) "biomassa": per biomassa si intendono:

1) prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico;

2) i rifiuti seguenti:

2.1) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;

2.2) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata è recuperata;

2.3) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata è recuperata;

2.4) rifiuti di sughero;

2.5) rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, ottenuti a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;

t) "autorizzazione": la decisione o più decisioni scritte, emanate dall'Autorità competente ai fini di autorizzare la realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui alle lettere b) e c), in conformità a quanto previsto nel presente titolo.

#### Articolo 237-quater

##### *Ambito di applicazione ed esclusioni*

1. Il presente titolo si applica agli impianti di incenerimento e agli impianti di coincenerimento dei rifiuti solidi o liquidi.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente titolo:

a) gli impianti di gassificazione o di pirolisi, se i gas prodotti da siffatto trattamento termico dei rifiuti sono purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima del loro incenerimento e da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale;

b) gli impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:

1) rifiuti di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettera s), numero 2);

2) rifiuti radioattivi;

3) rifiuti animali, come regolati dal regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;

4) rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas nelle installazioni offshore e inceneriti a bordo di queste ultime;

c) impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all'anno.

#### Articolo 237-quinquies

##### *Domanda di autorizzazione*

1. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti rientranti nell'ambito di applicazione del presente titolo devono essere autorizzati ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13, si applica l'articolo 208;

b) per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 6, comma 13 del presente decreto legislativo si applicano le disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda.

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere in particolare una descrizione delle misure previste per garantire che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) l'impianto è progettato e attrezzato e sarà gestito e sottoposto a manutenzione in maniera conforme ai requisiti del presente titolo, tenendo conto delle categorie di rifiuti da incenerire o da coincenerire;

b) il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento è recuperato, per quanto praticabile, attraverso la produzione di calore, vapore o energia;

c) i residui sono ridotti al minimo in quantità e nocività e riciclati ove opportuno;

d) lo smaltimento dei residui che non possono essere evitati, limitati o riciclati sarà effettuato nel rispetto della Parte IV;

e) le tecniche di misurazione proposte per le emissioni negli effluenti gassosi e nelle acque di scarico sono conformi ai requisiti dell'allegato 1, lettera C, e dell'allegato 2, lettera C, al presente Titolo.

3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica tramite coincenerimento, per cui il produttore fornisce documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile a fonti rinnovabili, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto, sia superiore al 50 per cento della producibilità complessiva di energia elettrica, si applica il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

#### Articolo 237-sexies

##### *Contenuto dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento deve in ogni caso indicare esplicitamente:

a) un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati nell'impianto, individuati mediante il riferimento ai relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti, nonché l'informazione sulla quantità di ciascun tipo di rifiuti autorizzati;

b) la capacità nominale e il carico termico nominale autorizzato dell'impianto;

c) i valori limite per le emissioni nell'atmosfera e nell'acqua per ogni singolo inquinante;

d) le procedure e la frequenza di campionamento e misurazione da utilizzare per rispettare le condizioni fissate per il controllo delle emissioni, nonché la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione;

e) il periodo massimo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le emissioni nell'atmosfera e gli scarichi di acque

reflue possono superare i valori limite di emissione previsti;

f) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 237-octies, comma 11, del presente Titolo e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'allegato 1, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1;

g) le modalità e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi, ove non diversamente disposto, da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore;

h) il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'Autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce altresì la data entro cui devono essere comunicati all'Autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare.

2. In aggiunta alle prescrizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione rilasciata per un impianto di incenerimento e di coincenerimento che utilizza rifiuti pericolosi contiene:

a) un elenco delle quantità ed i poteri calorifici inferiori minimi e massimi delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi che possono essere trattati nell'impianto;

b) i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi, i loro valori calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimo di policlorobifenile, pentaclorofenolo, cloro, fluoro, zolfo, metalli pesanti e altre sostanze inquinanti.

3. Per quanto concerne il coincenerimento dei propri rifiuti nel luogo di produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle industrie della pasta di legno e della carta, l'autorizzazione è subordinata almeno alle seguenti condizioni:

a) devono essere adottate tecniche tali da assicurare il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'allegato 2, paragrafo A, per il carbonio organico totale;

b) le condizioni d'esercizio autorizzate non devono dare luogo ad una maggior quantità di residui o a residui con un più elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui al presente articolo.

#### Articolo 237-septies

##### *Consegna e ricezione dei rifiuti*

1. Il gestore dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonché altri effetti negativi sull'ambiente, odori e

rumore e i rischi diretti per la salute umana. Tali misure devono soddisfare almeno le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

2. Prima dell'accettazione dei rifiuti nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento, il gestore determina la massa di ciascun tipo di rifiuti, possibilmente individuati in base all'elenco europeo dei rifiuti.

3. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento o nell'impianto di coincenerimento, il gestore raccoglie informazioni sui rifiuti al fine di verificare l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione, in particolare quelli di cui all'articolo 237-sexies.

4. Le informazioni di cui al comma 3 comprendono quanto segue:

a) tutti i dati di carattere amministrativo sul processo produttivo contenuti nei documenti di cui al comma 5, lettera a);

b) la composizione fisica e, se possibile, chimica dei rifiuti e tutte le altre informazioni necessarie per valutarne l'idoneità ai fini del previsto processo di incenerimento e coincenerimento;

c) le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, le sostanze con le quali non possono essere mescolati e le precauzioni da adottare nella manipolazione dei rifiuti.

5. Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento il gestore applica almeno le seguenti procedure:

a) controllo dei documenti prescritti ai sensi della Parte quarta, e, se del caso, di quelli prescritti dal regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alla spedizione di rifiuti e dalla legislazione in materia di trasporto di merci pericolose;

b) ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di eventuali altri rifiuti individuati dall'Autorità competente, per i quali il campionamento risulti inopportuno, devono essere prelevati campioni rappresentativi. Questa operazione va effettuata, per quanto possibile, prima del conferimento nell'impianto, per verificarne mediante controlli la conformità all'autorizzazione nonché alle informazioni di cui ai commi 3 e 4, e per consentire alle Autorità competenti di identificare la natura dei rifiuti trattati. I campioni sono conservati per almeno un mese dopo l'incenerimento o il coincenerimento dei rifiuti da cui sono stati prelevati.

6. L'Autorità competente, in sede di autorizzazione, può concedere deroghe ai commi 2, 3 4 e 5, lettera a), per gli impianti di incenerimento o di coincenerimento che sono parte di un'installazione di cui al Titolo III-bis della Parte seconda a condizione che inceneriscano o coinceneriscano esclusivamente i propri rifiuti, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti, e che venga garantito il rispetto delle previsioni del presente titolo, anche mediante la prescrizione di misure specifiche che tengano conto delle masse e delle categorie di tali rifiuti.

Articolo 237-octies

#### *Condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento*

1. Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo le migliori tecniche disponibili.

2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da ottenere il più completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate tecniche di pretrattamento dei rifiuti. Le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale, di seguito denominato Toc, superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5 per cento in peso sul secco.

3. Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. Tale temperatura è misurata in prossimità della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato dall'Autorità competente.

4. Gli impianti di coincenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che i gas prodotti dal coincenerimento dei rifiuti siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli previste, ad una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi.

5. Se vengono inceneriti e coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per cento di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura necessaria per osservare il disposto del secondo e terzo comma è pari ad almeno 1100 °C per almeno due secondi.

6. Ciascuna linea dell'impianto di incenerimento deve essere dotata di almeno un bruciatore ausiliario da utilizzare, nelle fasi di avviamento e di arresto dell'impianto, per garantire l'innalzamento ed il mantenimento della temperatura minima stabilita ai sensi dei commi 3 e 5 e all'articolo 237-nonies, durante tali operazioni e fintantoché vi siano rifiuti nella camera di combustione. Tale bruciatore deve entrare in funzione automaticamente in modo da evitare, anche nelle condizioni più sfavorevoli, che la temperatura dei gas di combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, scenda al di sotto delle temperature minima stabilite ai commi 3 e 5 e all'articolo 237-nonies, fino a quando vi è combustione di rifiuto. Il bruciatore ausiliario non deve essere alimentato con combustibili che possano causare emissioni superio-

ri a quelle derivanti dalla combustione di gasolio, gas liquefatto e gas naturale.

7. Prima dell'inizio delle operazioni di incenerimento o coincenerimento, l'Autorità competente verifica che l'impianto sia conforme alle prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. I costi di tale verifica sono a carico del titolare dell'impianto. L'esito della verifica non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore.

8. Qualora l'Autorità competente non provvede alla verifica di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta, il titolare può dare incarico ad un soggetto abilitato di accertare che l'impianto soddisfa le condizioni e le prescrizioni alle quali è stato subordinato il rilascio dell'autorizzazione. L'esito dell'accertamento è fatto pervenire all'Autorità competente e, se positivo, trascorsi quindici giorni, consente l'attivazione dell'impianto.

9. Al fine di ridurre l'impatto dei trasporti di rifiuti destinati agli impianti di incenerimento in fase progettuale può essere prevista la realizzazione di appositi collegamenti ferroviari con oneri a carico dei soggetti gestori di impianti. L'approvazione di tale elemento progettuale nell'ambito della procedura di autorizzazione, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

10. La dismissione degli impianti deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza ed il sito deve essere bonificato e ripristinato ai sensi della normativa vigente.

11. Gli impianti di incenerimento e di coincenerimento sono dotati di un sistema automatico per impedire l'alimentazione di rifiuti in camera di combustione nei seguenti casi:

a) all'avviamento, finché non sia raggiunta la temperatura minima stabilita ai commi 3, 4 e 5 e la temperatura prescritta ai sensi dell'articolo 237-nonies;

b) qualora la temperatura nella camera di combustione scenda al di sotto di quella minima stabilita ai sensi dei commi 3, 4 e 5, oppure della temperatura prescritta ai sensi dell'articolo 237-nonies;

c) qualora le misurazioni in continuo degli inquinanti negli effluenti indichino il superamento di uno qualsiasi dei valori limite di emissione, a causa del cattivo funzionamento o di un guasto dei dispositivi di depurazione degli scarichi gassosi.

12. Il calore generato durante il processo di incenerimento o coincenerimento è recuperato per quanto tecnicamente possibile.

13. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo sono introdotti direttamente nel forno di incenerimento senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti e senza manipolazione diretta.

14. La gestione operativa degli impianti di incenerimento o di coincenerimento dei rifiuti deve essere affidata a persone fisiche tecnicamente competenti.

#### Articolo 237-nonies

*Modifica delle condizioni di esercizio e modifica sostanziale dell'attività*

1. Per determinate categorie di rifiuti o determinati processi termici, l'Autorità competente può, in sede di autorizzazione, prevedere espressamente l'applicazione di prescrizioni diverse da quelle riportate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 237-octies, nonché, per quanto riguarda la temperatura, di cui al comma 11 dell'articolo 237-octies, purché nell'impianto di incenerimento e di coincenerimento siano adottate tecniche tali da assicurare:

a) il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell'allegato 1, parte A, per l'incenerimento e Allegato 2, parte A, per il coincenerimento;

b) che le condizioni d'esercizio autorizzate non diano luogo ad una maggior quantità di residui o a residui con un più elevato tenore di inquinanti organici rispetto ai residui ottenibili applicando le prescrizioni di cui all'articolo 237-octies.

2. Le Autorità competenti comunicano Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tutte le condizioni di esercizio autorizzate ai sensi del presente articolo e i risultati delle verifiche effettuate anche alla luce delle relazioni annuali di cui all'articolo 237-septiesdecies. Il Ministero provvede a comunicare alla Commissione europea le informazioni ricevute nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 29-terdecies.

3. Se un impianto di incenerimento dei rifiuti o di un impianto di coincenerimento dei rifiuti tratta esclusivamente rifiuti non pericolosi, la modifica dell'attività che comporti l'incenerimento o il coincenerimento di rifiuti pericolosi è considerata sostanziale.

#### Articolo 237-decies

##### *Coincenerimento di olii usati*

1. È vietato il coincenerimento di oli usati contenenti Pcb/Pct e loro miscele in misura eccedente le 50 parti per milione. Tale divieto deve essere espressamente menzionato nell'autorizzazione concessa dall'Autorità competente ad impianti di coincenerimento che utilizzano rifiuti pericolosi.

2. Il coincenerimento di olii usati, fermo restando il divieto di cui al comma 1, è autorizzato secondo le disposizioni del presente titolo, a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) gli oli usati come definiti all'articolo 183, comma 1, lettera c), siano conformi ai seguenti requisiti:

1) la quantità di policlorodifenili (Pcb) di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e successive modificazioni, e degli idrocarburi policlorurati presenti concentrazioni non superiori a 50 ppm;

2) questi rifiuti non siano resi pericolosi dal fatto di contenere altri costituenti elencati nell'allegato D alla Parte quarta, in quantità o concentrazioni incompatibili con gli obiettivi previsti dall'articolo 177, comma 4;

3) il potere calorifico inferiore sia almeno 30 MJ per chilogrammo;

b) la potenza termica nominale della singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati gli oli usati come combustibile sia pari o superiore a 6 MW.



### Articolo 237-undecies

#### *Coincenerimento di rifiuti animali rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1069/2009/UE*

1. Il coincenerimento dei prodotti trasformati derivanti da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, è autorizzato secondo le disposizioni degli articoli 237-quinquies e 237-sexies, a condizione che siano rispettati i requisiti, le modalità di esercizio e le prescrizioni di cui all'allegato 3.

2. La domanda per il rilascio delle autorizzazioni è inviata anche alla Azienda sanitaria locale (Asl) territorialmente competente.

3. Nella documentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, e nel Modello unico di dichiarazione ambientale, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e successive modificazioni, deve essere indicato, nella parte relativa all'individuazione e classificazione dei rifiuti di cui al presente articolo, il codice dell'Elenco europeo dei rifiuti; 020203 "Scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione".

### Articolo 237-duodecies

#### *Emissione in atmosfera*

1. Gli effluenti gassosi degli impianti di incenerimento e coincenerimento devono essere emessi in modo controllato attraverso un camino di altezza adeguata e con velocità e contenuto entalpico tale da favorire una buona dispersione degli effluenti al fine di salvaguardare la salute umana e l'ambiente, con particolare riferimento alla normativa relativa alla qualità dell'aria.

2. Gli impianti di incenerimento dei rifiuti e gli impianti di coincenerimento sono progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo che le emissioni nell'atmosfera non superano i valori limite di emissione di cui rispettivamente all'allegato I, paragrafo A, e all'allegato 2, paragrafo A, al presente Titolo.

3. Qualora il calore liberato dal coincenerimento di rifiuti pericolosi sia superiore al 40 per cento del calore totale liberato nell'impianto, o qualora l'impianto coincenerisca rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati all'allegato 1, paragrafo A, al presente Titolo e conseguentemente non si applica la formula di miscelazione di cui all'allegato 2, paragrafo A.

4. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 1, sono normalizzati alle condizioni descritte all'allegato 1, lettera B, al presente Titolo. Il controllo delle emissioni è effettuato conformemente al punto C dell'allegato 1 e punto C dell'allegato 2.

5. I risultati delle misurazioni effettuate per verificare l'osservanza dei valori limite di emissione di cui al comma 2, sono normalizzati alle condizioni descritte all'allegato 2, lettera B, al presente Titolo.

6. L'installazione e il funzionamento dei sistemi di misurazione automatici sono sottoposti a controllo e test annuale di verifica come prescritto al punto C

dell'allegato 1 e al punto C dell'allegato 2 al presente Titolo.

7. Nel caso di coincenerimento dei rifiuti urbani misti non trattati, i valori limite di emissione sono quelli fissati all'allegato 1, paragrafo A.

8. In sede di autorizzazione, l'Autorità competente valuta la possibilità di concedere specifiche deroghe previste agli Allegati 1 e 2, nel rispetto delle norme di qualità ambientale, e, ove ne ricorra la fattispecie, delle disposizioni del Titolo III-bis della Parte seconda.

### Articolo 237-terdecies

#### *Scarico di acque reflue*

1. Lo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento è limitata per quanto possibile e comunque disciplinata dall'autorizzazione di cui all'articolo 237-sexies.

2. Le acque reflue provenienti dalla depurazione degli effluenti gassosi evacuate da un impianto di incenerimento o di coincenerimento sono soggette all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente ai sensi del Titolo III-bis.

3. La domanda di autorizzazione, ove preveda lo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi, deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico; della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dall'indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione di cui al comma 3.

4. L'autorizzazione di cui all'articolo 237-sexies, con riferimento allo scarico di acque reflue provenienti dalla depurazione di effluenti gassosi, stabilisce:

a) i valori limite di emissione per gli inquinanti di cui al punto D dell'allegato I al presente Titolo;

b) i parametri di controllo operativo per le acque reflue almeno relativamente al pH, alla temperatura e alla portata;

c) le prescrizioni riguardanti le misurazioni ai fini della sorveglianza degli scarichi come frequenza delle misurazioni della massa degli inquinanti delle acque reflue trattate, nonché la localizzazione dei punti di campionamento o di misurazione;

d) prescrizioni tecniche in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori individuati ai sensi dell'articolo 76 e successivi;

e) le eventuali ulteriori prescrizioni volte a garantire che gli scarichi siano effettuati in conformità alle disposizioni del presente decreto e senza pregiudizio per il corpo recettore, per la salute pubblica e l'ambiente.

5. Lo scarico in acque superficiali di acque reflue pro-

venienti dalla depurazione degli effluenti gassosi deve rispettare almeno i valori di emissioni previsti all'allegato 1, paragrafo D. È vietato lo scarico sul suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee.

6. Le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi devono essere separate dalle acque di raffreddamento e dalle acque di prima pioggia rispettando i valori limite di emissione di cui alla Tabella 5 dell'allegato V alla Parte terza, a pie' di impianto di trattamento.

7. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico siano trattate congiuntamente ad acque reflue provenienti da altre fonti, le misurazioni devono essere effettuate:

a) sul flusso delle acque reflue provenienti dai processi di depurazione degli effluenti gassosi prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;

b) sugli altri flussi di acque reflue prima dell'immissione nell'impianto di trattamento collettivo delle acque reflue;

c) dopo il trattamento, al punto di scarico finale delle acque reflue.

8. Al fine di verificare l'osservanza dei valori limite di emissione stabiliti all'allegato I, paragrafo D, per il flusso di acque reflue provenienti dal processo di depurazione degli effluenti gassosi, sono effettuati gli opportuni calcoli di bilancio di massa per stabilire i livelli di emissione che, nello scarico finale delle acque reflue, possono essere attribuiti alla depurazione degli effluenti gassosi dell'impianto di coincenerimento.

9. I valori limite di emissione si applicano nel punto in cui le acque reflue, provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi sono evacuate dall'impianto di incenerimento dei rifiuti o dall'impianto di coincenerimento dei rifiuti.

10. I valori limite non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione delle acque reflue.

11. Fermo restando il divieto di scarico o di immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, le acque contaminate derivanti da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi delle aree esterne devono essere convogliate ed opportunamente trattate, ai sensi della Parte III del presente decreto legislativo.

12. Devono essere adottate le misure necessarie volte all'eliminazione ed alla riduzione dei consumi, nonché ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo di acqua reflua o già usata nel ciclo produttivo come l'acqua di raffreddamento, anche mediante le migliori tecnologie disponibili ai sensi della Parte terza.

13. Qualora le acque reflue provenienti dalla depurazione degli scarichi gassosi siano trattate al di fuori dell'impianto di incenerimento dei rifiuti o dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti in un impianto di trattamento destinato esclusivamente al trattamento

di questo tipo di acque reflue, i valori limite di emissione di cui alla tabella dell'allegato 1, lettera D, si applicano al punto in cui le acque reflue fuoriescono dall'impianto di trattamento.

14. Il sito dell'impianto di incenerimento dei rifiuti e il sito dell'impianto di coincenerimento dei rifiuti, ivi comprese le aree di stoccaggio dei rifiuti, è progettato e gestito in modo da evitare l'immissione non autorizzata e accidentale di qualsiasi inquinante nel suolo, nelle acque superficiali e nelle acque sotterranee.

15. È prevista una capacità di stoccaggio per le acque piovane contaminate che defluiscano dal sito dell'impianto di incenerimento dei rifiuti o dal sito dell'impianto di coincenerimento o per l'acqua contaminata derivante da spandimenti o da operazioni di estinzione di incendi. La capacità di stoccaggio deve essere sufficiente per garantire che tali acque possano, se necessario, essere analizzate e, se necessario, trattate prima dello scarico.

#### Articolo 237-quattordicesimo

##### *Campionamento ed analisi delle emissioni in atmosfera degli impianti di incenerimento e di coincenerimento*

1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni in atmosfera, nonché le procedure di acquisizione, validazione, elaborazione ed archiviazione dei dati, sono fissati ed aggiornati ai sensi della lettera C dell'allegato 1 e della lettera C dell'allegato 2 al presente Titolo, per quanto non previsto all'allegato VI alla Parte quinta.

2. I valori limite di emissione degli impianti di incenerimento e coincenerimento si intendono rispettati se conformi rispettivamente a quanto previsto all'allegato 1, paragrafo C, punto 1, e all'allegato 2, paragrafo C, punto 1.

3. Negli impianti di incenerimento e in quelli di coincenerimento devono essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso le concentrazioni di CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>2</sub>, polveri totali, Toc, HCl, HF e NH<sub>3</sub>. L'Autorità competente può autorizzare che le misurazioni in continuo siano sostituite da misurazioni periodiche di HCl, HF ed SO<sub>2</sub>, se il gestore dimostra che le emissioni di tali inquinanti non possono in nessun caso essere superiori ai valori limite di emissione stabiliti. La misurazione in continuo di acido fluoridrico (HF) può essere sostituita da misurazioni periodiche se l'impianto adotta sistemi di trattamento dell'acido cloridrico (HCl) nell'effluente gassoso che garantiscano il rispetto del valore limite di emissione relativo a tale sostanza.

4. L'Autorità competente può decidere di non imporre misurazioni in continuo per NO<sub>x</sub> e può prescrivere le misurazioni periodiche stabilite al comma 5, negli impianti esistenti di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti aventi capacità nominale inferiore a 6t/ora se il gestore può dimostrare, sulla base di informazioni relative alla qualità dei rifiuti in questione, delle tecnologie utilizzate e dei risultati del monito-

raggio delle emissioni, che in nessuna circostanza le emissioni di NOx possono essere superiori al valore limite di emissione prescritto.

5. Devono inoltre essere misurati e registrati in continuo il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica nell'effluente gassoso. La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo non è richiesta se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi.

6. Deve essere inoltre misurata e registrata in continuo la temperatura dei gas vicino alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione, secondo quanto autorizzato dall'Autorità competente.

7. Devono essere misurate con cadenza almeno quadrimestrale le sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo A, punti 3 e 4, nonché gli altri inquinanti, di cui al precedente comma 2, per i quali l'Autorità competente abbia prescritto misurazioni periodiche; per i primi dodici mesi di funzionamento dell'impianto, le predette sostanze devono essere misurate almeno ogni tre mesi.

8. All'atto della messa in esercizio dell'impianto, e successivamente su motivata richiesta dell'Autorità competente, devono essere controllati nelle più gravose condizioni di funzionamento i seguenti parametri relativi ai gas prodotti, individuati agli articoli 237-octies e 237-nonies:

- a) tempo di permanenza;
- b) temperatura minima;
- c) tenore di ossigeno.

9. Gli impianti di coincenerimento devono assicurare inoltre la misurazione e registrazione della quantità di rifiuti e di combustibile alimentato a ciascun forno o altra apparecchiatura.

10. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati all'Autorità competente in modo da consentirle di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le procedure fissate dall'Autorità che ha rilasciato la stessa.

11. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione in atmosfera stabiliti dal presente articolo sono superati, il gestore provvede a informarne senza indugio l'Autorità competente e l'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo restando quanto previsto all'articolo 237-octiesdecies.

12. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione delle emissioni gassose sono sottoposti a controllo da parte dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.

Articolo 237-quinquiesdecies

*Controllo e sorveglianza delle emissioni nei corpi idrici*

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 237-

terdecies, ai fini della sorveglianza su parametri, condizioni e concentrazioni di massa inerenti al processo di incenerimento o di coincenerimento sono utilizzate tecniche di misurazione e sono installate le relative attrezzature.

2. Le misurazioni delle emissioni negli ambienti idrici effettuate al punto di scarico delle acque reflue, devono essere eseguite in conformità a quanto previsto all'allegato 1, paragrafo E, punto 1.

3. I valori limite di emissione si considerano rispettati se conformi a quanto previsto all'allegato 1, paragrafo E, punto 2.

4. Tutti i risultati delle misurazioni sono registrati, elaborati e presentati all'Autorità competente in modo da consentirle di verificare l'osservanza delle condizioni di funzionamento previste e dei valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione, secondo le procedure fissate dall'Autorità che ha rilasciato la stessa.

5. Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che i valori limite di emissione negli ambienti idrici sono superati si provvede ad informare tempestivamente l'Autorità competente e l'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, fermo restando quanto previsto all'articolo 237-septiesdecies.

6. La corretta installazione ed il funzionamento dei dispositivi automatici di misurazione degli scarichi idrici sono sottoposti a controllo da parte dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione. La taratura di detti dispositivi deve essere verificata, con metodo parallelo di riferimento, con cadenza almeno triennale.

7. Il campionamento, la conservazione, il trasporto e le determinazioni analitiche, ai fini dei controlli e della sorveglianza, devono essere eseguiti secondo le metodiche Apat.

Articolo 237-sexiesdecies

*Residui*

1. La quantità e la pericolosità dei residui prodotti durante il funzionamento dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere ridotte al minimo: I residui sono riciclati in conformità alla Parte IV del presente decreto legislativo, quando appropriato, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso. I residui che non possono essere riciclati devono essere smaltiti in conformità alle norme del presente decreto legislativo.

2. Il trasporto e lo stoccaggio intermedio di residui secchi sotto forma di polveri devono essere effettuati in modo tale da evitare la dispersione nell'ambiente di tali residui, ad esempio mediante l'utilizzo di contenitori chiusi.

3. Preliminarmente al riciclaggio o smaltimento dei residui prodotti dall'impianto di incenerimento o di coincenerimento, devono essere effettuate opportune analisi per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il potenziale inquinante dei vari residui. L'analisi deve riguardare in particolare l'intera frazione solubile e la frazione solubile dei metalli pesanti.

**Articolo 237-septiesdecies*****Obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione***

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, integra la relazione di cui all'articolo 29-terdecies, comma 2 con i dati concernenti l'applicazione del presente titolo, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dai gestori degli impianti di incenerimento e coincenerimento di cui al successivo comma 5.

2. Al fine di garantire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la base informativa necessaria all'attuazione del comma 1, le Autorità competenti integrano la comunicazione periodica trasmessa ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 1, con le informazioni relative all'applicazione del presente titolo, secondo le indicazioni fornite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Le autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di incenerimento o di coincenerimento sono rilasciate solo dopo aver garantito l'accesso alle informazioni ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore.

4. Fatto salvo il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e, esclusi i casi in cui si applicano le disposizioni in materia di informazione del pubblico previste al Titolo III-bis della Parte seconda, le domande di autorizzazione e rinnovo per impianti di incenerimento e di coincenerimento sono rese accessibili al pubblico in uno o più luoghi aperti al pubblico, e comunque presso la sede del comune territorialmente competente, per un periodo di tempo adeguato e comunque non inferiore a trenta giorni, affinché chiunque possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'Autorità competente. La decisione dell'Autorità competente, l'autorizzazione e qualsiasi suo successivo aggiornamento sono rese accessibili al pubblico con le medesime modalità.

5. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità nominale di due o più Mg l'ora, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il gestore predispone una relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto che dovrà essere trasmessa all'Autorità competente che la rende accessibile al pubblico con le modalità di cui al comma 4. Tale relazione fornisce, come requisito minimo, informazioni in merito all'andamento del processo e delle emissioni nell'atmosfera e nell'acqua rispetto alle norme di emissione previste dal presente titolo.

6. L'Autorità competente redige un elenco, accessibile al pubblico, degli impianti di incenerimento e coincenerimento aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora.

7. Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonché della relazione di cui al comma 4 e degli elenchi di cui al comma 5 sono trasmesse, per le finalità di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).

**Articolo 237-octiesdecies*****Condizioni anomale di funzionamento***

1. L'Autorità competente stabilisce nell'autorizzazione il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera e nelle acque reflue depurate possono superare i valori limite di emissione autorizzati.

2. Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento.

3. Fatto salvo l'articolo 237-octies, comma 11, lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione, l'impianto di incenerimento o di coincenerimento o la linea di incenerimento può continuare ad incenerire rifiuti per più di quattro ore consecutive. La durata cumulativa del funzionamento in tali condizioni in un anno deve essere inferiore a sessanta ore. La durata di sessanta ore si applica alle linee dell'intero impianto che sono collegate allo stesso dispositivo di abbattimento degli inquinanti dei gas di combustione.

4. Per gli impianti di incenerimento, nei casi di cui al comma 1 e di cui al comma 2 qualora il gestore decide di ridurre l'attività, il tenore totale di polvere delle emissioni nell'atmosfera non deve in nessun caso superare i 150 mg/m<sup>3</sup>, espressi come media su 30 minuti. Non possono essere superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di Toc e CO di cui all'allegato 1, lettera A, punto 2 e 5, lettera b). Devono inoltre essere rispettate tutte le altre prescrizioni di cui agli articoli 237-octies e 237-nonies.

5. Non appena si verificano le condizioni anomale di cui ai commi 1 e 2, il gestore ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile all'Autorità di controllo. Analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.

**Articolo 237-noviesdecies*****Incidenti o inconvenienti***

1. Fatte salve le disposizioni della Parte sesta, di attuazione della direttiva 2004/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e esclusi i casi disciplinati all'articolo 29-undecies, in caso di incidenti o inconvenienti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore:

- a) deve informare immediatamente le Regioni, le Province e i Comuni territorialmente competenti;
- b) deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.



2. Ai fini del comma 1, le Regioni e le Province territorialmente competenti, diffidano il gestore ad adottare ogni misura complementare appropriata e necessaria per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o inconvenienti.

#### Articolo 237-vicies

##### *Accessi ed ispezioni*

1. I soggetti incaricati dei controlli sono autorizzati ad accedere in ogni tempo presso gli impianti di incenerimento e coincenerimento per effettuare le ispezioni, i controlli, i prelievi e i campionamenti necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera e in ambienti idrici, nonché del rispetto delle prescrizioni relative alla ricezione, allo stoccaggio dei rifiuti e dei residui, ai pretrattamenti e alla movimentazione dei rifiuti e delle altre prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e di tutte le altre prescrizioni contenute nel presente decreto.

2. Il proprietario o il gestore degli impianti sono tenuti a fornire tutte le informazioni, dati e documenti richiesti dai soggetti di cui al comma 1, necessari per l'espletamento delle loro funzioni, ed a consentire l'accesso all'intero impianto.

#### Articolo 237-unvicies

##### *Spese*

1. Le spese relative alle ispezioni e ai controlli, in applicazione delle disposizioni del presente Titolo, nonché quelle relative all'espletamento dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e per la verifica degli impianti sono a carico del titolare dell'autorizzazione, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalità di versamento da determinarsi, salvi i casi disciplinati dalla Parte seconda del presente decreto, con disposizioni regionali.

2. Fatto salvo il comma 1, le attività e le misure previste rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.

3. Dall'attuazione del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Articolo 237-duovicies

##### *Disposizioni transitorie e finali*

1. Gli impianti esistenti si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro il 10 gennaio 2016.

2. Per gli impianti esistenti, fermo restando l'obbligo a carico del gestore di adeguamento previsto al comma 1, l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione provvede all'aggiornamento della stessa secondo le norme regolamentari e tecniche stabilite dal presente decreto, in occasione del primo rinnovo, rilascio o riesame dell'autorizzazione ambientale, successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Per gli impianti esistenti che effettuano coincenerimento di rifiuti non pericolosi secondo le procedure semplificate di cui al Capo V, del Titolo I alla Parte quarta per i quali si effettui il rinnovo della comunicazione

prevista articoli dal predetto Capo V, resta fermo l'obbligo di adeguamento, a carico del gestore, previsto al comma 1.

4. Agli impianti di coincenerimento non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, con l'esclusione degli impianti che utilizzano rifiuti pericolosi, possono essere applicate le procedure semplificate di cui al Capo V, del Titolo I della Parte quarta. L'ammissione delle attività di coincenerimento dei rifiuti alle procedure semplificate è subordinata alla comunicazione di inizio di attività che dovrà comprendere, oltre a quanto previsto agli articoli 237-quinquies, comma 2, e 237-sexies, comma 1, la relazione prevista all'articolo 215, comma 3. Per l'avvio dell'attività di coincenerimento dei rifiuti la Regione chiede la prestazione di adeguata garanzia finanziaria a suo favore nella misura definita dalla Regione stessa e proporzionata alla capacità massima di coincenerimento dei rifiuti. L'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una ispezione preventiva, da parte della Provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della predetta comunicazione. Le ispezioni successive, da effettuarsi almeno una volta l'anno, accertano:

a) la tipologia e la quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di coincenerimento;

b) la conformità delle attività di coincenerimento a quanto previsto agli articoli 214 e 215, e relative norme di attuazione.

5. Nel caso in cui la Provincia competente per territorio, a seguito delle ispezioni previste al comma 4, accerta la violazione delle disposizioni stabilite al comma stesso, vieta, previa diffida e fissazione di un termine per adempiere, l'inizio ovvero la prosecuzione dell'attività, salvo che il titolare dell'impianto non provveda, entro il termine stabilito, a conformare detta attività alla normativa vigente.

6. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3, i gestori continuano ad operare sulla base del titolo autorizzatorio precedentemente posseduto.

7. Con riguardo agli impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208, nel caso in cui il titolo autorizzatorio di cui al comma 6 non preveda un rinnovo periodico entro il 10 gennaio 2015, entro tale data i gestori degli impianti di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti esistenti presentano comunque all'Autorità competente una richiesta di rinnovo del titolo autorizzatorio ai fini dell'adeguamento di cui al comma 1.

8. Per il recepimento di normative tecniche comunitarie di modifica degli allegati al presente Titolo si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa comunicazione ai Ministri della salute e delle attività produttive; ogni qualvolta la nuova normativa comunitaria preveda poteri discrezionali per la sua trasposizione, il decreto è adottato di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata".

(omissis)

**Articolo 29****Disposizioni transitorie***(omissis)*

4. Le disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 2005, 133, non trovano applicazione ai procedimenti di autorizzazione e di rinnovo avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

*(omissis)***Articolo 34****Abrogazioni***(omissis)*

2. Il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016.

**Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116**

**Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea - Stralcio**

*(Gu 24 giugno 2014 n. 144)**(omissis)***Articolo 14**

**Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010 - C 27/2010**

*(omissis)*

**8-quinquies.** Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze".

*(omissis)***NORME SECONDARIE**

**Decreto Ministero delle finanze 17 febbraio 1993**

**Modalità e termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al Consorzio obbligatorio degli oli usati**

*(Gu 18 marzo 1993 n. 64)*

Il Ministro delle finanze

di concerto con

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato

Il Ministro dell'ambiente

e

Il Ministro del tesoro

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, concernente attuazione delle direttive 75/439/Cee e 87/101/Cee, relative all'eliminazione degli oli usati;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 2 giugno 1992 con il quale è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio obbligatorio degli oli usati;

Decreta:

**Articolo 1**

1. Sono soggetti al pagamento del contributo previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del Dlgs 27 gennaio 1992, n. 95, gli oli lubrificanti di base e finiti, fiscalmente classificabili oli lubrificanti, immessi in consumo.

2. Si considerano immessi in consumo gli oli lubrificanti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine e, in caso d'esenzione, all'atto in cui gli oli lubrificanti vengono avviati alle destinazioni agevolate. Non si considerano immessi in consumo gli oli lubrificanti destinati a subire processi di trasformazione per la produzione di prodotti diversi dagli oli lubrificanti.

**Articolo 2**

1. Obbligato al pagamento di cui al precedente articolo 1 è l'esercente dell'impianto di produzione o di deposito fiscale per gli oli lubrificanti nazionali, estratti per l'immissione in consumo dei predetti impianti, e l'importatore per gli oli lubrificanti di provenienza estera, dichiarati per l'importazione definitiva.

**Articolo 3**

1. Gli esercenti degli impianti di produzione e dei depositi fiscali devono pagare il contributo nella misura e con le modalità stabilite dal Consorzio obbligatorio degli oli usati per tutti i quantitativi di oli lubrificanti immessi in consumo nel mese, entro il giorno 15 del mese successivo.

2. Le somme dovute devono essere riversate dal soggetto obbligato direttamente al Consorzio e devono riguardare le partite di oli lubrificanti estratti nel mese da ciascun impianto. Per ogni versamento il soggetto obbligato deve compilare apposita dichiarazione in triplice esemplare dalla quale devono risultare la

denominazione della ditta, sede e codice fiscale, l'indicazione dell'impianto di estrazione, l'ufficio finanziario che esercita la vigilanza sull'impianto, la quantità di oli lubrificanti immessi in consumo, il mese al quale si riferisce il versamento, gli estremi del versamento medesimo ed il relativo importo ed eventuali altri elementi richiesti dal Consorzio. La dichiarazione deve essere presentata, entro il giorno lavorativo successivo a quello stabilito per il versamento, al competente ufficio finanziario con allegata la ricevuta del versamento e due copie della stessa. L'ufficio finanziario attesta, sulla base delle proprie scritture, che la quantità di oli lubrificanti indicata nella dichiarazione corrisponde a quella immessa in consumo e trasmette il primo esemplare, con allegata la ricevuta del versamento, al Consorzio obbligatorio degli oli usati, trattiene il secondo esemplare con copia della ricevuta di versamento agli atti d'ufficio. Il terzo esemplare con l'altra copia della ricevuta viene restituito, debitamente vistati, alla ditta interessata.

**3.** Dalla ricevuta del versamento deve risultare la causale dello stesso, il mese al quale esso si riferisce, la quantità di oli lubrificanti immessi in consumo e la data della valuta per il beneficiario (non oltre il giorno 16 del mese).

**4.** In caso di mancato pagamento del contributo, gli uffici tecnici di finanza segnalano al Consorzio le ditte inadempienti per i provvedimenti di sua competenza.

#### Articolo 4

**1.** Gli importatori devono versare il contributo nella misura stabilita da Consorzio obbligatorio degli oli usati, per i quantitativi di oli lubrificanti importati, alla competente dogana con le stese modalità previste per tutti gli altri introiti doganali.

**2.** Si prescinde dalla riscossione del contributo per importi non superiori a mille lire relativi a ciascuna operazione d'importazione.

**3.** Le somme rimosse mensilmente dagli uffici doganali sono versare, a cura degli stessi, al Consorzio secondo le modalità stabilite dallo stesso Consorzio. Entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferiscono le riscossioni, gli uffici doganali inviano al Consorzio un'apposita distinta mensile dalla quale devono risultare la denominazione della ditta importatrice, sede e codice fiscale, la quantità di oli lubrificanti importati, l'importo dei contributi riscossi, gli estremi delle bollette d'importazione e gli estremi del versamento al Consorzio.

#### Articolo 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

### Decreto Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392

#### **Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati**

(Gu 25 luglio 1996 n. 173)

**NdR** - Il Dm 392/1996 non è operante nei confronti dei distributori di benzina perché con ordinanza 5 dicembre 1996, n. 1188, III ter Sezione, il Tar Lazio ne ha sospeso l'applicabilità nei confronti dei depositi esistenti presso i distributori di carburante "atteso che tale provvedimento assoggetta alla stessa disciplina impianti di stoccaggio di diversa natura e grandezza, ricomprendendo anche quelli presso i distributori di benzina".

Invece, fermo restando che la norma è obsoleta per molti aspetti sia tecnici che definitivi, si pone la questione se, essendo stato abrogato l'articolo 4, Dlgs 95/1992 che prevedeva l'emanazione del regolamento, si ritenga abrogato anche tale regolamento di cui al Dm 392/1996 pur in difetto di una sua abrogazione esplicita. Si ritiene che esso sia vigente ma non efficace, perché si tratta del delicato problema dell'invalidità derivata, che va risolto in base alla tradizionale distinzione, elaborata dal Consiglio di Stato (risalente a Ad. Plen., 19 ottobre 1955 n. 17), tra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante. Tale distinzione si fonda sulla diversa intensità che contraddistingue il nesso di presupposizione (o di derivazione) che intercorre tra l'atto presupposto e l'atto successivo. Il diverso e descritto *modus operandi* dell'illegittimità derivata dipende dall'intensità del legame intercorrente tra l'atto presupposto e l'atto consequenziale, nel senso che se il primo (articolo 4, Dlgs 95/1992, nel nostro caso) costituisce presupposto unico dell'atto successivo (Dm 392/1996, nel nostro caso), verrà in considerazione un'invalidità ad effetto caducante, diversamente, dovrà parlarsi di un'invalidità ad effetto viziante. In ragione di tale distinzione, si ritiene che il Dm 392/1996 sia stato caducato dall'intervenuta abrogazione dell'articolo 4, Dlgs 95/1992 che era l'atto presupposto. Per questi motivi, dunque, si ritiene che il Dm 392/1996 sia vigente ma non efficace.

Tuttavia, ad oggi, il Dm 392/1996 ha continuato ad essere richiamato da provvedimenti successivi; pertanto, nonostante non si concordi con il fatto che tale Dm sia efficace, non se ne può non constatare l'utilizzo continuativo in ragione della ritenuta vigenza ed efficacia da parte del Legislatore che, a vario titolo, continua a richiamarlo. Infatti, esso è citato nei seguenti provvedimenti successivi alla versione originale del Dlgs 152/2006 e precisamente:

1) Dm 29 gennaio 2007 ("Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59") per la rigenerazione degli oli usati le Bat ivi contenute con riguardo alla disciplina dell'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) fanno riferimento al Dm 392/1996;

2) Dm 8 aprile 2008 ("Disciplina dei centri di raccolta

dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche"), dove si stabilisce che il deposito dei rifiuti rappresentati da oli minerali usati all'interno dei centri di raccolta comunali "deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs 95/1992 e succ. mod., e al Dm 392/1996."

3) l'articolo 216-bis comma 7, Dlgs 152/2006 (come aggiunto dal Dlgs 205/2010) stabilisce che un regolamento del Governo definirà le norme tecniche per la gestione di oli usati in conformità a tale articolo 216-bis. Fino ad allora, però, "le Autorità competenti possono autorizzare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, le operazioni di rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella 3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro PCB/PCT".

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con

Il Ministro dell'ambiente

e

Il Ministro della sanità

Visto l'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e d), e commi 3 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 1964 del 4 aprile 1996;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - n. 1/1.4/31890/4.13.86 del 29 aprile 1996;

Adotta il seguente regolamento:

## Articolo 1

### **Percentuale massima di acqua**

1. La percentuale massima di acqua oltre la quale i composti vanno classificati miscela oleosa ai fini del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e del presente regolamento, è determinata nella misura del quindici per cento in peso.

2. Per calcolare la percentuale di acqua contenuta negli oli usati il prelievo dei campioni e le analisi sono eseguiti in conformità alle specifiche di cui all'articolo 5, comma 1, ed alle tabelle 1 e 2 dell'allegato A al presente regolamento.

## Articolo 2

### **Requisiti degli impianti di stoccaggio presso il detentore**

1. Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 95/1992 degli oli usati e degli eventuali filtri usati devono essere dotati di recipienti con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle

caratteristiche di pericolosità degli oli usati contenuti.

2. I recipienti di cui al comma 1 devono inoltre essere provvisti di:

a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;

d) apposita etichettatura che ne identifichi il contenuto.

3. Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di capacità superiore a 500 litri devono avere caratteristiche tali da soddisfare quanto previsto nell'allegato C al presente regolamento.

4. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio, sono tenuti ad esporre, ove non altrimenti indicato, una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato, disperdendolo nell'ambiente, ed a conferirlo nell'apposito centro di stoccaggio.

## Articolo 3

### **Requisiti per il rilascio di autorizzazioni alla raccolta**

1. Le autorizzazioni alla raccolta di oli usati sono rilasciate su domanda degli interessati, inoltrata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 95/1992, ad imprese che:

a) detengano, abbiano diritto di utilizzare a qualsiasi titolo e gestiscano almeno un automezzo rientrante fra i tipi e con i requisiti definiti nell'allegato B ovvero un deposito per lo stoccaggio degli oli usati che presenti i requisiti previsti nell'allegato C;

b) diano prova di conoscere le problematiche della raccolta degli oli usati, anche in relazione alla corretta eliminazione delle varie tipologie di lubrificanti, tramite presentazione di un progetto che, con riferimento ai dati inerenti l'immissione al consumo e la raccolta sul territorio per il quale l'autorizzazione è richiesta, individui i limiti entro i quali la raccolta stessa può essere incrementata e descriva le modalità di raccolta ritenute idonee al fine di conseguire l'incremento ipotizzato;

c) abbiano titolari o rappresentanti legali, nonché gli eventuali loro procuratori generali o speciali, in possesso di certificati generali penali in cui non siano registrate condanne per reati consistenti in atti od omissioni che abbiano comportato inquinamento dell'ambiente;

d) offrano di dare, ancorché con efficacia condizionata al conseguimento dell'autorizzazione, e di mantenere per tutta la durata dell'autorizzazione stessa, idonea garanzia (quale fidejussione bancaria, polizza assicurativa, fidejussione personale dei soci e di altre società del medesimo gruppo) a copertura dei rischi e per i limiti massimi di garanzia indicati ai commi 2 e 3.

2. La garanzia di cui al comma 1, lettera d), deve essere offerta per i seguenti rischi:



a) con riferimento ai complessi d'impianti o macchine di cui al comma 1, lettera a), rischi di responsabilità civile in generale e di spandimento ed incendio in particolare fino alla concorrenza di L. 4.000.000 per metro cubo di capacità degli automezzi e di L. 300.000 per metro cubo di capacità geometrica dei depositi per i quali l'autorizzazione è richiesta;

b) rischio derivante dall'obbligo, sancito dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del Dlgs n. 95/1992 di rimborsare i costi dell'eliminazione delle miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e di quelli contaminati, come definiti all'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo, fino alla concorrenza di L. 200.000.000.

**3.** I limiti di garanzia di cui al comma 2 s'intendono riferiti a ciascun evento dannoso, senza alcuna ulteriore limitazione; i loro importi sono determinati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono soggetti ad aggiornamento in proporzione alle variazioni dell'indice mensile del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica - Istat, assumendo a base l'indice del mese di entrata in vigore del presente regolamento. L'aggiornamento è calcolato all'atto dell'emissione della garanzia con riferimento all'ultimo indice pubblicato dall'Istat prima della detta data di emissione e, successivamente, di anno in anno, in base a specifica previsione contenuta nella polizza stessa.

**4.** Le imprese di cui al comma 1 devono altresì assumere gli impegni previsti ai commi 5 e 6.

**5.** Per le partite di olio usato raccolte o cedute da impresa raccoglitrice per le quali non sussistano gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 95/1992 ovvero risulti dalle dichiarazioni anzidette un pregresso utilizzo in lavorazioni industriali rispetto alle quali sia prevista la presunzione di tossicità ai sensi della deliberazione dell'apposito Comitato interministeriale in data 27 luglio 1984 per la prima applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, l'impresa interessata deve assumere i seguenti impegni:

a) procedere, per ciascuna partita, in contraddittorio con il cedente, a prelevare e conservare i campioni con le modalità previste all'allegato A, tabella 1, salvi i casi di impossibilità tecnica o eccessivo onere economico;

b) successivamente stivare in modo separato dagli altri oli usati le anzidette partite con facoltà di miscelarle fra loro ferma la responsabilità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 95/1992; in nessun caso è ammessa tale miscelazione fra gli oli usati per i quali sussista presunzione di tossicità;

c) prima del trasferimento ad altri soggetti legittimati a riceverle, sottoporre uno dei campioni di cui alla lettera a), ovvero, in caso di esercizio della facoltà di miscelare, di cui alla lettera b), un campione della miscela prelevato con le medesime modalità, alle

analisi previste all'allegato A, per verificare che sussistano le caratteristiche che rendono l'olio contaminato ovvero le condizioni per il trattamento.

**6.** L'impresa interessata deve altresì assumere i seguenti impegni:

a) prelevare, in contraddittorio con il cessionario ed in conformità a quanto previsto all'allegato A, tabella 1, e conservare campioni di tutti i carichi di olio usato prima della loro consegna al Consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla loro eliminazione;

b) in caso di cessione degli oli usati alle imprese autorizzate alla eliminazione provvedere, preventivamente alla consegna, a sottoporre uno dei campioni prelevati ai sensi della lettera a) alle analisi di cui all'allegato A, tabelle 2 o 3 o, nel caso in cui l'olio usato sia destinato alla eliminazione per combustione, a quelle previste all'allegato A, tabella 2 e tabella 4 o 5, secondo che si tratti di oli usati o di miscele oleose, trasmettendo immediatamente copia del certificato di analisi al Consorzio obbligatorio degli oli usati unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 95/1992;

c) tenendo conto delle priorità previste all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 95/1992, perfezionare la cessione alle imprese autorizzate alla eliminazione nel rispetto dei valori limite previsti per ciascuna analisi nelle tabelle dell'allegato A e, pertanto: nel caso in cui l'olio usato risulti idoneo per il trattamento solo tramite rigenerazione o solo tramite combustione, non cederlo per il trattamento per il quale risulta idoneo; nel caso risulti inidoneo ad ambedue i tipi di trattamento, ma non contaminato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 95/1992, provvedere al suo stoccaggio separato e cederlo per la distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982; nel caso risulti contaminato, provvedere al suo stoccaggio separato ed avviarlo allo smaltimento in conformità di quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

**7.** Ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 11, comma 10, lettera c), del decreto legislativo n. 95/1992, il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta al Consorzio obbligatorio degli oli usati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo e ad imprese che hanno in deposito oli usati ceduti al Consorzio obbligatorio degli oli usati o che operano per suo conto ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del medesimo decreto legislativo è subordinato al possesso dei requisiti di cui al presente articolo in quanto applicabili ed è subordinato all'assunzione, all'atto della domanda, dell'impegno di procedere al campionamento e alle analisi di cui all'allegato A, secondo la tipologia ed il tipo di trattamento, per tutti gli oli usati ricevuti dalle imprese di raccolta.

**8.** Sono peraltro autorizzati ad eseguire il trasporto di oli usati gli automezzi autorizzati al trasporto di rifiu-

ti speciali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che rispondano ai requisiti previsti all'allegato B.

9. Lo stoccaggio provvisorio di oli usati, di emulsioni oleose e di filtri olio usati deve essere effettuato in conformità all'allegato C.

#### Articolo 4

##### **Requisiti tecnici per il rilascio di autorizzazioni alla eliminazione**

1. Ai fini dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 95/1992 e fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo, alla domanda di concessione di cui all'articolo 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, deve essere allegata una dichiarazione resa ai sensi della legge 15 gennaio 1968, n. 15, corredata da idonea relazione tecnica, attestante il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento.

2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati dei seguenti requisiti:

- a) stoccaggio conforme all'allegato C;
- b) linea di pretrattamento per la separazione dell'acqua, dei componenti leggeri e del gasolio;
- c) linea di trattamento degli oli disidratati per la separazione dei residui asfaltici ed eventualmente dell'olio combustibile; non è ammesso il trattamento con acido forte dei nuovi impianti;

|                                                                                                                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - polveri totali                                                                                                                                                      | 100 mg/Nm <sup>3</sup> |
| - carbonio organico totale                                                                                                                                            | 50 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| - composti inorganici gassosi del cloro espressi come Hci                                                                                                             | 30 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| - composti inorganici gassosi del fluoro espressi come Hf                                                                                                             | 5 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| - idrocarburi policiclici aromatici                                                                                                                                   | 0.1 mg/Nm <sup>3</sup> |
| - Pcb/Pct                                                                                                                                                             | 0.1 mg/Nm <sup>3</sup> |
| - Pcdd+Pcdf (come diossina equivalente calcolata come nell'allegato 1 della proposta di direttiva Cee 92/C 130/01, pubblicata nella Guce n. C.130 del 21 maggio 1992) | 0.1 mg/Nm <sup>3</sup> |

d) linea di finissaggio per l'ottenimento di olio base lubrificante rigenerato;

e) stoccaggio ed eventuale trattamento dei prodotti, dei sottoprodotti e dei residui;

f) stoccaggio ed eventuale trattamento dei rifiuti;

g) sistemi di captazione e convogliamento dei gas incondensabili o comunque contenenti vapori di idrocarburi provenienti dalle varie sezioni produttive o dagli sfiati di serbatoi o vasche contenenti prodotti o materie prime olfattivamente moleste ad un termodistruttore o ad un forno di processo che deve assicurare in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione, CO<sub>2</sub>/(CO+CO<sub>2</sub>), minima del 99% e rispettare i seguenti limiti di emissione alle condizioni previste nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le stesse tipologie di impianti:

Per gli altri inquinanti si applicano i valori di emissione fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988;

h) per gli impianti nuovi, i vapori degli idrocarburi e degli sfiati di cui alla lettera g) devono essere abbattuti con un termodistruttore;

i) il trattamento di neutralizzazione degli effluenti gassosi contenenti inquinanti acidi;

l) convogliamento delle acque di processo ad un impianto di termodistruzione autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica n. 915/1982 ovvero ad un trattamento, prima dello scarico all'esterno, costituito almeno dalle seguenti fasi:

- strippaggio con vapore;
- disoleazione;
- ossidazione biologica;
- chiarificazione;
- filtrazione su sabbia.

Inoltre in detti impianti possono essere sottoposti a trattamento di rigenerazione solo gli oli usati che, in base alle analisi eseguite a norma dell'articolo 3 presentino parametri con valori nei limiti prescritti dalla tabella 3 dell'allegato A sono fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 95/1992.

3. Ai fini della combustione di oli usati, gli impianti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, devono possedere i seguenti requisiti tecnici in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 95/1992:

a) essere muniti di apparati per il controllo in continuo delle percentuali di ossigeno, di monossido di carbonio e della temperatura dell'effluente gassoso;

b) essere dotati di sistemi di alimentazione automatica del combustibile, di un abbattimento significativo delle polveri e di regolamentazione automatica del rapporto aria-combustibile anche nelle fasi di avviamento;

c) avere capacità significativa di fissazione e/o abbattimento degli inquinanti acidi forti (acidi alogenidrici, SO<sub>2</sub>);

d) rispettare i seguenti valori limite di emissione nell'effluente gassoso, calcolati come indicato nell'allegato A del decreto legislativo n. 95/1992 e per quanto attiene il valore di emissione della diossina equivalente, con riferimento all'allegato 1 della proposta di direttiva Ce 92/C 130/01, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea n. C 130 del 21 maggio 1992:

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| - idrocarburi policiclici aromatici       | 0,1 mg/Nm <sup>3</sup> |
| - Pcdd + Pcdf (come diossina equivalente) | 0,1 mg/Nm <sup>3</sup> |
| - Pcb/Pct                                 | 0,1 mg/Nm <sup>3</sup> |

e) per quanto attiene alle caldaie, garantire in tutte le condizioni di esercizio:

- temperatura della camera di combustione, non

inferiori a 950 °C, valore ridotto a 850 °C per impianti a letto fluido;

- efficienza di combustione,  $\text{CO}_2/(\text{CO}+\text{CO}_2)$ , non inferiore al 99%;

- tempo di permanenza dei fumi in camera di combustione non inferiore a 2 secondi;

- tenore di ossigeno nei fumi non inferiore al 4% in volume.

4. I riferiti impianti potranno avviare alla combustione solo oli usati che, in base alle analisi eseguite a norma dell'articolo 3, presentino parametri nei limiti previsti dall'allegato A, tabella 4, nonché miscele oleose che, in base alle dette analisi, presentino parametri nei limiti previsti dall'allegato A, tabella 5.

5. L'impresa che intende utilizzare oli o miscele oleose per la combustione in impianto autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è tenuta ad attestare nella dichiarazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 95/1992 il possesso dei requisiti ivi previsti, di quelli di cui al comma 3 del presente articolo, e la conformità dell'olio usato o della miscela oleosa da avviare alla combustione alle specifiche previste al comma 4.

6. Gli oli usati e le miscele oleose che, ancorché non contaminati, siano inidonei ad essere utilizzati nei processi di trattamento, sono eliminati in idonei impianti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. L'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, alla eliminazione degli oli usati è tenuta ad effettuare controlli ed ispezioni periodici, almeno annuali, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 95/1992. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, delle agenzie regionali e delle Province autonome di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modifiche dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

8. L'autorizzazione rilasciata alle imprese di rigenerazione e di combustione degli oli usati ai sensi del presente articolo, è considerata valida ai fini dell'importazione degli oli usati secondo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 5, trattino 4, del regolamento (Cee) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993.

## Articolo 5

### Metodi di analisi

1. I metodi e gli strumenti da utilizzare per eseguire le analisi previste all'allegato A, nonché i relativi coefficienti di riproducibilità sono quelli descritti nell'allegato D.

2. I certificati di analisi, rilasciati e sottoscritti da soggetto abilitato alla professione ai sensi della vigente normativa su modelli conformi agli allegati E1 ed E2, debbono comunque attestare in modo specifico, a pena d'inefficacia, che l'analista ha utilizzato il metodo, impiegato gli strumenti e riscontrato il coefficiente di riproducibilità previsti dall'allegato D rispetto all'analisi eseguita.

3. Aggiornamento periodico dei metodi di analisi per l'adeguamento al progresso tecnico può procedersi con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità. Tutte le altre modifiche al presente regolamento sono adottate con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 95/1992.

## Articolo 6

### Dati sulla situazione della raccolta e dell'eliminazione

1. Il ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, previa comunicazione ai ministeri dell'ambiente e della sanità, redige ed inoltra alla Commissione dell'Unione Europea ogni tre anni una relazione concernente i dati relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati, nonché le esperienze fatte ed i risultati acquisiti in sede di applicazione della normativa vigente con le modalità e nei termini previsti dalla direttiva n. 91/692/Cee concernente la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente. La prima relazione contempla il periodo dal 1995 al 1997 compreso e deve essere trasmessa alla Commissione entro nove mesi dal periodo di tre anni da essa contemplato.

2. Al fine di consentire il regolare espletamento delle attività di comunicazione di cui al comma 1 e di controllo sull'applicazione della normativa sugli oli usati, il Consorzio obbligatorio degli oli usati trasmette annualmente, entro il 30 giugno di ogni anno, al ministero dell'ambiente ed al ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, i seguenti dati e notizie accompagnati da adeguata relazione illustrativa suddivisi per tipologia:

- a) risultati di studi eseguiti in tema di organizzazione della raccolta e di metodologie di eliminazione degli oli usati;
  - b) quantità delle basi lubrificanti nuove rigenerate annualmente immesse al consumo nel territorio italiano;
  - c) quantità degli oli usati raccolti annualmente in ciascuna Regione, loro origine ed utilizzo quale risultante della documentazione acquisita;
  - d) quantità degli oli usati avviati al trattamento tramite rigenerazione e tramite combustione, nonché di quelli inidonei ad ambedue i tipi di trattamento avviati ad altri tipi di distruzione innocua o immagazzinamento permanente distinti per tipologia;
  - e) quantità degli oli usati raccolti risultati contaminati e modalità della loro distruzione;
  - f) dati economici e statistici relativi;
  - g) ogni altro dato o notizia richiesto ai fini degli adempimenti di cui al comma 1;
  - h) i dati previsionali sulle quantità di oli usati da avviare alla rigenerazione, alla combustione ed allo smaltimento, tenendo conto delle priorità previste all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 95/1992.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, gli altri soggetti interessati alle attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati devono provvedere agli adempimenti per essi rispettivamente previsti dai commi 4, 5, 6, 7 e 8.

4. Le Regioni, ed, ove a ciò delegate, le Province sono tenute a trasmettere, all'atto della loro emissione, in copia al ministero dell'industria commercio ed artigianato le autorizzazioni da essa rilasciate per la raccolta e la eliminazione degli oli usati.

5. La comunicazione del detentore, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 95/1992, redatta in conformità allegato F, deve comunque contenere:

- a) estremi di identificazione del detentore, sua residenza o sede legale;
- b) quantitativo di olio usato ceduto;
- c) data della consegna;
- d) estremi di identificazione della ditta raccoglitrice cessionaria;
- e) origine dell'olio usato, suo utilizzo identificato in conformità agli standard previsti dall'allegato E e dichiarazione di non aver miscelato gli oli con altri reflui;
- f) estremi del registro di carico e scarico di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 95/1992, nonché pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione.

6. La comunicazione dell'impresa autorizzata alla raccolta, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 95/1992, redatta in conformità all'allegato F, deve comunque contenere:

- a) estremi di identificazione dell'impresa dichiarante, sua sede legale, estremi dell'autorizzazione, del registro di carico e scarico, nonché pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione;
- b) estremi di identificazione dei detentori originari dell'olio usato ricevuto.

7. Nel caso in cui il detentore di cui al comma 6, lettera b), sia impresa industriale che produce un quantitativo superiore ai trecento litri annui di oli usati, la comunicazione dell'impresa autorizzata alla raccolta deve altresì contenere:

- a) estremi dei registri di carico e scarico del detentore, nonché pagina e numero dell'operazione ivi annotata;
- b) copia della relativa comunicazione del detentore prevista al comma 5;
- c) in caso di utilizzo degli oli per lavorazioni per le quali sussiste la presunzione di tossicità ai sensi della deliberazione dell'apposito Comitato interministeriale in data 27 luglio 1984 per la prima applicazione dell'articolo 4 del Dpr n. 915/1982, copia del relativo certificato di analisi.

8. La comunicazione dell'impresa autorizzata alla eliminazione, prevista dall'articolo 7, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 95/1992, redatta in conformità all'allegato G, deve comunque contenere:

- a) estremi di identificazione dell'impresa che effettua l'eliminazione, sua residenza o sede legale, estremi dell'autorizzazione della quale è munita, del suo registro di carico e scarico, nonché pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione;
- b) estremi di identificazione del raccoglitore che ha ceduto gli oli usati, sua residenza o sede legale, partita Iva, estremi dell'autorizzazione della quale è munito, del suo registro di carico e scarico, nonché pagina e nume-

ro dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione;

c) copia dei certificati delle analisi eseguite su ogni partita prima dell'avvio alla loro eliminazione.

#### **Allegato A**

#### **Metodo di campionamento, analisi del contenuto di acqua e altri parametri da sottoporre ad analisi**

**Tabella 1**

Metodo di campionamento dell'olio usato

|                               |                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normativa:                    | Nom 1/86 (Iso 3170 - Uni 20015) - Astm D 270 e Nom 2 (Iso 3171 - Uni 20057)                                                                 |
| Numero campioni da prelevare: | 3 campioni da 1 lt riempito per 4/5 (800 gr), dei quali uno da consegnare alla parte in contraddittorio della quale il prelievo è eseguito. |
| Conservazione dei campioni:   | Con forti quantità di acqua i campioni devono essere conservati in frigorifero (0°- 4 °C) max per 60 giorni.                                |

**Tabella 2**

Metodo analisi contenuto acqua

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Normativa:                 | Nom 7-70/Astm D.95 |
| Calcolo della percentuale: | in base al peso    |

**Tabella 3**

Parametri da sottoporre ad analisi, metodi di analisi e valori minimi massimi consentiti per l'eliminazione tramite rigenerazione

| Parametri                    | Metodi                 | Valori             |
|------------------------------|------------------------|--------------------|
| Densità a 15°                | Nom 42-83/Astm D 1298  | max 0,920 Kg/l     |
| Sedimenti totali             | Nom 112-71/Astm D 2273 | max 3,0% in peso   |
| Viscosità                    | Nom 46-71/Astm D 445   | min 1,8 °E a 50 °C |
| Pcb/Pct                      | Cei 10/19/Astm D 4059  | max 25 mg/Kg       |
| Cloro totale                 | Nom 98-72/Astm D 1317  | max 0,5% peso      |
| Zolfo                        | Nom 97-80/Astm D 1552  | max 1,50% in peso  |
| Diluenti                     | Nom 39-90/Astm D 322   | max 5,0% in volume |
| Piombo+zinco                 | Irsa 64 (N. 10)        | max 4.000 mg/kg    |
| Cadmio+cromo+ni chel+vanadio | Irsa 64 (N. 10)        | max 50 mg/kg       |
| (*) N.o neutralizzazione     | Nom 86-88/Astm D 664   | max 3,5 mg Koh/g   |
| (*) N.o saponificazione      | Nom 81-71/Astm D 94    | max 18,0 mg Koh/g  |

(\*) Determinazioni da eseguirsi sul campione dopo aver proceduto alla perdita per riscaldamento (Astm D.3607)  
L'olio non deve inoltre contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al Dpr 915/82 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare rifiuto tossico nocivo ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale del 27/07/1984.



**Tabella 4**  
Parametri da sottoporre ad analisi, metodi di analisi e valori massimi e minimi consentiti per l’eliminazione di oli usati tramite combustione

| Parametri                                    | Metodi                     | Valori                           |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Densità a 15 °C                              | Nom 42-83/Astm D 1298      | max 0,980 Kg/l                   |
| Sedimenti totali                             | Nom 112-71/Astm D 2273     | max 3,0% peso                    |
| Pcb/Pct                                      | Cei 19/19 - Astm D 4059    | max 25 mg/Kg                     |
| Infiammabilità Cleveland                     | Nom 83/71 - Astm D 92      | min. 90 °C                       |
| Metalli:<br>Assorbimento atomico             |                            |                                  |
| - Cromo<br>- Cadmio<br>- Vanadio<br>- Nichel | (*) Metodo Irsa 64 (n. 10) | max 100 mg/Kg                    |
| - Piombo<br>- Rame                           | " " " "<br>" " " "         | max 2.000 mg/Kg<br>max 500 mg/Kg |
| - Cloro totale                               | Nom 98-72/Astm D 1317      | max 0,60% peso                   |
| - Fluoro                                     | " " " "                    | Tracce                           |
| - Zolfo                                      | Nom 97-80/Astm D 1552      | max 1,50% peso                   |
| - Ceneri                                     | Nom 12-88/Astm D 482       | max 1,50% peso                   |
| (*) Irsa Quaderno 64 vol. 3° n. XX           |                            |                                  |

L’olio non deve inoltre contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell’allegato al Dpr 915/82 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare rifiuto tossico nocivo ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984.

**Tabella 5**  
Parametri da sottoporre ad analisi, metodi di analisi e valori massimi per l’eliminazione delle miscele oleose (comprese le emulsioni) tramite combustione.

Fase oleosa:

| Parametri       | Metodi                | Valori         |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| Densità a 15 °C | Nom 42-83/Astm D 1298 | max 0,980 Kg/l |
| Pcb/Pct         | Cei 10-19/Astm D 4059 | max 25 mg      |
| Cloro totale    | Nom 98-72/Astm D 1317 | max 0,6% peso  |
| Diluenti        | Nom 39-90/Astm D 322  | max 5,0% vol.  |
| Fluoruri        | Nom 98-72/Astm D 1317 | Tracce         |
| Zolfo           | Nom 97-80/Astm D 1552 | max 1,5% peso  |
| Ceneri          | Nom 12-88/Astm D 482  | max 1,5% peso  |

**Metalli: Assorbimento atomico**

|                                              |                            |                 |
|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| - Cromo<br>- Cadmio<br>- Vanadio<br>- Nichel | (*) Metodo Irsa 64 (n. 10) | max 100 mg/Kg   |
| - Piombo                                     | " " " "                    | max 2.000 mg/Kg |
| - Rame                                       | " " " "                    | max 500 mg/Kg   |
| - Ph                                         |                            | min 5           |
| - % olio                                     | Nom 7-70/Astm D.95         | riportare dato  |
| - Sedimenti totali                           | Nom 112-71/Astm D.2273     | riportare dato  |
| (*) Irsa Quaderno 64 vol. 3° n. XX           |                            |                 |

L’olio non deve inoltre contenere né essere contaminato dalle sostanze elencate nell’allegato al Dpr 915/82 in quantità e/o concentrazioni tali da farlo classificare rifiuto tossico nocivo ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984.

**Allegato B**  
***Requisiti degli automezzi addetti alla raccolta***

**1. Modalità**  
La raccolta di olio usato ed emulsioni oleose può essere effettuata:  
- con autobotte;  
- con cassonato e contenitori mobili di varia capacità.  
È ammesso l’impiego di contenitori mobili anche non metallici di qualsiasi forma e capacità: se realizzati in materiale non metallico, dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla **legge** 121 del 27.3.69, successivi aggiornamenti e relative circolari d’attuazione.  
I contenitori mobili o le cisterne, non dovranno mai essere riempiti totalmente: debbono presentare una quota di volume vuoto per assorbire eventuali dilatazioni, pari ad almeno il 3% della totale capacità.  
I contenitori, sia fissi che mobili, dovranno sempre viaggiare ben chiusi. Sono vietate operazioni di travaso al di fuori delle aree attrezzate, se non in caso di assoluta necessità ed emergenza. La raccolta di olio usato o emulsioni oleose deve essere effettuata esclusivamente per aspirazione dai contenitori di stoccaggio dei detentori.  
Sono vietate altre modalità di travaso che comportino rischi di spandimento. Nella operazione di travaso, predisporre accorgimenti che permettano di ritenere gocciolamenti accidentali (materiale oleoassorbente ecc.).  
L’operazione di aspirazione deve preferibilmente essere effettuata con manichetta avente terminale rigido da inserire nel contenitore da vuotare; eventuali giunzioni dovranno essere effettuate con giun-

ti filettati o attacchi rapidi unificati evitando giunzioni precarie.

La raccolta di filtri usati deve essere effettuata utilizzando specifici contenitori evitando trasferimenti di filtri sfusi da un contenitore all'altro.

## 2. Automezzi

Gli automezzi adibiti alla raccolta di olio usato o emulsioni oleose debbono:

a) essere corredati dei contrassegni, attrezzature e quant'altro previsto dal Regolamento d'attuazione del Testo Unico 15.6.59 Dpr 420/59 e successivi aggiornamenti, per prodotti di classe IIIa, ivi inclusa, indipendentemente dalla quantità trasportata, la certificazione di idoneità di cui all'articolo 356 del detto Regolamento, nonché di quanto indicato nel Dm 31 luglio 1934 Titolo VI per il trasporto di oli minerali;

b) avere a bordo una scheda di istruzione per l'autista in cui siano elencati i provvedimenti da prendere nel caso di spandimento accidentale di prodotto e/o di principio o rischio d'incendio come prescritto dall'articolo 371 del detto Testo unico;

c) se adibiti alla raccolta di olio usato in recipienti mobili, sia metallici che non metallici, o di filtri olio usati, dovranno avere il cassone ad effettiva tenuta stagna per contenere eventuali sbandamenti ed essere dotati di adeguata attrezzatura di sollevamento.

Tali caratteristiche dovranno essere riportate nella certificazione di idoneità;

d) essere attrezzati con apparecchiature che permettano l'aspirazione del prodotto;

e) avere a bordo materiale oleoassorbente e relative specifiche d'uso, nelle tipologie di più ampio impiego, per intervenire nel caso di piccoli sbandamenti. Tutte le attrezzature, in particolare valvole di intercettazione e manichette debbono essere tenute in buono stato di conservazione ed efficienza: l'efficienza delle manichette deve essere periodicamente accertata secondo le specifiche del fornitore. Dovrà essere istituita una scheda per ogni manichetta in cui il titolare della autorizzazione riporterà i dati da lui verificati, i valori riscontrati, la data della verifica: la scheda dovrà sempre essere presente sul mezzo.

## Allegato C

### Caratteristiche dei depositi per stoccaggio

#### 1. Caratteristiche generali dei depositi

1. Caratteristiche generali dei depositi.

a) I depositi adibiti allo stoccaggio e movimentazione di olio usato, emulsioni oleose, filtri olio usati, debbono disporre di un piazzale di ampiezza tale da permettere la agevole manovra degli automezzi utilizzati.

b) Tutta l'area del deposito deve essere delimitata da recinzione preferibilmente in muratura con altezza all'esterno del deposito minima di m 2,50.

c) Tutte le aree interne, sia adibite ad attività di travaso che di transito o parcheggio, debbono essere pavimentate e drenate.

d) I depositi adibiti allo stoccaggio e movimentazione di olio usato o emulsioni oleose debbono disporre di almeno un serbatoio per lo stoccaggio di prodotto contaminato.

e) Per quanto non espressamente indicato nel presente decreto, si applicano le norme di sicurezza indicate nel Dm 31 luglio 1934 e successivi aggiornamenti per l'immagazzinamento di oli minerali.

#### 2. Potenzialità del deposito

La quantità complessiva degli oli o emulsioni oleose che può trovarsi contemporaneamente nell'ambito del deposito (potenzialità reale), non può in nessun caso essere superiore alla capacità geometrica totale dei serbatoi (potenzialità geometrica). Detta Pr la potenzialità reale e Pg quella geometrica, sarà:

$$Pr \leq 0,9 \times Pg$$

#### 3. Serbatoi

I serbatoi adibiti allo stoccaggio di olio usato o emulsioni oleose debbono essere:

a) fissi: è esclusa la possibilità di stoccaggio di olio usato o emulsioni oleose in recipienti mobili di qualsiasi tipo e capacità;

b) realizzati in acciaio;

c) fuori terra o interrati: se interrati i serbatoi debbono essere contenuti in un cassone in c.s. totalmente ispezionabile;

d) posti su apposito basamento realizzato in c.s.;

e) equipaggiati con accessori che permettano:

- campionamento del prodotto contenuto e misurazione del relativo livello alle varie altezze (boccaporto di misurazione e campionatura, indicatore di livello esterno);

- esercizio e manutenzione: scale, passerelle, parapetti secondo norme antinfortunistiche, p.d'u.;

- il drenaggio dell'acqua eventualmente presente (scarico di fondo con valvola);

- la respirazione del serbatoio nelle fasi di movimentazione: sfiato libero munito di filtro a carbone attivo o sistema equivalente per il trattamento delle emissioni di sezione adeguata alle portate di movimentazione previste;

- la movimentazione del prodotto contenuto: su ciascuna tubazione deve essere installata valvola di intercettazione in acciaio direttamente sul serbatoio.

In nessun caso debbono essere utilizzati per lo stoccaggio anche provvisorio di olio usato, serbatoi in calcestruzzo.

Tutti i serbatoi fuori terra debbono essere contenuti in un bacino delimitato da muro di contenimento in c.s. di altezza tale da realizzare una capacità di contenimento pari a quella del serbatoio:

è ammessa l'installazione di più serbatoi in unico bacino, ad eccezione del serbatoio adibito allo stoccaggio di prodotto contaminato che deve essere installato in specifico bacino. Nel caso di più serbatoi in unico bacino, la capacità di contenimento dello stesso deve essere pari a 1/3 della capacità geometrica totale dei serbatoi contenuti, ma almeno pari a quella del serbatoio più grande.

Non sono ammessi argini in terra.

I bacini serbatoi debbono essere pavimentati in c.s. con accentuata pendenza verso sistema di canalette di drenaggio o pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa: una valvola di intercettazione deve essere installata all'esterno del bacino. Per la pavimentazione deve essere previsto trattamento superficiale di indurimento o ciclo di verniciatura con prodotti resistenti agli oli minerali.

Eventuali giunti sulla pavimentazione o sui muri di contenimento, debbono essere realizzati in materiale antisolvente. Sulle superfici esterne dei serbatoi (anche di quelli interrati), deve essere previsto idoneo trattamento anticorrosione.

Nel caso di più serbatoi posti in unico bacino, debbono essere rispettate le seguenti distanze minime tra serbatoi adiacenti:

- per serbatoi di  $C_g \geq 30 \text{ m}^3$  distanza minima di m 0,80
- per serbatoi di  $C_g > 30 \leq 150 \text{ m}^3$  distanza minima di 1,00
- per serbatoi di  $C_g > 150 \text{ m}^3$  distanza minima tra serbatoi di m 1,50.

I serbatoi fuori terra debbono essere posti a distanza minima dal muro di bacino:

$$D = H - h$$

dove:

- D = distanza in m del serbatoio dal muro di bacino
- H = altezza in m del serbatoio dal piano di campagna interno bacino
- h = altezza in m del muro di bacino misurato all'interno dello stesso.

#### 4. Impianto di movimentazione

L'impianto di movimentazione del prodotto all'interno del deposito deve essere del tipo fisso e realizzato con tubazioni in acciaio con giunti saldati o filettati e raccorderia flangiata o filettata pure in acciaio.

Le tubazioni debbono essere poste fuori terra su appositi sostegni: se interrate debbono essere contenute in cunicolo ispezionabile.

Le valvole di intercettazione debbono avere corpo in acciaio, sono escluse valvole in ghisa.

L'attraversamento dei muri di contenimento dei bacini con tubazioni deve essere realizzato con l'ausilio di appositi sistemi a tenuta.

Le tubazioni per la movimentazione di prodotto contaminato, debbono essere completamente separate dal rimanente impianto o segregate con dischi ciechi. Le pompe di movimentazione prodotto debbono

essere fisse ed installate su apposito basamento; un cordolo in c.s. di altezza minima di 10 cm per il contenimento di eventuali perdite accidentali deve essere previsto in corrispondenza della piazzola pompe. La piazzola sarà pavimentata in c.s. con trattamento superficiale come indicato per i bacini serbatoi.

Le pompe movimentazione non debbono mai essere installate all'interno dei bacini di contenimento serbatoi.

#### 5. Aree di travaso

Tutte le operazioni di travaso debbono essere effettuate in postazioni all'uopo predisposte e debitamente attrezzate. In particolare:

##### a) Carico Atb.

L'area di carico Atb deve essere pavimentata in c.s. con pendenza verso pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa;

la pavimentazione deve avere caratteristiche simili a quanto precisato per i bacini di contenimento. L'operazione di carico Atb deve sempre essere presidiata; deve inoltre essere possibile all'operatore procedere all'immediato arresto del flusso direttamente dalla sua postazione di lavoro.

##### b) Scarico Atb.

L'area di scarico Atb deve essere pavimentata in c.s. con pendenza verso pozzetti di raccolta collegati alla rete fognante oleosa e con caratteristiche simili a quanto detto per i bacini serbatoi.

##### c) Locali travaso.

I fabbricati (capannoni ecc.) adibiti ad operazioni di travaso, debbono avere:

- una pavimentazione realizzata in cemento con trattamento superficiale di indurimento o verniciatura con prodotti resistenti agli oli minerali;
- un sistema di drenaggio che garantisca il deflusso di eventuali colaticci verso un serbatoio di slop.

I fabbricati debbono al loro interno presentare postazioni di travaso specificamente attrezzate.

L'eventuale riscaldamento di detti fabbricati deve essere realizzato con caldaia posta all'esterno degli stessi.

Nel caso di fabbricati interamente tamponati, deve essere previsto impianto di ventilazione forzata per garantire un continuo ricambio d'aria.

Le operazioni di miscelazione lubrificanti e di separazione acqua-olio per riportare l'olio usato a specifica di contenuto in acqua come indicato all'art. 1, comma 1, e il recupero totale dell'olio dai filtri usati, dovranno essere effettuate in aree opportunamente attrezzate.

##### d) Contenitori mobili.

I contenitori vuoti adibiti al trasporto olio usato, o emulsioni oleose debbono essere stoccati in area posta sotto tettoia; se stoccati all'aperto, l'area relativa deve essere pavimentata in c.s. (con trattamento superficiale come già indicato per i bacini serbatoio) con pozzetti di drenaggio collegati alla rete fognante oleosa e delimitata da cordolo pure in c.s.

di h=5 cm minimo con tratti di raccordo per la movimentazione con carrelli elevatori.

## 6. Filtri olio usati

Lo stoccaggio di filtri olio usati deve essere effettuato in appositi contenitori a tenuta e posti sotto tettoia.

## 7. Rete fognante

I depositi adibiti allo stoccaggio anche provvisorio di oli usati, emulsioni oleose, filtri olio usati, debbono avere un sistema fognante costituito da una rete acque bianche e una rete acque oleose.

### a) Fognatura bianca.

Adibita alla raccolta delle acque provenienti dai pluviali delle coperture esistenti e dalle aree pavimentate non critiche collegata direttamente al circuito di smaltimento finale.

### b) Fognatura oleosa.

Adibita alla raccolta delle acque provenienti dalle aree a rischio (bacini serbatoi, aree di travaso, lavaggio automezzi, piazzola pompe, stoccaggio contenitori mobili all'aperto) completamente segregata dalla precedente e con un sistema finale di trattamento dimensionato per acque di prima pioggia e tale da garantire negli effluenti:

- le caratteristiche previste dalla tab. C della legge n. 319 del 10 maggio 1976 successive modifiche ed aggiornamenti nel caso di immissione in fognatura comunale e in assenza di prescrizioni più severe da parte degli Enti autorizzanti;

- le caratteristiche previste dalla tab. A della suddetta legge, nel caso di immissione in corsi d'acqua superficiali o pozzi perdenti autorizzati dagli Enti Locali.

I drenaggi di dette aree critiche (ad eccezione di eventuale lavaggio automezzi) se poste sotto tettoia, anziché nella rete fognante oleosa potranno essere convogliate in apposito serbatoio di Slop.

## Allegato D Metodi di analisi

|     |                            |                                                              |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1)  | Nom 1 - 86<br>Astm D 270   | Campionamento manuale                                        |
| 2)  | Uni 20057                  | Campionamento automatico in linea                            |
| 3)  | Nom 7 - 70<br>Astm D95     | Determinazione dell'acqua                                    |
| 4)  | Nom 42 - 83<br>Astm D1298  | Determinazione della densità                                 |
| 5)  | Nom 112 - 71<br>Astm D2273 | Determinazione dei sedimenti totali                          |
| 6)  | Nom 46 - 71<br>Astm D445   | Determinazione della viscosità                               |
| 7)  | Cei 10 - 19<br>Astm D4059  | Determinazione dei Pcb/Pct                                   |
| 8)  | Nom 98 - 72<br>Astm D1317  | Determinazione del cloro totale                              |
| 9)  | Nom 39 - 71<br>Astm D322   | Determinazione della diluizione                              |
| 10) | Astm D3607                 | Determinazione della perdita al riscaldamento                |
| 11) | Nom 86 - 88<br>Astm D664   | Determinazione del numero di neutralizzazione                |
| 12) | Nom 81 - 71<br>Astm D94    | Determinazione del numero di saponificazione                 |
| 13) | Nom 83 - 71<br>Astm D92    | Determinazione del punto infiammabilità nel vaso aperto      |
| 14) | Irsa n. 64                 | Integrazione alla metodica per la determinazione dei metalli |
| 15) | Nom 97 - 80<br>Astm D1552  | Determinazione dello zolfo                                   |
| 16) | Nom 12 - 88<br>Astm D482   | Determinazione delle ceneri                                  |



**Allegato E/1***Oli usati rigenerabili***OLI USATI RIGENERABILI****CERTIFICATO DI ANALISI N....****LABORATORIO CHIMICO**

.....

Provenienza :  
 Quantità :  
 Data di arrivo :  
 Bolla N.\* :  
 Data :  
 Classificazione:

| CARATTERISTICHE     | METODI DI ANALISI |             | UNITA' MISURA | RISULTATI | VALORI LIMITE |
|---------------------|-------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Acqua               | NOM 7-70          | ASTM D 95   | % peso        |           | max 15        |
| Densità a 15°C      | NOM 42-83         | ASTM D 1298 | Kg/l          |           | max 0,920     |
| Sedim. Totali       | NOM 112-71        | ASTM D 2273 | % peso        |           | max 3         |
| Viscosità a 50°C    | NOM 46-71         | ASTM D 445  | °E            |           | min 1,8,      |
| PCB/PCT             | CEI 10/19         | ASTM D 4059 | mg/KG         |           | max 25        |
| Diluenti            | NOM 39-90         | ASTM D 322  | % Vol.        |           | max 5         |
| N.* Neutralizz. (1  | NOM 86-71         | ASTM D 664  | mgKOH/g       |           | max 3,5       |
| N.* Saponificaz. (1 | NOM 81-71         | ASTM D 94   | mgKOH/g       |           | max 18        |
| Cloro totale        | NOM 98-72         | ASTM D 1317 | mg/KG         |           | max 5.000     |
| Pb + Zn             | IRSA 64 (10)*     |             | mg/KG         |           | max 4.000     |
| Cd + Cr + Ni + Va   | IRSA 64 (10)*     |             | mg/KG         |           | max 50        |
| Zolfo               | NOM 97            | ASTM D 1552 | % peso        |           | max 1,5       |

Data.....

**IL RESPONSABILE**

(Timbro e Firma)

1) Sul campione dopo prova perdita per riscaldamento  
 (ASTMD 3607)

IRSA Quaderno 65 Vol 3°, n. XX, pag. 10

**Allegato E/2***Oli usati e miscele per combustione***OLI USATI E MISCELE OLEOSE PER COMBUSTIONE****CERTIFICATO DI ANALISI N....****LABORATORIO CHIMICO**

.....

Provenienza :  
 Quantità :  
 Data di arrivo :  
 Bolla N.\* :  
 Data :  
 Classificazione:

| CARATTERISTICHE     | METODI DI ANALISI |             | UNITA' MISURA | RISULTATI | VALORI LIMITE |
|---------------------|-------------------|-------------|---------------|-----------|---------------|
| Acqua               | NOM 7-70          | ASTM D 95   | % peso        |           | rip. dato     |
| Densità a 15°C      | NOM 42-83         | ASTM D 1298 | Kg/l          |           | max 0,980     |
| Sedim. Totali       | NOM 112-71        | ASTM D 2273 | % peso        |           | max 3         |
| PCB/PCT             | CEI 10/19         | ASTM D 4059 | mg/KG         |           | max 25        |
| Diluenti            | NOM 39-90         | ASTM D 322  | % Vol.        |           | max 5         |
| N.* Neutralizz. (1  | NOM 86-71         | ASTM D 664  | mgKOH/g       |           | max 3,5       |
| N.* Saponificaz. (1 | NOM 81-71         | ASTM D 94   | mgKOH/g       |           | max 18        |
| Cloro totale        | NOM 98-72         | ASTM D 1317 | mg/KG         |           | max 6.000     |
| Pb + Zn             | IRSA 64 (10)*     |             | mg/KG         |           | max 2.000     |
| Cd + Cr + Ni + Va   | IRSA 64 (10)*     |             | mg/KG         |           | max 100       |
| Zolfo               | NOM 97            | ASTM D 1552 | % peso        |           | max 1,5       |
| Ceneri              | NOM 12            | ASTM D 482  | % peso        |           | max 1,5       |
| Inf. Cleveland      | NOM 83-71         | ASTM D 92   | °C            |           | min 90        |
| Fluoro              | NOM 98-72         | ASTM D 1317 | mg/kg         |           | tracce        |
| Rame                | " "               |             | mg/kg         |           | max 500       |

Data.....

IL RESPONSABILE

(Timbro e Firma)

1) Sul campione dopo prova perdita per riscaldamento  
 (ASTMD 3607)

IRSA Quaderno 64 Vol 3°, n. XX, pag. 10

**Allegato F**

Articolo 6 n. 1 Lettera c ed Articolo 7 n. 1 lettera d

|                                                                                                                  |  |                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>DETENTORE - RACCOGLITORE</b>                                                                                  |  | <b>BOLLA DI CONSEGNA</b> |  |
| Nom./Rag.Soc. _____<br>Sede Sociale _____<br>Cod.Fisc./P.IVA _____ Cat. _____<br>Autorizzaz. alla raccolta _____ |  | N° _____ del _____       |  |

  

| <b>VEETTORE</b><br>Nom./Rag.Soc. _____<br>Sede Sociale _____<br>Autorizzaz. _____<br>Cod.Fisc./P.IVA _____                                         | <b>DESTINATARIO:</b> Impresa di raccolta <input type="checkbox"/><br>Impresa di eliminaz. <input type="checkbox"/><br>Nom./Rag.Soc. _____<br>Sede Sociale _____<br>Autorizzaz. _____<br>Cod.Fisc./P.IVA _____<br>Luogo di dest. merce _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                   |         |         |         |        |                                |                                  |                                  |                                |                          |                                 |                                  |                          |                          |                                  |                                  |                                |                          |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>TRASPORTO</b><br>TARGA AUTOMEZZO: Motrice _____ Rimorchio _____<br>CONDUCENTE _____<br>PERCORSO _____<br>INIZIO TRASPORTO: Ora _____ Data _____ | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">Spedizione</th> <th style="width: 25%;">Resa</th> <th style="width: 25%;">Imballo</th> <th style="width: 25%;">Causale</th> </tr> <tr> <td>A mezzo</td> <td>Franco</td> <td><input type="checkbox"/> Sfuso</td> <td><input type="checkbox"/> Vendita</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Vettore</td> <td><input type="checkbox"/> Part.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> Trasf.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Mitten.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> Confer.</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Destin.</td> <td><input type="checkbox"/> Dest.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> Trattam.</td> </tr> </table> | Spedizione                     | Resa                              | Imballo | Causale | A mezzo | Franco | <input type="checkbox"/> Sfuso | <input type="checkbox"/> Vendita | <input type="checkbox"/> Vettore | <input type="checkbox"/> Part. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Trasf. | <input type="checkbox"/> Mitten. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Confer. | <input type="checkbox"/> Destin. | <input type="checkbox"/> Dest. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> Trattam. |
| Spedizione                                                                                                                                         | Resa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Imballo                        | Causale                           |         |         |         |        |                                |                                  |                                  |                                |                          |                                 |                                  |                          |                          |                                  |                                  |                                |                          |                                   |
| A mezzo                                                                                                                                            | Franco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Sfuso | <input type="checkbox"/> Vendita  |         |         |         |        |                                |                                  |                                  |                                |                          |                                 |                                  |                          |                          |                                  |                                  |                                |                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Vettore                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Part.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> Trasf.   |         |         |         |        |                                |                                  |                                  |                                |                          |                                 |                                  |                          |                          |                                  |                                  |                                |                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Mitten.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> Confer.  |         |         |         |        |                                |                                  |                                  |                                |                          |                                 |                                  |                          |                          |                                  |                                  |                                |                          |                                   |
| <input type="checkbox"/> Destin.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Dest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> Trattam. |         |         |         |        |                                |                                  |                                  |                                |                          |                                 |                                  |                          |                          |                                  |                                  |                                |                          |                                   |

  

| TIPO DI OLIO USATO                                                                                                                                                    | (in cifre) | QUANTITA' (KG) | (in lettere) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|
| MOTORI/INGR./TRASM.                                                                                                                                                   |            |                |              |
| INGRANAGGI<br>CUSCINETTI<br>LUBRIF.GEN.<br>TAGLIO (INTERI)<br>DEF. PLASTICA<br>ELETTROEROSIONE<br>DIATERMICI<br>EMULSIONI<br>SIST.IDRAULICI<br>TURBINE<br>COMPRESSORI |            |                |              |
| TRASFORMATORI                                                                                                                                                         |            |                |              |
| OLI INQUINATI (*)                                                                                                                                                     |            |                |              |
| <b>T O T A L E</b>                                                                                                                                                    |            |                |              |

  

NOTE: 1) Il detentore dichiara di non aver miscelato gli oli conferiti con altri reflui  
 2) Estremi registro di carico e scarico:

  

|      |                             |                            |                                |
|------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| DATA | TIMBRO E FIRMA<br>DETENTORE | TIMBRO E FIRMA<br>VEETTORE | TIMBRO E FIRMA<br>DESTINATARIO |
|------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|

  

(\*) Allegato certificato di analisi

**Allegato G***Comunicazione di avvenuta eliminazione di oli usati*

**COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ELIMINAZIONE DI OLI USATI**  
(D.LL. 95/92 - Art. 7 n° 2 lettera C)

**AL CONSORZIO OBBLIGATORIO  
DEGLI OLI USATI  
VIA DEL GIORGIONE 59  
00147 ROMA**

| IMPRESA DI ELIMINAZIONE |       | IMPRESA DI RACCOLTA |       |
|-------------------------|-------|---------------------|-------|
| Nom./Rag. Soc.          | _____ | Nom./Rag. Soc.      | _____ |
| Sede Sociale            | _____ | Sede Sociale        | _____ |
| Cod.Fisc./P.IVA         | _____ | Cod.Fisc./P.IVA     | _____ |
| Stabilimento            | _____ | Stabilimento        | _____ |
| Autorizzazioni          | _____ | Autorizzazioni      | _____ |
| Estremi Reg.            | _____ | Estremi Reg.        | _____ |

| TIPO DI OLIO USATO                                     | QUANTITA'<br>RICEVUTA (1)<br>(KG) | QUANTITA' ELIMINATA |                    |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
|                                                        |                                   | COMBUSTIONE         | RIGENERA-<br>ZIONE | TERMO-<br>DISTRUZIONE |
| MOTORI<br>INGRAN./TRASMISSIONI                         |                                   |                     |                    |                       |
| INGRANAGGI<br>CUSCINETTI<br>LUBRIF. GEN.               |                                   |                     |                    |                       |
| TAGLIO (INTERI)<br>DEFORM. PLASTICA<br>ELETTROEROSIONE |                                   |                     |                    |                       |
| DIATERMICI                                             |                                   |                     |                    |                       |
| EMULSIONI                                              |                                   |                     |                    |                       |
| SISTEMI IDRAULICI<br>TURBINE<br>COMPRESSORI            |                                   |                     |                    |                       |
| TRASFORMATORI                                          |                                   |                     |                    |                       |
| OLI INQUINATI                                          |                                   |                     |                    |                       |
| <b>T O T A L E</b>                                     |                                   |                     |                    |                       |

(1) Allegare certificato di analisi per ogni partita

DATA

TIMBRO E FIRMA  
IMPRESA DI ELIMINAZIONE



## **Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2014**

***Disciplina delle modalità di applicazione a regime del Sistri del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006***  
(Gu 30 aprile 2014 n. 99)

**NdR** - La disciplina del Sistri risiede nel Dm 18 febbraio 2011, n. 52 (So n. 107 alla Gu 26 aprile 2011 n. 95). A mente dell'articolo 14, comma 2-bis, DI 91/2014 (convertito dalla legge 116/2014) il decreto di semplificazione del Sistri dovrà essere adottato dal Ministero dell'Ambiente entro il 31 dicembre 2014. Pertanto, si è ritenuto non utile inserire il testo del citato Dm 52/2011 poiché soggetto ad una imminente obsolescenza.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

sentiti

Il Ministro dello sviluppo economico

e

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, ed in particolare l'articolo 11, che disciplina la semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri);

Visto l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52; Considerato che l'articolo 188-ter, comma 1, del citato Dlgs n. 152 del 2006 individua tra i soggetti tenuti ad aderire al Sistri gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e, "in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto";

Considerato che, ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo, del Dlgs n. 152 del 2006 "con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del Sistri al trasporto intermodale";

Considerato che, ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 3, del Dlgs n. 152 del 2006 "con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti" tenute ad aderire al Sistri, "e sono individuate nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario

estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti";

Visto l'ordine del giorno 9/1682 -A/34 presentato in occasione della conversione del decreto-legge 101/2013 ed accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 24 ottobre 2013, che "impegna il Governo nell'ambito dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 11 (del DL 101 del 2013) a procedere ad un'ulteriore semplificazione del Sistri, anche per garantire la stessa funzionalità del sistema, prevedendo di escludere dall'iscrizione i piccoli produttori di rifiuti pericolosi ossia imprese fino a 10 dipendenti e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno...";

Visto l'articolo 190, comma 1-ter, del Dlgs n. 152 del 2006, come modificato dall'articolo 11, comma 12-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che prevede l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile e non la compilazione della scheda Sistri "Area - Registro cronologico"; Visto che ai sensi dell'articolo 193, comma 12, del Dlgs n. 152 del 2006, come modificato dal Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205, nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio le predette attività;

Vista la direttiva 2008/98/Ce, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Visto che, ai sensi del considerando n. 15 della direttiva 2008/98/Ce, "è necessario operare una distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta di rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento";

Visto che, ai sensi del considerando n. 16 della direttiva 2008/98/Ce, "nell'ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento", e "dovrebbe essere operata una distinzione tra il deposito preliminare di rifiuti in attesa della raccolta e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento";

Visto, ancora, l'articolo 3, punto 10), della direttiva 2008/98/Ce, che definisce "raccolta ... il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento";

Viste le definizioni delle categorie D15 dell'allegato 1

e R13 dell'allegato 2 della direttiva 2008/98/Ce, che escludono dalle operazioni di smaltimento e di recupero il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, e qualificano come temporaneo il deposito preliminare alla raccolta;

Considerato che, il deposito di rifiuti effettuato nell'ambito di attività di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, è un deposito di rifiuti preliminare alla raccolta in quanto preordinato non al trattamento ma al successivo trasporto di rifiuti;

Considerato che, dagli esiti delle consultazioni delle associazioni di categoria interessate effettuate nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del Sistri di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 101 del 2013, è emersa la necessità di un'applicazione adeguata e proporzionale degli adempimenti in materia di Sistri, in particolare per le imprese che producono limitate quantità di rifiuti;

Considerato che, dagli esiti delle consultazioni delle associazioni di categoria interessate, con particolare riguardo ai verbali del "Tavolo tematico trasporto intermodale" istituito nell'ambito del Tavolo tecnico suddetto, è emersa, tra l'altro, la necessità di avviare una razionalizzazione e semplificazione della normativa vigente, sia per quanto riguarda la tracciabilità dei rifiuti, sia per quanto attiene alle responsabilità degli operatori della catena logistica;

Considerato che, a decorrere dal 3 marzo 2014 entra in operatività il sistema Sistri per i soggetti previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Ritenuto pertanto necessario, in attuazione dell'articolo 188-ter, comma 3, del Dlgs n. 152 del 2006, specificare i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e individuare gli altri soggetti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi che devono aderire al Sistri; nonché, in attuazione dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo del Dlgs n. 152 del 2006, definire le operazioni di deposito preliminare alla raccolta nell'ambito del trasporto intermodale; ed inoltre, in attuazione degli articoli 188-bis, comma 4-bis, del Dlgs n. 152 del 2006 ed 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, definire criteri e tempi per le ulteriori semplificazioni ed ottimizzazioni conseguenti all'attività dei Tavoli tematici istituiti nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione, suindicato;

Sentiti i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto di competenza; Vista in particolare la nota del 23 aprile 2014, prot. n. 0009617, con la quale il Ministero dello sviluppo economico esprime parere favorevole al successivo iter di emanazione del presente decreto a condizione che anche per il settore dell'agroindustria sia specificato l'obbligo di aderire al Sistri solo per gli enti e le imprese

se agroindustriali produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti;

Adotta il seguente decreto:

#### **Articolo 1**

##### ***Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter comma 3, del Dlgs n. 152 del 2006***

1. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al Sistri, ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono:

a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'articolo 2135 del Codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera pp) del Dlgs 152 del 2006;

b) gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del Dlgs n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), del Dlgs n. 152 del 2006;

d) gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania;

e) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al Dlgs 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale "imprese agricole" del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera pp) del Dlgs 152 del 2006.

2. Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non sono obbligati ad aderire al Sistri ai sensi del comma 1, ovvero che non vi aderiscono volontariamente, restano fermi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del Dlgs n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 2**

##### ***Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter, comma 1 ultimo periodo del Dlgs n. 152 del 2006***

1. Il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato

da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo trasporto, è un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni.

2. Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido tra loro.

3. I rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito preliminare alla raccolta di cui al comma 1. Se alla scadenza di tale termine i rifiuti non sono presi in carico dall'impresa navale o ferroviaria o da altri operatori che effettuano il successivo trasporto, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, immediatamente e comunque non oltre le successive 24 ore, al produttore nonché, se esistente, all'intermediario o al diverso soggetto ad esso equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo, deve provvedere alla presa in carico di detti rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione dei rifiuti stessi.

4. La presa in carico dei rifiuti entro il termine di cui al comma 3, terzo periodo e la comunicazione entro il termine di cui al comma 3, secondo periodo, escludono, per i soggetti rispettivamente obbligati a detti comportamenti, la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi dell'articolo 256 del Dlgs n. 152 del 2006.

5. È fatto comunque obbligo al soggetto al quale i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi di garantire che il deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria.

6. Quanto previsto ai precedenti commi non modifica le eventuali responsabilità del trasportatore, dell'intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, in conseguenza della violazione degli obblighi assunti nei confronti del produttore.

7. Restano fermi gli obblighi e gli adempimenti del trasportatore, dell'intermediario nonché degli altri soggetti ad esso equiparati, riguardo alla compilazione ed alla sottoscrizione delle schede Sistri di rispettiva competenza.

### **Articolo 3**

**Disposizioni attuative degli articoli 188-bis, comma 4-bis, del Dlgs n. 152 del 2006 ed 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013**

1. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni ed all'ottimizzazione del Sistri si procederà mediante successivi decreti ed ai sensi di quanto disposto ai commi successivi, sulla base delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico attivati con i rappresen-

tanti delle associazioni di categoria e con gli operatori interessati, nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito nella legge n. 125 del 2013. Gli approfondimenti sono finalizzati a valutare le eventuali ulteriori semplificazioni possibili che devono riguardare, in via prioritaria, la microraccolta, la compilazione off-line ed in modalità asincrona delle schede Sistri, la modifica e l'evoluzione degli apparati tecnologici.

2. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la società concessionaria trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare lo schema di linee guida recante lo standard di riferimento per l'interoperabilità dei software gestionali e per l'accreditamento dell'interfaccia con il Sistri. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo, il Ministero, acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia digitale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, e tenuto conto delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico di cui al comma 1, sottopone lo schema di linee guida al Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione e, coerentemente alle osservazioni espresse in tale ultima sede, pubblica sul sito [www.sistri.it](http://www.sistri.it) le linee guida, alle quali si conformano gli operatori interessati alla produzione e commercializzazione dei software suddetti.

3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche all'eventuale aggiornamento delle linee guida sulla base delle evoluzioni tecnologiche e delle semplificazioni sopravvenute.

4. In considerazione dei tempi tecnici necessari per rendere operative le semplificazioni ed ottimizzazioni di cui al presente articolo, il termine di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, è prorogato al 3 settembre 2014.

### **Articolo 4**

#### **Oneri contributivi anno 2014**

1. I soggetti tenuti ad aderire al Sistri sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 30 giugno 2014, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al Sistri gli estremi di pagamento esclusivamente tramite accesso all'area "gestione aziende" disponibile sul portale Sistri in area autenticata.

2. Restano confermati i costi di sostituzione dei dispositivi previsti per l'anno 2013.

### **Articolo 5**

#### **Disposizioni per l'avvio dell'operatività del Sistri riguardo ai rifiuti urbani della Regione Campania**

1. Salvo diversa determinazione del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'allegato III del Dm n. 52 del 2011, il soggetto che effettua la raccolta e il trasporto, ovvero che organizza il trasporto dei rifiuti urbani prodotti nella Regione Campania, compila e firma la sche-

da Sistri – Area movimentazione – completando anche la parte relativa al produttore, prima dell’inizio della raccolta per il successivo trasporto verso l’impianto di destinazione. Qualora detto impianto è ubicato al di fuori del territorio della Regione Campania, il gestore, non essendo obbligato al Sistri, controfirma la scheda Sistri all’atto dell’accettazione presso l’impianto.

2. In fase di prima applicazione, gli enti e le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del Dlgs n. 152 del 2006, che raccolgono o trasportano rifiuti urbani prodotti nel territorio della Regione Campania si iscrivono nell’apposita categoria e ricevono un dispositivo Usb per la sede legale, nonché un dispositivo Usb ed un dispositivo black box per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. I predetti enti ed imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del Dlgs n. 152 del 2006 possono richiedere ulteriori dispositivi Usb associati alla sede legale e utilizzabili nelle unità locali dove vengono svolte le operazioni di trasporto; in tal caso, per ciascun dispositivo è dovuto il contributo previsto dall’allegato I A del Dm n. 52 del 2011, fermo restando l’obbligo di pagare il contributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

3. All’esito delle operazioni di consegna del rifiuto il sistema genera automaticamente le registrazioni di carico e scarico nell’area registro cronologico del Comune.

#### Articolo 6

##### **Comunicazioni al Sistri**

1. Gli obblighi di comunicazione al Sistri previsti dalla vigente normativa sono assolti esclusivamente per mezzo dei canali di contatto telematico indicati sul sito [www.sistri.it](http://www.sistri.it)

2. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta di conguaglio o risoluzione di criticità, sono effettuate esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale Sistri.

#### Articolo 7

##### **Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2014

## PRASSI AMMINISTRATIVA

### **Circolare Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 marzo 2013, prot. n. 0023876**

**Oggetto: Indicazioni concernenti le modalità di rispetto degli obblighi di gestione degli oli usati di cui all’articolo 183, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni**

Considerato che la Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha chiesto, con lettera del 30 gennaio 2013 (prot. 1728/0810), al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di fornire un indirizzo chiaro ed univoco in relazione alle spedizioni transfrontaliere di oli usati ai sensi del regolamento (Ce) n. 1013/2006 e s.m.i. ed, in particolare, dell’articolo 12, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 216-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, Tua), si espone – con specifico riferimento agli o/i usati (articolo 183, comma 1, lettera c), Tua) quanto segue.

1. Per l’attuazione di una politica ambientale finalizzata a garantire una gestione degli oli usati nel rispetto dell’ambiente e della salute umana, e dare priorità alla rigenerazione degli stessi, l’ordinamento nazionale ha istituito un sistema per la gestione degli oli usati (anche con riferimento al recupero energetico) rispetto al quale devono anche essere valutate le spedizioni transfrontaliere, da effettuarsi nel rispetto del regolamento (Ce) n. 1013/2006 (di seguito, il “regolamento”).

Com’è noto, con riferimento alla gestione degli oli usati, il Tua prevede all’articolo 216-bis, comma 1, l’obbligo di rispettare i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall’articolo 179, comma 1, Tua.

Premesso che la rigenerazione degli oli usati (articolo 183, comma 1, lettera v), Tua) costituisce un’operazione di riciclaggio (articolo 183, comma 1, lettera u), Tua), il menzionato articolo 216-bis, comma 1, assegna alla rigenerazione la priorità rispetto ad altre forme di recupero (es. di energia) o allo smaltimento (vedasi anche l’articolo 216-bis, comma 3, Tua).

L’avvio alla rigenerazione degli oli usati - quale soluzione gerarchicamente preferita alle altre (articolo 179 Tua) - è dunque un obbligo ex lege, come si desume peraltro anche dalla disciplina concernente il Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (Coou). Infatti, l’articolo 236, comma 1, Tua, prevede l’obbligo per il Coou di avviare gli oli usati ad operazioni di rigenerazione. Inoltre, nella gestione degli oli usati il Coou deve operare non solo nel rispetto dei principi di libera concorrenza, ma anche dei principi di efficacia, efficienza, economicità e di garanzia della tutela della salute e dell’ambiente da ogni inquinamento dell’aria, delle acque, del suolo (cfr. articolo 236, commi 2 e 12, Tua;



articolo 11, comma 10, lettera g), decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95), nonché del principio della gerarchia dei rifiuti e della cd. migliore opzione ambientale (articolo 179, comma 2, Tua).

In linea generale, proprio dai citati principi della gerarchia dei rifiuti e della migliore opzione ambientale (articolo 179 Tua) discende anche il corollario di ridurre e minimizzare gli impatti derivanti dalla gestione dei rifiuti. Considerato che la gestione dei rifiuti comprende anche la fase del trasporto (articolo 183, comma 1, lettera n), Tua), dai citati principi consegue anche l'obbligo di ridurre gli impatti derivanti dalla movimentazione dei rifiuti, specie se pericolosi; ciò anche per conseguire la finalità di tutelare la salute e l'ambiente e gestire i rifiuti nel rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di riduzione alla fonte dell'inquinamento e di minimizzazione degli effetti derivanti dalla gestione dei rifiuti.

2. Al fine di garantire la gestione degli oli usati secondo il predetto ordine di priorità, la normativa italiana – sulla scorta di quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva 2008/98/Ce – rinvia espressamente, riguardo alla spedizione transfrontaliera, al Regolamento. In caso di spedizioni transfrontaliere, infatti, l'articolo 216-bis, comma 4 e 5, Tua, nel ribadire la priorità per la rigenerazione degli oli usati, limita le spedizioni transfrontaliere di oli usati verso impianti di incenerimento e coincenerimento collocati al di fuori del territorio nazionale (comma 4) o verso impianti di rigenerazione (comma 5) qualora sussistano uno o più dei motivi stabiliti dagli articoli 11 e 12 del regolamento. Il comma 4 richiama peraltro espressamente il principio della prossimità. I citati commi 4 e 5 attribuiscono alle Autorità italiane di spedizione un espresso potere-dovere di svolgere – nell'ambito della spedizione transfrontaliera di oli usati – la valutazione ai sensi e per gli effetti del citato Regolamento e, in particolare, degli artt. 11 e 12 del regolamento. Gli articoli citati istituiscono un regime differenziato a seconda che si tratti di spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento oppure al recupero. In base al predetto Regolamento, le spedizioni di rifiuti destinati al recupero sono soggette ad un regime meno restrittivo rispetto alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento. Occorre tuttavia rilevare che in base al citato articolo 12 del regolamento anche la movimentazione dei rifiuti per finalità di recupero è soggetta alle limitazioni.

Tali disposizioni contengono un elenco esaustivo di obiezioni che le Autorità competenti in materia di spedizioni transfrontaliere possono – proprio in forza del regolamento – sollevare. Premesso che, nel corso dell'espletamento della procedura di notifica prevista dal regolamento, l'Autorità competente italiana ha l'obbligo di accertare l'insussistenza di elementi che potrebbero giustificare obiezioni ai sensi degli articoli 11 o 12 del regolamento, nella prassi amministrativa nazionale si rinvenivano ancora modalità applicative disomogenee. Si tratta di criticità particolarmente avvertite nel caso, che qui interessa, degli oli usati,

considerato anche che la relativa disciplina ha subito importanti modifiche in seguito al recepimento della direttiva 2008/98/Ce (es. "priorità della rigenerazione"), di cui occorre tenere conto nel caso della spedizione transfrontaliera di oli usati, classificati come rifiuto pericoloso e pertanto soggetti alla procedura di notifica ai sensi del regolamento.

Tutto ciò premesso, al fine di garantire un'applicazione omogenea, da parte delle competenti Autorità italiane di spedizione, dell'articolo 216-bis, comma 4 e 5, Tua, e delle norme del regolamento ivi richiamate, con particolare riferimento all'articolo 12, e di dare alle competenti Autorità italiane in materia alcuni elementi utili di valutazione per il rispetto delle disposizioni del regolamento, appare opportuno fornire, con specifico riferimento alla fattispecie degli oli usati, prime indicazioni orientative in ordine ad alcune disposizioni contenute in detto ultimo articolo 12, fermo comunque restando l'obbligo per l'Autorità italiana di spedizione di verificare, in rapporto a ciascuna delle fattispecie previste dall'articolo 12 del regolamento, se si renda necessario sollevare obiezioni alla spedizione transfrontaliera degli oli usati.

In primo luogo, va osservato che l'articolo 12, comma 1, lettera a) del regolamento, consente all'Autorità competente di sollevare obiezioni se la spedizione o il recupero previsti non siano conformi alla "direttiva 2006/12/Ce e, in particolare, agli articoli 3, 4, 7 e 10 della stessa". Il richiamo all'articolo 3 della direttiva 2006/12/Ce, in seguito all'entrata in vigore della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti, è da intendersi come un richiamo all'articolo 4 di quest'ultima, il quale, trasposto nell'ordinamento italiano mediante l'articolo 179 Tua, stabilisce la cd. gerarchia dei rifiuti che rappresenta uno dei principi basilari della legislazione e della politica europea ed italiana in materia di rifiuti.

Nella volontà del Legislatore europeo e nazionale, la gerarchia dei rifiuti mira a conseguire la minimizzazione degli effetti ambientali negativi derivanti dai rifiuti, nonché l'utilizzo efficiente delle risorse. Il rispetto della gerarchia dei rifiuti impone ai destinatari della norma di adottare misure volte a incoraggiare le opzioni che offrono – in termini di ciclo di vita ed in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti – il cd. miglior risultato ambientale complessivo (cfr. anche articolo 179, comma 2, secondo periodo, Tua).

Di conseguenza, la gerarchia dei rifiuti costituisce parametro vincolante anche per le Autorità competenti ai sensi del regolamento. In tal senso, la spedizione transfrontaliera di oli usati ai fini del loro recupero energetico, tende a porsi in contraddizione con la gerarchia dei rifiuti che, al contrario, assegna alla rigenerazione la priorità rispetto al recupero energetico.

E persino nel caso della spedizione transfrontaliera di oli usati ai fini della loro rigenerazione, occorre in ogni caso verificare se detta spedizione abbia luogo nel rispetto della gerarchia dei rifiuti. L'obbligo di gestire gli oli usati nel rispetto della gerarchia dei

rifiuti, e pertanto di gestirli in modo da conseguire il miglior risultato ambientale complessivo, impone, infatti, di verificare tutti gli impatti collegati alla gestione di tale tipologia di rifiuto pericoloso. Ciò perché, evidentemente, nel caso specifico delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi quali gli oli usati; gli impatti e i rischi ambientali rilevanti sono anche quelli che derivano dal trasporto (fase integrante della gestione ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera n, Tua) e dalla movimentazione che le Autorità italiane di spedizione sono chiamate a verificare in forza dell'articolo 12, comma 1, lettera a) del regolamento.

La rilevanza degli impatti ambientali derivanti dalla movimentazione discende, in generale, dagli articoli 1, 4 e 13 della direttiva 2008/98/Ce che, con specifico riferimento allo smaltimento di rifiuti e al recupero di rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, ha trovato una ulteriore e più dettagliata concretizzazione nel principio della prossimità previsto dall'articolo 16 della citata direttiva.

Per quanto riguarda i rifiuti, d'altra parte, la rilevanza degli impatti ambientali derivanti dal trasporto e dalla movimentazione è per vero affermata dallo stesso Regolamento che, all'ottavo considerando, sottolinea che "le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della convenzione di Basilea, in base alle quali le spedizioni di rifiuti pericolosi devono essere ridotte al livello minimo compatibile con una gestione efficiente ed ecologicamente corretta di tali rifiuti (cd. principio di minima movimentazione dei rifiuti). Il citato articolo della Convenzione prevede l'obbligo di ciascuna parte firmataria della Convenzione di "vegliare affinché i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti siano ridotti al minimo compatibile con una gestione efficace ed ecologicamente razionale di tali rifiuti e che vengano effettuati in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente dagli effetti nocivi che potrebbero risultarne". La minima movimentazione dei rifiuti - obiettivo anche desumibile dai citati articoli 1, 4 e 13 della direttiva 2008/98/Ce, richiamati dalla lettera a) dell'articolo 12 del regolamento (Ce) n. 1013/2006 e s.m.i., nonché dalla menzionata Convenzione di Basilea, a sua volta richiamata dallo stesso regolamento - costituisce, del resto, una concretizzazione dei principi generali di precauzione e prevenzione e dal principio di correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente (articolo 191 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

I principi e le norme comunitarie suddetti trovano corrispondenza, nell'ordinamento italiano, negli articoli 177, comma 4, 178 e 179 Tua.

Le esigenze preventive e precauzionali di minimizzazione della movimentazione dei rifiuti, finalizzate alla maggior salvaguardia dell'ambiente e della salute, sono particolarmente accentuate nel caso di rifiuti pericolosi quali sono, come detto, gli oli usati.

Nel caso della spedizione di oli usati occorrerà dunque verificare se la movimentazione verso gli impian-

ti di rigenerazione, collocati a distanza maggiore rispetto ad altri impianti di rigenerazione disponibili, sia rispettosa della gerarchia dei rifiuti che richiede di applicare la soluzione che, in termini di ciclo di vita ed in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti, consenta di ottenere il miglior risultato ambientale complessivo. Conseguentemente, ad esempio, a parità di qualità dei processi applicati dagli impianti di rigenerazione (rispetto delle rispettive migliori tecniche disponibili, il miglior risultato ambientale sarà verosimilmente costituito dalla rigenerazione nell'impianto che, senza avere riguardo a confini nazionali, consenta di ridurre al minimo i rischi per l'ambiente e la salute umana – e quindi anche di ridurre al minimo gli impatti ambientali derivanti dal trasporto e dalla movimentazione degli oli usati in questione. Da questo punto di vista, appare anzi non irragionevole ritenere che nel caso in cui sia presentata la notifica di una spedizione di oli usati verso un impianto di rigenerazione che comporti lunghe percorrenze, vi possano essere circostanze che - tenendo conto degli effetti e dei rischi per l'ambiente e la salute umana derivanti (di per sé) dal trasporto - possano far sì che la rigenerazione possa addirittura non costituire più la migliore opzione ambientale rispetto ad altre forme di gestione degli oli usati (ad es., il recupero di energia).

A questa stregua, tutte le volte che dovessero emergere elementi evidenziati una violazione della gerarchia dei rifiuti, ossia dell'obbligo di scegliere la soluzione gestionale che – in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti – consenta di raggiungere il miglior risultato ambientale complessivo, l'Autorità italiana di spedizione è tenuta, in base alla lettera a) dell'articolo 12, comma 1, a sollevare obiezioni alla spedizione degli oli usati (ivi incluso il caso del trasporto di oli usati per lunghe distanze, considerato il tenore dell'articolo 13 della direttiva 2008/98/Ce, ossia dell'articolo 177, comma 4, Tua).

Da altro punto di vista, va evidenziato che l'articolo 7 della direttiva 2006/12/Ce (ora articolo 28 direttiva 2008/98/Ce), in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 12, comma 1, del regolamento, investe l'Autorità italiana di spedizione della responsabilità di sollevare obiezioni ove la spedizione o il recupero degli oli usati, *coeteris paribus*, risultino non siano conformi ai piani di gestione. Deve dunque ritenersi che detti piani concorrano – attraverso i criteri e i vincoli dai medesimi individuati – al conseguimento degli obiettivi, sopra evidenziati, di minima movimentazione in conformità alla gerarchia dei rifiuti e alla migliore opzione ambientale complessiva. Naturalmente, per quanto qui interessa, rilevano i contenuti concreti dei piani di gestione.

Ne deriva, in ogni caso, che le Autorità italiane di spedizione sono tenute a valutare le spedizioni transfrontaliere degli oli usati, ai fini dell'applicazione del regolamento e delle disposizioni del Tua che vi fanno riferimento, anche alla luce delle indicazioni contenute

nei piani di gestione dei rifiuti adottati a livello regionale (conferma di ciò si trae, per vero, anche dall'articolo 12, comma 1, lettera k) del predetto regolamento). La possibilità di regolamentare, attraverso i piani di gestione, le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, trova per vero conferma non solo nel Regolamento, ma anche nell'articolo 16, comma 2, ultimo periodo della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti che prevede la possibilità per gli Stati membri di limitare, per motivi ambientali come stabilito nel regolamento, le spedizioni di rifiuti (senza distinzione tra rifiuti urbani o speciali) in uscita dal proprio territorio.

**3.** Si rappresenta, inoltre, che dalla normativa di settore emergono ulteriori parametri di legittimità da considerare nella valutazione delle spedizioni transfrontaliere di oli usati.

La lettera b) dell'articolo 12, comma 1, del regolamento prevede, infatti, che le Autorità competenti possano sollevare obiezioni al trasporto transfrontaliero di rifiuti (anche) allorché "la spedizione o il recupero previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni nel Paese che solleva obiezioni.

Si tratta di un evidente rinvio alla normativa nazionale di riferimento, nell'ambito della quale spicca l'articolo 177, comma 4, Tua (il quale richiede, tra l'altro, di gestire i rifiuti "senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora e senza causare inconvenienti da rumori o odori, specie nella gestione di rifiuti pericolosi) nonché l'articolo 179, comma 2, Tua (il quale, come noto, stabilisce che "devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono [...] Il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica").

Ne consegue che in caso di spedizioni di oli usati destinati alla rigenerazione, l'Autorità italiana di spedizione dovrà verificare se, anche in rapporto alle norme sopra citate, si renda necessario sollevare obiezioni alla spedizione transfrontaliera degli oli usati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del regolamento.

Ancora, andrà tenuto conto del disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera i) del regolamento, ai sensi del quale il mancato rispetto delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione degli oli usati da parte dell'impianto, che riceve tali rifiuti, costituisce un motivo di per sé sufficiente per opporsi alla spedizione transfrontaliera ai sensi del citato articolo 12, comma 1, lettera i).

Infine, per quanto concerne l'articolo 12, comma 1, lettera j) del regolamento, tale disposizione richiede all'Autorità competente di verificare che i rifiuti in questione saranno trattati nell'osservanza delle norme giuridicamente vincolanti di protezione dell'ambiente applicabili alle operazioni di recupero.

La norma richiede, in primis, di verificare le modalità

concrete di trattamento (articolo 183, comma 1, lettera s) Tua) a cui il rifiuto sarà sottoposto nello Stato di destinazione. Dal momento che le modalità concrete di trattamento dipendono anche dalla legislazione nazionale alla quale saranno soggetti gli oli usati nello Stato di destinazione, nell'ambito dell'esame ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera j) del regolamento può anche assumere rilevanza la questione se la legislazione nazionale dello Stato di destinazione sia conforme agli obblighi giuridicamente vincolanti di gestione dei rifiuti nel rispetto della cd. gerarchia dei rifiuti imposta dalla normativa comunitaria (articolo 4 della direttiva 2008/98/Ce). Considerato che il citato articolo 4 (nell'ordinamento italiano, l'articolo 179 Tua) assegna alla rigenerazione, ossia al riciclo degli oli usati, la priorità rispetto ad altre forme di trattamento, la lettera j) in esame assumerà particolare rilevanza qualora la legislazione dello Stato di destinazione non imponga – in violazione dei dettami stabiliti dalla normativa comunitaria – di avviare gli oli usati prioritariamente alla rigenerazione, com'è invece prescritto dalla gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/Ce. Tale analisi appare necessaria in quanto la legislazione dello Stato di destinazione, alla quale saranno soggetti gli oli usati una volta giunti nello Stato di destinazione, può impattare in modo significativo sulle modalità concrete di trattamento a cui il rifiuto sarà poi effettivamente sottoposto nello Stato di destinazione. Del resto l'assenza, nella legislazione nazionale di recepimento della legislazione comunitaria, di norme "almeno rigorose quanto quelle previste dal diritto comunitario", costituisce, anche ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) del regolamento, un elemento di valutazione di rilievo nell'ambito del meccanismo di controllo istituito dal regolamento.

In conclusione, alla luce di quanto sopra rappresentato, in modo meramente esemplificativo, con riferimento ad alcune singole fattispecie previste dall'articolo 12 del regolamento, le Autorità italiane di spedizione devono verificare, in ciascun caso di spedizione transfrontaliera di oli usati, l'insussistenza di quegli elementi ostativi che, in base agli articoli 11 e 12 del citato regolamento, ove in concreto accertati come ricorrenti impongono la formulazione delle pertinenti obiezioni.

## GIURISPRUDENZA

## SOMMARIO

- 60 Sentenza Corte di Cassazione, sez. III penale, 18 giugno 2004, n. 1022**  
(Rifiuti - Oli usati - Sversamento sul suolo - Sanzioni - Applicabilità - Articolo 14 Dlgs 95/1992 - Prova di un concreto danno al suolo ed all'ambiente - Necessità - Non sussiste)
- 61 Sentenza Corte di Cassazione, sez. III penale, 7 luglio 2005, n. 24934**  
(Rifiuti - Oli usati - Sversamento sul suolo - Quantità limitata - Configurabilità del reato ex articolo 14, Dlgs 95/1992 - Sussiste - Danno all'ambiente - Prova - Necessità - Non sussiste)
- 61 Sentenza Corte di Cassazione, sez. III penale, 4 marzo 2009, n. 9850**  
(Rifiuti pericolosi - Dlgs 152/2006 - Oli esausti - Deposito temporaneo - Requisiti - Rispetto - Necessità)
- 63 Sentenza Corte di Cassazione, sez. II civile, 15 novembre 2011, n. 23864**  
(Oli fluidi lubrificanti - Attività di rivendita - Obbligo di messa a disposizione di un impianto per il ritiro e lo stoccaggio - Dlgs 92/1995 - Sussiste)
- 64 Sentenza Corte di Cassazione, sez. III penale, 23 aprile 2012, n. 15499**  
(Rifiuti pericolosi - Oli esausti - Abbandono - Reato - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Oblazione - Possibilità - Esclusione)
- 65 Sentenza Tar Veneto, sez. III, 2 aprile 2014, n. 447**  
(Rifiuti composti solo parzialmente da oli usati - Soggezione alla disciplina degli oli usati - Sussiste - Spedizione transfrontaliera - Autorizzazione - Applicabilità articolo 216-bis Dlgs 152/2006 - Legittimità)
- 68 Sentenza Tar Lazio sez. seconda bis 19 maggio 2014, n. 5237**  
(Rifiuti - Oli usati - Recupero - Articolo 216-bis, Dlgs 152/2006 - Preferenza per la rigenerazione Esportazione - Opposizione della Regione - Legittimità - Articoli 11 e 12, regolamento 1013/2006/Ce - Presenza di elementi che non consentono di raggiungere il miglior risultato ambientale complessivo)



## GIURISPRUDENZA

**Sentenza Corte di Cassazione, sez. III penale, 18 giugno 2004, n. 1022****Massima**

Rifiuti - Oli usati - Sversamento sul suolo - Sanzioni - Applicabilità - Articolo 14 Dlgs 95/1992 - Prova di un concreto danno al suolo ed all'ambiente - Necessità - Non sussiste

Gli oli usati sono a tutti gli effetti dei rifiuti, vigenti per essi un principio di prevenzione e di speciale prudenza dovendo obbligatoriamente essere raccolti e destinati all'apposito Consorzio. Pertanto anche una quantità limitata di materiale oleoso sparsa su terreno non asfaltato integra il reato di cui all'articolo 14 del Dlgs n. 95/1992 e non è richiesta la prova di un concreto danno al suolo e all'ambiente in genere.

Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano

La Corte Suprema di Cassazione  
Sezione III penale

Composta dagli ill.mi Signori:  
(*omissis*)

ha pronunciato la seguente:

**Sentenza**

Sul ricorso presentato da (...),  
avverso la sentenza n. 1716/2003 del 13 maggio 2003,  
pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo.

- Letti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;  
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere (*omissis*);  
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore generale (*omissis*), con cui chiede il rigetto del ricorso;  
la Corte osserva:

**Fatto e diritto**

Con la decisione indicata in premessa, la Corte di Appello di Palermo confermava integralmente la sentenza 3 ottobre 2002 con quale il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, aveva condannato (...) alla pena di anni 1 di arresto ed € 6.000,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli articoli 51, comma 3, Dlgs n. 22/1997 (realizzazione di discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non pericolosi, consistenti in carcasse di autovetture e parti meccaniche di esse, accumulatori in piombo, ecc.), 3, comma 2, lettera b), e 14, comma 3, Dlgs n. 95/1992 (scarico diretto nel suolo di oli esausti a seguito dello smontaggio di parti meccaniche di auto-

vetture), commessi fino al 15 febbraio 1999.

Avverso detta decisione propone ricorso l'imputato, lamentando la violazione dell'articolo 51 Dlgs n. 22/1997 in relazione all'articolo 606 lettera e) C.p.p., per manifesta incongruità e contraddittorietà della motivazione, in quanto i Giudici distrettuali fondano il giudizio di colpevolezza esclusivamente sulla circostanza, riferita dai verbalizzanti, che egli si trovava in loco al momento dell'accertamento, senza verificare se fosse proprietario dell'immobile o gestore dell'attività, ovvero semplice operaio, come in effetti era; così pure carente è la prova in ordine all'attribuibilità a lui dello sversamento di oli esausti sul suolo.

All'odierna udienza dibattimentale, il P.G. conclude come riportato in premessa.

Il ricorso è infondato.

Col primo motivo viene riproposta una doglianza "in fatto" già esaminata dalla Corte d'Appello, alla quale la sentenza impugnata fornisce risposta corretta ed adeguata, supportata da puntuale richiamo giurisprudenziale, espressione di un orientamento consolidato, per cui la stessa è sottratta al vaglio di legittimità.

Per quanto concerne l'altra imputazione, e cioè lo sversamento di oli esausti sul suolo, deve innanzi tutto ricordarsi che, secondo un orientamento di questa Corte (in tal senso: Sezione III, 1° ottobre 1998, n. 13346, Ambrosini Mobili), gli oli usati sono a tutti gli effetti dei rifiuti, sicché vige per essi un principio di prevenzione e di speciale prudenza, dovendo obbligatoriamente essere raccolti e destinati all'apposito Consorzio, per cui anche una quantità limitata di materiale oleoso sparsa su terreno non asfaltato integra il reato di cui all'articolo 14 del Dlgs n. 95/1992 e non è richiesta la prova di un concreto danno al suolo e all'ambiente in genere.

È stato anche osservato (Sezione III, 26 maggio 1997, n. 7151, Occhiena) che la disciplina del menzionato decreto legislativo del '92 non è stata abrogata dall'articolo 56 Dlgs n. 22/1997, per cui non è applicabile, in via generale, alle attività di smaltimento degli oli la normativa sui rifiuti, salva l'ipotesi in cui la sostanza in questione risulti avere, in concreto, le caratteristiche intrinseche dei rifiuti, nel qual caso trovano applicazione, in forza di espressa previsione dell'articolo 14, comma 1, Dlgs n. 95/1992 "le disposizioni penali vigenti in materia" (di rifiuti).

Ciò premesso, rileva il Collegio che anche la seconda doglianza è sostanzialmente "in fatto", inerendo alla attribuibilità all'imputato, e non ad altri, della condotta illecita, punto specificatamente affrontato dai Giudici del merito con argomentazione adeguate e non manifestamente illogiche, che lo sottraggono alle censure di legittimità.

**PQM**

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 18 maggio 2004.

Depositata in cancelleria 18 giugno 2004.

## Sentenza Corte di Cassazione, sez. III penale, 7 luglio 2005, n. 24934

### Massima

Rifiuti - Oli usati - Sversamento sul suolo - Quantità limitata - Configurabilità del reato ex articolo 14, Dlgs 95/1992 - Sussiste - Danno all'ambiente - Prova - Necessità - Non sussiste

Sversare oli usati sul suolo non asfaltato o in altro modo protetto integra il reato ex articolo 14, Dlgs 95/1992 anche se lo sversamento è effettuato in quantità limitata e indipendentemente dalla prova di un effettivo danno ambientale, giusta l'obbligo del conferimento del materiale all'apposito consorzio in applicazione del generale principio di prevenzione e di generale prudenza vigente in materia.

Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano

La Corte Suprema di Cassazione  
Sezione terza penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
(omissis)

ha pronunciato la seguente:

Sentenza  
(omissis)

### Motivi della decisione

Con sentenza 9 luglio 2003, il Tribunale di Pordenone ha ritenuto (omissis) responsabile del reato previsto dagli articoli 3 comma 2 lettera b, 14 comma 3 Dlgs 95/1992 (per avere scaricato sul suolo oli esausti per autoveicoli) e lo ha condannato alla pena di euro due-mila di ammenda.

Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha ritenuto provata la presenza, presso l'autofficina - elettrauto di cui era titolare l'imputato, di una grossa macchia di olio la cui provenienza era stata verificata in base alle percezioni visive ed olfattive degli accertatori. Il Tribunale ha scartato la prospettazione della difesa la quale ha sostenuto che la macchia era causata da catrame diluito in acqua ed utilizzato anni prima per una opera di impermeabilizzazione. Il Giudice ha ritenuto che l'olio esausto per motori fosse riconducibile all'attività lavorativa dell'imputato e che una quantità anche limitata di tale materiale, qualificato rifiuto, integrasse il contestato illecito anche in assenza di un concreto danno all'ambiente. Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, il Tribunale ha rilevato che non fosse necessaria la dimostrazione della intenzionalità della condotta essendo sufficiente la comprovata mancanza di idonee cautele circa la custodia dei contenitori.

Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione, in

particolare, rilevando:

- che la declaratoria di condanna si fonda su indizi non certi, univoci e concordanti bensì sulle soggettive impressioni dei testimoni;
  - che non è stata tenuta in considerazione la circostanza che l'imputato si è rifiutato di siglare il verbale di accertamento così contestano subito l'addebito;
  - che il capo di imputazione esigeva la prova, non raggiunta, degli effetti nocivi del materiale sul suolo.
- Il Collegio rileva che le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.

Per quanto concerne la prima censura, non è esatta la prospettazione del ricorrente il quale sostiene che l'accertamento dei fatti per cui è processo si fonda su incerti indizi, personali impressioni e testimonianze lacunose.

Il Giudice di merito ha desunto la prova della natura dell'illecito sversamento avendo come referente dirette percezioni e constatazioni degli accertatori, appartenenti alla Polizia scientifica e funzionari dell'Arpa, i quali hanno preso diretta visione della vistosa macchia di olio; gli accertatori hanno concluso, senza margine di dubbio, che il materiale giacente sul terreno fosse olio esausto per autoveicoli. Stante la qualifica professionale dei dichiaranti e la circostanza che la riconoscibilità del materiale era possibile per ogni persona mediamente esperta nel settore, non era necessaria la relazione di analisi sul liquido o l'espletamento di una perizia sullo stesso. Inoltre, il Giudice ha preso nella dovuta considerazione la tesi della difesa (secondo la quale la macchia era dovuta a catrame diluito giacente sul terreno da molti anni) ed ha esplicito la ragione per la quale non fosse sostenibile e non reggesse ad un critico esame. In tale contesto, il ricorrente, sulla natura del liquido, sottopone al vaglio della Cassazione gli stessi elementi portati all'esame del Tribunale e che hanno avuto puntuale e corretta confutazione. La circostanza che l'imputato non abbia ritenuto firmare il verbale di accertamento è smentita nel testo della impugnata sentenza e, comunque, non è significativa per dimostrare la natura del materiale oleoso.

In merito alla residua censura, si rileva che lo sversamento di oli usati su suolo non asfaltato o protetto (tale è il caso in esame) configura il reato di cui all'articolo 14 Dlgs 95/1992 anche se effettuato in quantità limitata ed indipendentemente dalla prova di un danno al suolo o all'ambiente in generale, atteso che vige in materia il principio di prevenzione e di speciale prudenza attualizzato mediante l'obbligo di conferimento del materiale all'apposito consorzio (Cassazione Sezione 3 sentenza 13346/1998, 27507/2004).

### PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2005.

Depositata in cancelleria il 7 luglio 2005.

## Sentenza Corte di Cassazione, sez. III penale, 4 marzo 2009, n. 9850

### Massima

Rifiuti pericolosi - Dlgs 152/2006 - Oli esausti - Deposito temporaneo - Requisiti - Rispetto - Necessità

Perché si configuri l'ipotesi di deposito controllato e temporaneo di rifiuti – nella specie oli esausti – occorre il rispetto delle condizioni dettate dalla legge, in particolare il raggruppamento dei rifiuti deve avvenire nel luogo di produzione e con l'osservanza dei tempi di giacenza, in relazione alla natura ed alla quantità del rifiuto. Pertanto, il mancato rispetto delle prescrizioni previste per il deposito configura il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti ex articolo 51, Dlgs 22/1997 (ora articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006).

Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano

La Corte Suprema di Cassazione  
Sezione III penale

Composta dagli Ill.mi Signori  
(omissis)

ha pronunciato la seguente

### Sentenza

Sul ricorso proposto dall'avvocato (*omissis*), difensore di fiducia di (*omissis*), avverso la sentenza in data 18 marzo 2008 della Corte di Appello di Genova, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Massa in data 24 marzo 2006, venne condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed € 18.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'articolo 51, comma primo lettera b), in relazione all'articolo 6 lettera m) n. 2 e 4, del Dlgs n. 22/1997.

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;  
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. (*omissis*);  
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore generale Dott. (*omissis*), che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

### Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova ha confermato la pronuncia di colpevolezza di (*omissis*) in ordine al reato di cui all'articolo 51, comma primo lettera b), in relazione all'articolo 6 lettera m) n. 2) e 4), del Dlgs n. 22/97, ascrittogli perché, quale legale rappresentante ed amministratore della società (A) Srl, effettuava attività non autorizzata di raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi, costituiti da oli esausti. I Giudici di merito hanno accertato in punto di fatto che gli oli esausti utilizzati dall'azienda erano stati tenuti in

deposito per oltre un anno, e precisamente dal 30 agosto 2001 al 25 marzo 2004, in quanto detti oli non erano stati ritirati dalla società (B) alla quale era stato conferito dal Comune di Carrara l'incarico di ritirare gli oli esausti dalle imprese produttive della zona.

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva dedotto la carenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la responsabilità del mancato ritiro dell'olio era da attribuire alla (B), che non vi aveva provveduto malgrado richieste e solleciti, e che, in ogni caso, l'olio era stato stoccato in una vasca sicura.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.

### Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'articolo 43 C.p..

Si deduce, in sintesi, che la sentenza impugnata ha fatto coincidere l'elemento soggettivo della colpa dell'imputato con la stessa inosservanza di legge ascrittagli, non avendo i giudici di merito tenuto conto del fatto che obbligata alla raccolta degli oli esausti era la società (A) e che l'imputato aveva variamente provveduto a sollecitarla; che, peraltro, l'imputato non avrebbe potuto effettuare altri adempimenti, essendogli in ogni caso inibito di provvedere direttamente al trasporto dell'olio. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell'articolo 51, comma prima lettera b), in relazione all'articolo 6 lettera m) n. 2) e 4), del Dlgs n. 22/1997.

Premesso che gli oli di cui si tratta erano stati prodotti della stessa società (A), che aveva provveduto a raggrupparli nel luogo di produzione in attesa del conferimento alla ditta addetta alla raccolta degli stessi, si deduce che l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6 lettera m) del Dlgs n. 22/1997 non integra la condotta prevista e sanzionata penalmente dall'articolo 51, comma primo, del medesimo decreto legislativo; che, infatti, nessun dato testuale conforta l'assunto che il deposito temporaneo si trasformi, per effetto della sua irregolarità, nelle ipotesi contravvenzionali della raccolta, trasporto, recupero smaltimento ed intermediazione di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni.

Si aggiunge che nella specie erano state osservate tutte le altre prescrizioni afferenti alla conservazione degli oli che erano stati depositati in una vasca metallica protetta; che il decreto Ronchi non prevede alcuna sanzione per il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 lettera m) e che il deposito temporaneo costituisce un'attività diversa dallo stoccaggio per il quale occorre un'apposita autorizzazione; che, inoltre, il deposito temporaneo non può essere equiparato al deposito incontrollato, che deve ravvisarsi solo allorché il deposito sia effettuato in un luogo diverso da quello di produzione dei rifiuti e che negli altri casi non è ravvisabile un concreto pericolo per l'ambiente. Si osserva, infine, che

l'assenza di sanzioni per la irregolarità di cui si tratta non può indurre ad una applicazione analogica in malam partem della norma e che solo il deposito temporaneo ed irregolare di rifiuti pericolosi risulta sanzionato, peraltro con la sola pena pecuniaria amministrativa.

Con l'ultimo mezzo di annullamento si denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza, deducendosi che la corte territoriale ha ommesso di pronunciarsi sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello per consentire all'imputato di dimostrare la sua mancanza di colpa, avendo provveduto a sollecitare ripetutamente la (B) perché provvedesse allo smaltimento dei rifiuti in questione.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il primo motivo di gravame costituisce mera reiterazione delle giustificazioni in ordine alla commissione del fatto già prospettate dinanzi ai Giudici di merito e ritenute infondate con motivazione assolutamente esaustiva ed immune da vizi logici ed è, pertanto, inammissibile.

Nella sentenza impugnata si è, infatti, osservato che l'imputato non ha affatto dimostrato di avere posto in essere tutto quanto era in suo potere per ottemperare alla norma.

In particolare la Corte territoriale ha affermato che non è stata affatto fornita prova di sollecitazioni certe, effettuate per iscritto, nei confronti della ditta (B), ma solo l'esistenza di qualche telefonata, peraltro priva di indicazioni che consentissero di accertare la data dei solleciti ed il loro contenuto.

Sicché è stata correttamente ritenuta la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, costituito anche dalla mera colpa, sulla base del rilevato accertamento di fatto.

Il secondo motivo di gravame è manifestamente infondato.

L'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte è assolutamente consolidato nell'affermare che per potersi configurare l'ipotesi del deposito controllato e temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 6 lett. m) del Dlgs 5 febbraio 1997 n. 22, occorre il rispetto delle condizioni dettate dal citato articolo, ed in particolare il raggruppamento dei rifiuti deve avvenire nel luogo di produzione e con l'osservanza dei tempi di giacenza, in relazione alla natura ed alla quantità del rifiuto. In mancanza si configura il reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, sanzionato dall'articolo 51, comma 2, del citato decreto n. 22, ovvero di smaltimento illecito dei rifiuti stessi. (cfr. Sezione III, 200220780, Brustia, rv 221883; conf. Sezione III, 200309057, Costa, rv 224172; Sezione III, 200421024, Eoli, rv 229225)

Pertanto, l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6, in presenza delle quali è esclusivamente consentito procedere alla raccolta e deposito di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione, non è affatto priva di sanzione.

L'articolo 51, comma secondo, del Dlgs n. 22/1997 ed

attualmente dall'articolo 256, comma secondo, del Dlgs n. 152/2006, infatti, espressamente prevedono la fattispecie sanzionata penalmente del deposito incontrollato dei rifiuti, nella cui nozione rientra inequivocabilmente il mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla legge per il deposito stesso.

Inoltre la sentenza impugnata ha puntualmente osservato che la fattispecie penale in questione costituisce reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre il concreto accertamento della effettiva esistenza di un nocumento, sia pure potenziale, per l'ambiente.

È, infine, manifestamente infondato l'ultimo motivo di gravame.

È noto che il giudice di appello procede alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex articolo 603, prima comma, C.p.p., solo allorché ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.

Orbene, emerge chiaramente dalla motivazione della pronuncia della corte territoriale l'inesistenza di detta condizione necessaria per l'accoglimento della richiesta dell'appellante.

Peraltro, la richiesta formulata sul punto nei motivi di gravame si palesa del tutto generica in relazione alle argomentazioni sulle quali è stata fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, sicché la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata sulla superfluità di tale mezzo istruttorio, in quanto inidoneo, per la genericità della sua formulazione, a conferire certezza in ordine alla tempestività e adeguatezza delle sollecitazioni che l'appellante assumeva di avere effettuato.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 606, ultimo comma, C.p.p..

L'inammissibilità dell'impugnazione, qualunque ne sia la causa, e cioè originaria, per la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'articolo 581 C.p.p. (Sezioni Unite 11 novembre 1994, Cresci) o derivante dall'enunciazione di motivi non consentiti e dalla enunciazione di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello (Sezioni Unite 30 giugno 1999, Piepoli) o, infine, derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso che ricorre nella fattispecie in esame (Sezioni Unite 22 novembre 2000, De Luca), preclude l'esame della sussistenza di cause di non punibilità, ai sensi dell'articolo 129 C.p.p..

Ai sensi dell'articolo 616 C.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa della ammende.

#### PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 29 gennaio 2009.

Depositata in cancelleria il 4 marzo 2009.



## Sentenza Corte di Cassazione, sez. II civile, 15 novembre 2011, n. 23864

### Massima

Oli fluidi lubrificanti - Attività di rivendita - Obbligo di messa a disposizione di un impianto per il ritiro e lo stoccaggio - Dlgs 92/1995 - Sussiste

Il rivenditore che non effettua la sostituzione dell'olio è comunque obbligato a mettere a disposizione del pubblico un impianto per il loro ritiro e stoccaggio. Secondo la Suprema Corte l'obbligo di installare ed esercitare l'impianto di stoccaggio previsto dalla disciplina nazionale (Dlgs 92/1995 e Dm 392/1996) riguarda "chiunque eserciti l'attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori", senza alcuna distinzione tra rivenditori che provvedono direttamente al cambio dell'olio e rivenditori che invece non vi provvedono.

Il fatto che il Dlgs 92/1995 obblighi il rivenditore non ricambista a "consentire" al Coou (consorzio nazionale per la raccolta degli oli minerali usati) di installare gratuitamente l'impianto di stoccaggio presso i propri locali, non esclude comunque l'obbligo del rivenditore stesso di provvedere nel caso il Consorzio non si attivi.

Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano

La Corte Suprema di Cassazione  
Sezione seconda civile

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
(*omissis*)

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:  
Coop (*omissis*) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, (*omissis*);  
-ricorrente-

contro  
Provincia Gorizia, (*omissis*);  
-controricorrente-

avverso la sentenza n. 465/2005 del Tribunale di Gorizia, depositata il 28 novembre 2005;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2011 dal Consigliere Dott. (*omissis*);  
udito il Pm in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. (*omissis*) che ha concluso per il rigetto del ricorso e condanna alle spese.

### Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 22 aprile 2005 la Coop

(*omissis*) in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Provincia di Gorizia, in data 22 marzo 2005, con cui veniva ingiunto a (*omissis*), quale direttore dell'esercizio commerciale e trasgressore principale ed a (*omissis*), legale rappresentante di detta cooperativa, obbligato in solido, il pagamento della somma di € 511,00 per violazione del Dlgs n. 95 del 1992, articolo 6, comma 3, lettera a), per non aver messo a disposizione della propria clientela ed esercitato un idoneo impianto per il ritiro e lo stoccaggio di olio usato.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza 21 novembre 2005 il Tribunale di Gorizia rigettava il ricorso confermando l'ordinanza impugnata. Rilevava che i precetti di cui all'articolo 6 citato non sono tra loro alternativi, ma vanno riferiti a tutti coloro che esercitano l'attività di rivendita al dettaglio di oli fluidi lubrificanti per motori in quanto il legislatore, al Dlgs n. 95 del 1992, articolo 6, lettera c), stabiliva che "chiunque" esercita attività di rivendita deve consentire, ove non vi provveda direttamente, nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito, che il Consorzio installi presso i locali in cui è svolta l'attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico; il legislatore avrebbe così lasciato la possibilità di scegliere, in capo al gestore dell'attività di rivendita al dettaglio di oli "quale delle due alternative utilizzare per lo stoccaggio e lo smaltimento degli oli usati: provvedervi in proprio o consentire che vi provveda il Consorzio". Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Coop (*omissis*) sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la Provincia di Gorizia.

### Motivi della decisione

La società ricorrente deduce:

violazione e falsa applicazione del Dlgs n. 95 del 1992, articolo 6, comma 3, lettera a), b) c), e del Dm n. 392 del 1996, articolo 2, comma 4 in relazione all'articolo 111 Cost. ed all'articolo 360 C.p.c., comma 1, n. 3; contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, gli obblighi previsti sub a) e b) dell'articolo 6 citato si riferivano esclusivamente agli esercenti che effettuano la sostituzione degli oli usati, mentre solo il disposto sub e) riguardava gli adempimenti a carico dei rivenditori di oli lubrificanti che non provvedono alla loro sostituzione e consistenti nel "consentire che il Consorzio obbligatorio oli usati (Coou) installi, a titolo gratuito, presso i locali in cui è svolta l'attività gli impianti di stoccaggio a disposizione del pubblico". Tale interpretazione trovava conferma nel Dm n. 392 del 1996, articolo 2, comma 4 che prevedeva, per i rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio, la esposizione di una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato ed a conferirlo nell'apposito "centro di stoccaggio", termine quest'ultimo significativo di una raccolta di oli esausti di dimensioni superiori a quelli di un sem-

plice "impianto di stoccaggio". La Cooperativa ricorrente aveva, peraltro, dichiarato la propria disponibilità affinché il Coo provvedesse ad installare l'impianto di stoccaggio presso i propri punti vendita, ma il Tribunale non aveva dato rilievo a tale circostanza, adottando un'interpretazione del Dlgs n. 95 del 1992, articolo 6 difforme dalla volontà del legislatore. Il ricorso è infondato.

Il Tribunale ha correttamente interpretato il disposto del Dlgs n. 95 del 1992, articolo 6 evidenziando che il disposto della lettera c) del decreto stesso non è derogatorio rispetto a quello della lettera a), laddove è previsto, per "chiunque" eserciti l'attività di rivendita al dettaglio di oli o fluidi lubrificanti dei motori, l'adempimento a tutti gli obblighi contenuti nei paragrafi a), b), c) del comma 3, consistenti:

a) nel mettere a disposizione della propria clientela ed esercitare un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;

b) ritirare e detenere l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;

c) consentire, ove non vi provveda direttamente, nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito, che il consorzio installi presso i locali in cui è svolta l'attività un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione di pubblico.

Il termine "consentire", contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non esclude l'obbligo del rivenditore di oli usati di installare un impianto per il loro stoccaggio, nel caso in cui il consorzio non vi provveda, sia perché la lettera a) dell'articolo 6 citato, estende detto obbligo a "chiunque", senza distinguere fra i rivenditori che provvedono direttamente al cambio dell'olio e quelli che non vi provvedono e sia perché il Dm n. 392 del 1996, articolo 2, comma 4 nel prevedere per i rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio, l'esposizione di una targa ben visibile, "che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato ed a conferirlo nell'apposito centro di stoccaggio", non può che riferirsi ad un impianto ubicato presso i locali in cui si svolge l'attività di rivendita e cioè "presso i detentori di cui al Dlgs n. 95 del 1992, articolo 6", come precisato nell'articolo 1 del citato Dm n. 392 del 1996, articolo 2 facendovi, quindi, rientrare anche i detentori che non effettuano il cambio dell'olio. Un ulteriore riscontro alla interpretazione in tal senso del Dlgs n. 95 del 1992, articolo 6 è costituito dal Dlgs 11 febbraio 1998, n. 32, articolo 3, comma 11 ove è chiarito che "i soggetti di cui al Decreto 16 maggio 1996, n. 392, articolo 2, comma 4" (ovvero i rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio) "sono tenuti agli obblighi di raccolta degli oli lubrificanti usati ai sensi della vigente normativa".

Il ricorso, alla stregua di quanto osservato, va rigettato. Conseguentemente, secondo il criterio della soccombenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

## PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 700,00 di cui € 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositata in cancelleria il 15 novembre 2011.

## Sentenza Corte di Cassazione, sez. III penale, 23 aprile 2012, n. 15499

### Massima

Rifiuti pericolosi - Oli esausti - Abbandono - Reato - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Oblazione - Possibilità - Esclusione

La Cassazione annulla la sentenza di merito con la quale l'imputato era stato assolto dal reato ex articolo 256, Dlgs 152/2006 per avere abbandonato o depositato in modo incontrollato i rifiuti provenienti dalla sua attività, con riferimento in particolare all'olio esausto, per essere detto reato estinto per oblazione.

I Supremi Giudici ricordano che gli oli esausti sono compresi tra i rifiuti speciali pericolosi secondo l'elencazione di cui all'allegato D del Dlgs n. 152/2006, sicché la contestazione in punto di fatto corrisponde alla fattispecie di cui al Dlgs n. 152/2006, articolo 256, comma 2 in relazione al comma 1, lettera b), che punisce il comportamento congiuntamente con l'arresto e l'ammenda con la conseguente inammissibilità dell'oblazione.

Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano

La Corte Suprema di Cassazione  
Sezione III penale

Composta dai Signori  
(omissis)

ha pronunciato la seguente

Sentenza

(omissis)

### Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trieste ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis) In ordine al reato di cui al Dlgs n. 152 del 2006, art. 256 a lei ascritto per avere abbandonato o depositato in modo incontrollato i rifiuti pro-

venienti dalla sua attività ed, in particolare, l'olio esausto contenuto nelle auto in deposito, nei mezzi di soccorso della ditta e nei veicoli condotti da terzi per le riparazioni, per essere detto reato estinto per oblazione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte territoriale, che la denuncia per violazione di legge.

Con un unico mezzo di annullamento la pubblica accusa ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

Si deduce che, sebbene il capo di imputazione faccia generico riferimento al Dlgs n. 152 del 2006, articolo 256 la contestazione contiene l'espresso riferimento alla tipologia di rifiuti costituiti da oli esausti contenuti nelle auto in deposito ed altri mezzi di trasporto. Si tratta, pertanto, di rifiuti pericolosi, sicché l'ipotesi di reato ascritta all'imputata è quella di cui al Dlgs n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2 in relazione al comma 1, lettera b), punita congiuntamente con le pene dell'arresto e dell'ammenda.

In relazione alla pena applicabile non ricorrevano pertanto le condizioni richieste dalla legge per poter ammettere l'imputata all'oblazione.

#### Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Gli oli esausti per motori, ingranaggi, ecc. sono compresi tra i rifiuti speciali pericolosi secondo l'elencazione di cui all'allegato D del Dlgs n. 152 del 2006, codice Cer 13.02.08 ed altri.

Sicché la contestazione in punto di fatto corrisponde alla fattispecie di cui al Dlgs n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2 in relazione al comma 1, lettera b), punito congiuntamente con l'arresto e l'ammenda con la conseguente inammissibilità dell'oblazione.

Sul piano procedimentale si deve rilevare che la sentenza di non doversi procedere è stata emessa in pubblica udienza ai sensi dell'articolo 531 C.p.p. per cui la stessa era appellabile.

Il ricorso pertanto costituisce ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'articolo 569 C.p.p. e l'annullamento con rinvio deve essere disposto alla Corte di Appello competente ai sensi del predetto articolo, comma 4.

#### PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Trieste.

Roma 13 aprile 2012.

Depositata in cancelleria il 23 aprile 2012.

### Sentenza Tar Veneto, sez. III, 2 aprile 2014, n. 447

#### Massima

Rifiuti composti solo parzialmente da oli usati - Soggezione alla disciplina degli oli usati - Sussiste - Spedizione transfrontaliera - Autorizzazione - Applicabilità articolo 216-bis Dlgs 152/2006 - Legittimità

I rifiuti oleosi che sono composti anche solo parzialmente da oli usati sono soggetti alla disciplina degli oli usati. In tal senso dispongono sia l'articolo 1, comma 2, Dlgs 95/1992 che assoggetta alla disciplina degli oli usati anche le miscele oleose, sia l'articolo 216-bis, comma 8, del Dlgs 152/2006, per il quale "i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose sono soggette alla disciplina sugli oli usati". Pertanto, quando viene richiesta l'autorizzazione alla spedizione di tali rifiuti si applicano le disposizioni e le limitazioni ex articolo 216-bis, Dlgs 152/2006.

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto  
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

#### Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 704 del 2013, proposto da:

(A) Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati (*omissis*) e (*omissis*);

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (*omissis*), (*omissis*) ed (*omissis*);

per l'annullamento

del provvedimento prot. 124393 del 21 marzo 2013 con il quale il Dirigente regionale della Direzione tutela ambiente della Regione Veneto ha consentito alla ricorrente la spedizione transfrontaliera dei rifiuti in forza di assenso rilasciato in seguito a notificazione, nella parte in cui dispone la cancellazione di alcune tipologie indicate in allegato alla notifica ed atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2014 il dott. (*omissis*) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**Fatto**

La Società ricorrente opera nel settore della gestione dei rifiuti provvedendo alla loro spedizione transfrontaliera, per l'avvio allo smaltimento, in altri paesi dell'Unione europea.

Nell'ambito della disciplina sulla spedizione transfrontaliera dei rifiuti prevista dall'articolo 194 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, e dal regolamento Ce 1013/06 del 14 giugno 2006, dovendo effettuare più spedizioni di rifiuti aventi caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili, allo stesso destinatario e attraverso lo stesso itinerario, anziché procedere a singoli atti di notifica, ha provveduto a delle notifiche generali ai sensi dell'articolo 13 del regolamento Ce 1013/06.

In data 22 gennaio 2013 la ricorrente ha presentato la notifica IT0141 per ottenere l'assenso alla spedizione in Danimarca di 1.000 tonnellate di rifiuti con codice 190204, miscugli contenenti almeno un rifiuto pericoloso, per lo smaltimento in un inceneritore, precisando che erano previste 40 spedizioni entro il 31 dicembre 2013.

Si è svolto un reiterato contraddittorio procedimentale con il quale la Regione ha dapprima richiesto delle integrazioni istruttorie concernenti la specificazione, nell'attestazione delle caratteristiche chimiche della miscela, della concentrazione di ogni singolo metallo, e il valore dei Pcb, Pcp e del potere calorifico, e infine ha di chiesto di rivedere la lista dei rifiuti indicati tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 216-bis commi 2 e 4 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152.

Tali norme prevedono il divieto di miscelare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, e che, al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati, le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di incenerimento e coincenerimento collocati al di fuori del territorio nazionale, devono essere escluse qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (Ce) n. 1013/2006, ferma restando l'applicazione dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, nonché del principio di prossimità.

La ricorrente ha prodotto una memoria procedimentale alla Regione con la quale ha sostenuto la non applicabilità delle limitazioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 216-bis, in quanto tali norme si applicano solo agli oli rigenerabili, non presenti nel caso di specie dove vi sono solo delle miscele di rifiuti contenenti oli non rigenerabili.

Con provvedimento prot. n. 1243393 del 21 marzo 2013, la Regione ha eliminato, impedendone la spedizione transfrontaliera, i codici: 130501 (rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio-acqua); 130502 (fanghi di prodotti di separazione olio-acqua); 130503 (fanghi da collettori); 130802 (altre emulsioni); 130899 (rifiuti non specificati altrimenti) per la contrarietà con le previsioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 216-bis del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152.

Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato, con domanda di risarcimento danni, per le censure violazione del citato articolo 216-bis, per travisa-

mento, carenza di presupposti, illogicità, contraddittorietà, violazione degli articoli 3, 7, 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e difetto di motivazione.

In sostanza la ricorrente con un primo motivo sostiene la non applicabilità alla fattispecie concreta della normativa indicata dalla Regione perché la medesima è applicabile agli oli usati in senso stretto e non ai rifiuti oleosi o a quello che residua da trattamenti o processi finalizzato alla separazione degli oli, dato che la finalità della predetta normativa è solo quella di evitare che attraverso la miscelazione degli oli con altre sostanze possa essere compromessa la possibilità della loro rigenerazione.

Con un secondo motivo, formulato in via subordinata, la ricorrente afferma che, anche ammettendo l'applicabilità delle limitazioni di cui all'articolo 216-bis del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, il provvedimento impugnato sarebbe comunque illegittimo, perché non sono indicate in modo specifico le ragioni per le quali la Regione ritiene di non poter autorizzare la spedizione.

Si è costituita in giudizio la Regione eccependo l'improcedibilità del ricorso sotto il profilo impugnatorio, dato che il provvedimento impugnato ha esaurito la sua efficacia in corso di causa in quanto la notificazione oggetto del ricorso ha una durata di un anno, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, con la conseguente necessità di uno scrutinio delle censure proposte ai soli fini risarcitori ai sensi dell'articolo 34, comma 3, Codice del processo amministrativo, e concludendo per la loro reiezione.

Alla pubblica udienza del 5 marzo 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

**Diritto**

**1.** Preliminarmente, tenuto conto che il provvedimento impugnato accede ad un'autorizzazione con un'efficacia temporalmente limitata che nelle more della definizione del giudizio ha esaurito i propri effetti, che la ricorrente non ha replicato all'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla Regione, e che il processo amministrativo è permeato dal principio dispositivo, deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso sotto il profilo impugnatorio.

Nondimeno le censure proposte devono essere esaminate agli effetti di cui all'articolo 34, comma 3, Codice del processo amministrativo, in quanto è stata proposta domanda di risarcimento dei danni subiti.

**2.** La prima censura, con la quale la ricorrente lamenta la non applicabilità alla fattispecie in esame delle limitazioni di cui all'articolo 216-bis del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, è infondata e deve esser respinta.

Infatti, come correttamente rileva la Regione nelle proprie difese, in realtà i rifiuti oleosi anche composti solo parzialmente da oli usati sono comunque soggetti alla disciplina degli oli usati.

In tal senso dispongono sia l'articolo 1, comma 2, del Dlgs 27 luglio 1992, n. 95 (per il quale "sono comunque soggette alla disciplina prevista per gli olii usati le miscele oleose, intendendosi per tali i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minera-



le o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque ed olio e le emulsioni”) e l’articolo 216-bis, comma 8, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (per il quale “i composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose sono soggette alla disciplina sugli oli usati”).

Pertanto, tenuto conto che nel caso di specie viene richiesta l’autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti da avviare all’incenerimento che consistono nei codici: 130501 (rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio – acqua); 130502 (fanghi di prodotti di separazione olio acqua); 130503 (fanghi da collettori); 130802 (altre emulsioni); 130899 (rifiuti non specificati altrimenti), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 216-bis del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152.

Il primo motivo con il quale la ricorrente lamenta la non sussumibilità della fattispecie in esame alle limitazioni di cui all’articolo 216-bis del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, va pertanto respinto.

**3.** Il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta il difetto di motivazione, è invece fondato.

Da quanto sopra esposto emerge infatti che nell’articolo 216-bis ai commi 2 e 4, posti dalla Regione laconicamente a fondamento del diniego di spedizione transfrontaliera, vi sono una pluralità di ragioni tra loro alternative e concorrenti che astrattamente giustificano il diniego dell’autorizzazione.

Infatti il comma 2 vieta di miscelare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, mentre il comma 4 ammette che l’autorizzazione possa essere negata in applicazione dei principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di cui agli articoli 177 e 178 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, ovvero del principio di prossimità, ovvero ancora in applicazione del principio di priorità gerarchica riconosciuto alla rigenerazione dall’ordinamento nazionale (che ha istituito allo scopo un apposito consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli usati), ovvero ancora per la presenza delle condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (Ce) n. 1013/2006.

Come precisato dal Ministero dell’ambiente con la circolare prot. 23876 del 26 marzo 2013, tali disposizioni contengono un articolato elenco delle obiezioni che l’autorità di spedizione ha il potere – dovere di sollevare al fine di impedire la spedizione transfrontaliera degli oli usati, quali ad esempio la violazione del principio della c.d. gerarchia dei rifiuti, l’obiettivo dell’ottenimento del miglior risultato ambientale complessivo, la violazione del principio di prossimità, la tutela delle esigenze preventive e precauzionali di minimizzazione della movimentazione dei rifiuti, la non conformità ai piani di gestione nazionali ecc..

Da ciò consegue che deve ritenersi illegittimo per difetto di motivazione il diniego di autorizzazione alla spedizione transfrontaliera di rifiuti soggetti alla disciplina sugli oli usati, che si limiti a rinviare genericamente alle cause ostative indicate nei commi 2 e 4 dell’articolo

216-bis del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, senza indicare fra le varie ipotesi previste dalla disposizione invocata quella rispetto alla quale la spedizione richiesta sia in contrasto.

Pertanto la censura di difetto di motivazione è fondata. Nondimeno la domanda risarcitoria deve essere respinta.

Infatti nel caso di specie la posizione della ricorrente ha i connotati tipici dell’interesse pretensivo, rispetto al quale l’accoglimento della domanda risarcitoria presuppone la valutazione, sulla base di un giudizio prognostico, della spettanza dell’utilità finale sottesa alla domanda, mentre la ricorrente non ha dimostrato che l’autorizzazione, secondo un criterio di normalità, avrebbe potuto essere accolta, ed anzi dall’esame della normativa applicabile sopra evidenziata emerge che in capo all’Amministrazione residuerebbero significativi margini per emendare il difetto di motivazione in sede di un eventuale riesercizio ora per allora del potere (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 17 marzo 2003, n. 1356), e ciò, come è noto, esclude la risarcibilità del danno (cfr. ex pluribus Consiglio di Stato, Sezione VI, 29 aprile 2013 n. 2335; Tar Abruzzo, Pescara, Sezione I 7 marzo 2013, n. 142; Consiglio di Stato, Sezione III, 25 febbraio 2013, n. 1137; id. Consiglio di Stato, Sezione III, 26 gennaio 2012, n. 345; Tar Calabria, Catanzaro, Sezione I, 3 ottobre 2012, n. 975; Consiglio di Stato, Sezione VI, 30 giugno 2011 n. 3887; Consiglio di Stato, Sezione V, 8 febbraio 2011 n. 854).

Alla luce di tali considerazioni, dichiarato improcedibile il ricorso per la parte volta ad ottenere l’annullamento del diniego di autorizzazione, deve essere respinta la domanda volta ad ottenere la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.

La complessità della normativa applicabile alla fattispecie e la novità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.

## PQM

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse sotto il profilo impugnatorio, e respinge la domanda di risarcimento.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l’intervento dei Magistrati: *(omissis)*

Depositata in segreteria il 2 aprile 2014.

## Sentenza Tar Lazio sez. seconda bis 19 maggio 2014, n. 5237

### Massima

Rifiuti - Oli usati - Recupero - Articolo 216-bis, Dlgs 152/2006 - Preferenza per la rigenerazione Esportazione - Opposizione della Regione - Legittimità - Articoli 11 e 12, regolamento 1013/2006/Ce - Presenza di elementi che non consentono di raggiungere il miglior risultato ambientale complessivo

Gli oli usati rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi e la rigenerazione degli stessi costituisce un'operazione di riciclaggio ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), Dlgs 152/2006. Coerentemente, l'articolo 216-bis, comma 1, Dlgs 152/2006 assegna alla rigenerazione la priorità rispetto ad altre forme di recupero (ad esempio di energia) o allo smaltimento. Tale articolo inoltre, limita le spedizioni transfrontaliere di oli usati verso impianti di incenerimento e co-incenerimento al di fuori del territorio nazionale o verso impianti di rigenerazione nel caso in cui sussistano uno o più dei motivi stabiliti dagli articoli 11 e 12 del regolamento 1013/2006/Ce. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera i) del regolamento 1013/2006/Ce, il mancato rispetto delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione degli oli usati da parte dell'impianto che riceve tali rifiuti, costituisce un motivo di per sé sufficiente per opporsi alla spedizione transfrontaliera. È quindi legittimo il provvedimento regionale che ai sensi del citato articolo 12 neghi la spedizione transfrontaliera se in esito a controlli e verifiche sono emersi elementi che non consentano di raggiungere il miglior risultato ambientale complessivo, sia in riferimento al percorso della lunga distanza, sia con riguardo all'efficienza degli impianti in comparazione, sia infine per quanto concerne la normativa dello Stato di destinazione.

Repubblica italiana  
In nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  
Sezione Seconda Bis

ha pronunciato la presente

### Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 10487 del 2013, proposto da:

Soc. (omissis), in persona del rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis), (omissis) e (omissis), con domicilio eletto presso lo Studio Legale (omissis);

contro

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro p.t., rappresentato

e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Lombardia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis), con domicilio eletto presso l'avvocato (omissis);

nei confronti di

Consorzio obbligatorio degli oli usati, Società (A) Srl, n.c.;

e con l'intervento di

ad opponendum:

(omissis) Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti (omissis), (omissis) e (omissis), con domicilio eletto presso l'avv. (omissis);

per l'annullamento

della nota prot. n. TI.2013.0038468 del 10 ottobre 2013 di Regione Lombardia;

della circolare del Ministero dell'ambiente prot. 23876 del 26 marzo 2013;

di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

e per il risarcimento

del danno ingiusto subito e subendo ai sensi dell'articolo 30 C.p.a.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Regione Lombardia, nonché della Srl (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2014 il Consigliere (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### Fatto

Con il ricorso indicato in epigrafe, la Società istante, premesso di essere una delle più grandi aziende europee di rigenerazione degli oli usati e di aver avviato nel 2011 le procedure per essere ammessa alla ripartizione dell'olio usato raccolto in Italia dal Consorzio obbligatorio degli oli usati (Coou), esponeva di aver stipulato con il predetto consorzio nel 2012 un contratto per la fornitura nel 2013 di un quantitativo di olio usato pari ad oltre 12.000 tonnellate da trattare tramite rigenerazione per la produzione di olio base, sicché il Coou decideva di avviare con le Regioni Lombardia, Lazio e Campania le procedure di spedizione in Germania dell'olio assegnato alla Società istante ed, in attesa di ottenere le necessarie autorizzazioni, di riassegnare ad alcune società italiane il quantitativo di olio rigenerabile spettante alla ricorrente.

Svolto un esame della disciplina in vigore nella materia oggetto di causa, la Società istante evidenziava

che il 26 marzo 2013, il Ministero dell'ambiente, a seguito di una richiesta di chiarimenti della Regione Lombardia in ordine all'interpretazione dell'articolo 216-bis, Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, diramava una circolare sulle "modalità di rispetto degli obblighi di gestione degli oli usati", con cui precisava che la rigenerazione deve avvenire nel "rispetto dei principi di libera concorrenza, ma anche dei principi di efficacia, efficienza, economicità e di garanzia della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria ... nonché della gerarchia dei rifiuti e della cd. Migliore opzione ambientale". Inoltre, rilevava che "nel caso in cui sia stata presentata la notifica di una spedizione di oli usati verso un impianto di rigenerazione che comporti lunghi percorrenze, vi possono essere circostanze che possono far sì che rigenerazione possa addirittura non costituire la migliore opzione ambientale rispetto ad altre forme di gestione degli oli usati", in tal caso dovendo "l'autorità italiana", "in base alla lettera a) dell'articolo 12, c.1" del regolamento 1013/2006/Ce, "sollevare obiezioni alla spedizione degli oli usati". Esponeva, dunque, che in applicazione della circolare richiamata, la Regione Lombardia sollevava alcune obiezioni, ai sensi dell'articolo 12 citato regolamento Ce, alla procedura di notifica avviata dal Coou per ammettere la Società ricorrente alla spedizione transfrontaliera dell'olio usato verso i suoi stabilimenti ubicati in Germania, in ragione del principio di minima movimentazione dei rifiuti pericolosi, evidenziando che presso l'impianto (*omissis*) Srl di (*omissis*) esiste la disponibilità al recupero tramite rigenerazione del quantitativo di olio assegnato alla ricorrente.

Con la nota impugnata, pertanto, la Regione Lombardia rilevava che la scelta della (*omissis*) non assicurerebbe il "miglior risultato ambientale complessivo" sia per motivi di distanza geografica sia di ordine giuridico, in quanto la normativa ambientale tedesca non assicurerebbe per gli oli minerali usati il rispetto della gerarchia dei rifiuti, che "prevede la priorità del recupero di materia sul recupero di energia".

Avverso gli indicati atti, la Società istante proponeva, dunque, ricorso, deducendo i seguenti motivi di censura:

1. violazione dei principi di libera circolazione delle merci, libera concorrenza e divieto di discriminazione tra imprese basate sulla nazionalità, violazione dell'articolo 41 Cost., falsa applicazione degli articoli 179, 199 e 216-bis, Dlgs 152/2006, nonché dell'articolo 12, regolamento Ce n. 1013/2006, violazione e falsa applicazione della Convenzione di Basilea, del principio di prossimità come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea e dalla giurisprudenza italiana, violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa, eccesso di potere per irragionevolezza, perplessità, difetto di motivazione, disparità di trattamento e travisamento del fatto, poiché la nota della Regione si fonderebbe sulla preferenza per una Società di rigenerazione pre-

sente entro i confini nazionali ed, inoltre, violerebbe il disposto dell'articolo 216-bis, Dlgs 152 cit. che antepone la rigenerazione alle attività di combustione e smaltimento, con la conseguenza che il principio di prossimità va applicato solo alle procedure di smaltimento tramite incenerimento in stabilimenti esteri;

2. violazione e falsa applicazione del richiamato articolo 12 del regolamento Ce n. 1013/2006, del principio di autonomia imprenditoriale degli operatori economici nel mercato comunitario ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto e perplessità, poiché la valutazione della circostanza che lo stabilimento di (*omissis*) produca una percentuale di olio base rigenerato per unità di olio lavorato leggermente maggiore rispetto a quella prodotta dall'impianto della ricorrente non rientrerebbe tra le cause ostative all'assegnazione alla (*omissis*), ma riguarderebbe invece dinamiche che attengono al ciclo produttivo delle imprese di raffinazione, non considerate dal Regolamento Ce citato;

3. eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento del fatto, con riferimento alla valutazione sulla normativa tedesca, che - contrariamente a quanto affermato dalla Regione - stabilirebbe la priorità della rigenerazione purché non sussistano vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo.

Pertanto, la parte ricorrente chiedeva l'annullamento degli atti gravati, previo sospensione dei relativi effetti.

Il ricorso era notificato solo successivamente, ad integrazione del contraddittorio, anche alla Società (*omissis*) in data 23 dicembre 2013.

Si costituiva il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, precisando in via preliminare che il contratto per la fornitura di olio usato, ai sensi del regolamento Ce n. 1013/2006, non sarebbe più valido ove non risultino risolti nel termine di trenta giorni - a seguito della notifica - i problemi sollevati con le obiezioni.

L'Amministrazione evidenziava, altresì, la preferenza accordata dal legislatore alla rigenerazione degli oli usati, quale soluzione migliore rispetto alle altre ai sensi dell'articolo 179 Tua, come ribadito dall'articolo 216-bis del medesimo Tua a tal fine il Regolamento menzionato limiterebbe le spedizioni transfrontaliere di oli usati verso l'estero nel caso in cui questi siano destinati non tanto alla rigenerazione ma al semplice incenerimento. Ancora, il Regolamento sottolinea all'ottavo considerando che "le spedizioni di rifiuti pericolosi devono essere ridotte al minimo compatibile con una gestione efficiente ed ecologicamente corretta dei rifiuti". Conseguentemente, parte resistente invocava il principio di precauzione e prevenzione, nonché di prossimità e di conseguimento del miglior risultato ambientale complessivo. Quanto alla comparazione tra i due stabilimenti, il Ministero evidenziava che il coefficiente di recupero della (*omissis*) (67%) è superiore rispetto a quella della (*omissis*) (62,5%).

Sulla base di tali considerazioni l'Amministrazione chiedeva la reiezione del gravame.

Con successiva memoria depositata il 16 dicembre 2013, peraltro, il Ministero specificava che l'articolo 216-bis comma 5, Tua introduce l'obbligo per le autorità italiane coinvolte di eseguire - nell'ambito della spedizione transfrontaliera degli oli usati - la valutazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 12 del Regolamento n. 1013 cit..

In tale senso la circolare gravata contiene le linee guida per l'applicazione dell'articolo 216-bis richiamato, precisando - tra l'altro - i seguenti punti:

- l'olio minerale usato costituisce un rifiuto pericoloso, con alto potere inquinante;

- asimmetrie di mercato nelle normative ambientali alimentano spedizioni transfrontaliere, generando difficoltà di carattere ambientale;

- in materia di gestione degli oli usati, la normativa italiana di cui all'articolo 236, comma 12, lettera g), Dlgs 152/2006 impone l'osservanza dei "principi di concorrenza, di libera circolazione dei beni, di economicità della gestione", tuttavia con l'obbligo di garantire "la tutela della salute e dell'ambiente".

Peraltro, il Ministero evidenziava la natura meramente interpretativa della circolare gravata, con la conseguente inammissibilità del ricorso per la parte in cui se ne chiede l'annullamento, per carenza della natura provvedimentale.

Si costituiva, altresì, la Regione Lombardia contestando quanto affermato in ricorso e ribadendo l'interpretazione assunta nella nota impugnata.

Si costituiva, altresì, la Società (*omissis*), eccependo preliminarmente, l'inammissibilità del gravame, poiché esso non risulta notificato alla medesima, in qualità di unica vera controinteressata, essendo indicata nella nota della Regione quale Società assegnataria di preferenza degli oli usati oggetto di controversia, nonché l'inammissibilità con riferimento all'impugnazione della circolare ministeriale.

Nel merito la Società evidenziava - alla luce dei principi di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, nella versione adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, nonché della Comunicazione della Commissione Europea del 25 febbraio 2004 e di quanto costantemente affermato dalla Corte di giustizia - la preminenza del valore della tutela ambientale rispetto al generale principio della circolazione delle merci.

La Società, peraltro, contestava l'interpretazione della ricorrente in ordine all'articolo 216-bis Tua, nella parte in cui vorrebbe riferire il principio di prossimità unicamente al caso di procedure di smaltimento di oli tramite incenerimento, poiché tale lettura sarebbe in contrasto con quanto stabilito allo stesso Tua, che, all'articolo 199, comma 3, lettera g), prevede che i piani regionali di gestione dei rifiuti devono anche "assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei

rifiuti". Il principio di migliore opzione ambientale complessiva, di cui al regolamento Ce n. 1013 più volte richiamato, non potrebbe che riferirsi anche al controllo dei movimenti, come discende anche dal rinvio dell'ottavo considerando del Regolamento citato all'articolo 4, par. 2, lett. d) della Convenzione di Basilea del 10 marzo 1989.

Da ultimo, precisava che in nessun punto della nota impugnata, la Regione Lombardia orienta le proprie considerazioni in base alla maggiore capacità rigenerativa della (*omissis*), essendo tale dato citato solo in via incidentale.

Confermava, poi, la lettura offerta dall'Amministrazione in ordine alla disciplina tedesca dei rifiuti.

Con memoria conclusionale, la parte ricorrente, contestando quanto ex adverso controdedito, eccepiva l'inammissibilità dell'intervento della (*omissis*).

A seguito del deposito di ulteriori memorie, la causa è andata in decisione all'udienza del 20 marzo 2014.

### Diritto

**I.** Osserva, preliminarmente, il Collegio che può essere superata l'eccezione di inammissibilità per mancata tempestività della notifica alla (*omissis*), poiché il ricorso deve essere respinto nel merito.

Tuttavia, può rilevarsi che la parte ricorrente ha provveduto a notificare il gravame ad almeno una delle Società 'potenzialmente' controinteressate e che il contraddittorio risulta integro - prima ancora che per la successiva notifica del ricorso - per l'intervento della (*omissis*) in giudizio.

Di contro, non può essere in alcun modo condivisa l'eccezione di inammissibilità dell'intervento di quest'ultima, sollevata da parte ricorrente, poiché risulta per tabulas che la predetta Società ha un evidente interesse al mantenimento dell'atto gravato, nel quale la Regione esprime una preferenza per la (*omissis*) nell'analisi comparata dei processi di rigenerazione.

**II.** Ancora in via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui si chiede l'annullamento della circolare ministeriale.

Infatti, la circolare n. 23876 gravata risulta - già dal dato letterale - assunta dal Ministero per rispondere alla domanda, rivolta dalla Commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di interpretazione dell'articolo 12 del regolamento Ce n. 1013/2006 e della disciplina nazionale in relazione alla materia delle spedizioni transazionali degli oli usati.

Nessun dubbio può, dunque, esservi in ordine alla portata meramente interpretativa della stessa. Ne consegue che a tale atto va riconosciuto valore meramente interno alla Pa., non essendo espressione di attività funzionale o normativa tipica e non producendo effetti esterni all'apparato burocratico.

Essa ha funzione, pertanto, di mero ausilio giuridico per gli Uffici chiamati ad applicare le norme di settore, ma non riveste alcuna rilevanza nel rapporto tra provvedimento amministrativo e norma giuridica, di talché essa è insuscettibile di orientare la decisione



del giudice chiamato a verificare la legittimità dell'atto adottato dalla Pa.

Come chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n. 23031 del 2007), infatti, le circolari interpretative non sono suscettibili di impugnazione giudiziale, configurandosi rispetto ad esse un difetto assoluto di giurisdizione.

Tuttavia, l'esame della legittimità dell'interpretazione della disciplina resa dalla circolare gravata deve essere svolto in questa sede in via incidentale, per quanto il provvedimento della Regione ne ha fatto applicazione.

Infatti, con la nota prot. T1.2013.0038468 del 10 ottobre 2013, la Regione Lombardia, invocato il principio del "miglior risultato ambientale complessivo" di cui all'articolo 4, par. 2, direttiva 2008/98 Ce e all'articolo 179, comma 2, Dlgs 152/2006, come successivamente modificato, in forza del quale debbono essere tenuti in considerazione non solo la qualità e l'efficienza del processo di recupero dei rifiuti, ma anche della distanza di trasporto del rifiuto in diretta applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d) della Convenzione di Basilea 22 marzo 1989, precisava che:

1 la partita di rifiuto oggetto della notifica è attualmente detenuta dal Coou presso l'impianto della (omissis), con la conseguenza che la distanza di trasporto sarebbe pari allo zero ove il rifiuto venisse recuperato tramite rigenerazione presso il medesimo impianto;

2 l'analisi comparativa dell'efficienza dei processi di rigenerazione effettuati presso la (omissis) e la (omissis) risulta effettuabile attraverso la valutazione della documentazione tecnica, da cui si evince una maggiore percentuale di basi rigenerate da parte della (omissis);

3 la normativa ambientale tedesca attualmente non assicura nello specifico ambito di riferimento il rispetto della "gerarchia dei rifiuti" di cui all'articolo 4, par. 1, direttiva 2008/98/Ce, recepita dall'articolo 179, comma 1, Dlgs 152/2006, non dando la priorità al recupero di materia sul recupero di energia.

III Passando, dunque, al vaglio del merito del ricorso - per quanto sin qui delineato - con riferimento alle censure rivolte avverso la nota regionale, deve procedersi all'esame congiunto dei motivi e, pertanto, a verificarsi se la predetta nota, nel sollevare le richiamate obiezioni avverso la notifica del Consorzio per la spedizione transfrontaliera dell'olio usato, su cui si verte, in conformità a quanto disposto dalla circolare ministeriale in argomento, abbia correttamente applicato la normativa di riferimento.

Dispone l'articolo 216-bis del Tua:

"1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi, gli oli usati sono gestiti in base alla classificazione attribuita ad essi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184, nel rispetto delle disposizioni della parte IV del presente decreto e, in particolare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 187, il deposito

temporaneo, la raccolta e il trasporto degli oli usati sono realizzati in modo da tenere costantemente separate, per quanto tecnicamente possibile, tipologie di oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli minerali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.

3. Gli oli usati devono essere gestiti:

a) in via prioritaria, tramite rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti;

b) in via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, qualora la rigenerazione sia tecnicamente non fattibile ed economicamente impraticabile, tramite combustione, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo III-bis della parte II del presente decreto e al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;

c) in via residuale, qualora le modalità di trattamento di cui alle precedenti lettere a) e b) non siano tecnicamente praticabili a causa della composizione degli oli usati, tramite operazioni di smaltimento di cui all'allegato B della parte IV del presente decreto.

4. Al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati, le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di incenerimento e coincenerimento collocati al di fuori del territorio nazionale, sono escluse nella misura in cui ricorrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (Ce) n. 1013/2006. Si applicano i principi di cui agli articoli 177 e 178, nonché il principio di prossimità.

5. Le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di rigenerazione collocati al di fuori del territorio nazionale sono valutate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1013/2006 e, in particolare, dell'articolo 12 del predetto regolamento.

6. Ai fini di cui al comma 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può individuare con uno o più decreti gli elementi da valutare secondo le facoltà concesse alle autorità di spedizione o di transito nell'esercizio delle competenze di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (Ce) n. 1013/2006.

7. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme tecniche per la gestione di oli usati in conformità a quanto disposto dal presente articolo.

8. I composti usati fluidi o liquidi solo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose sono soggette alla disciplina sugli oli usati."

Orbene, con la circolare in esame, il Ministero chiarisce che, per assicurare il rispetto dell'ambiente e della salute, deve essere garantita l'osservanza dei criteri di priorità di cui all'articolo 179, comma 1 del

Codice ambiente.

Deve rilevarsi, a riguardo, che l'indicazione ministeriale trova conferma in quanto disposto dall'articolo 179 cit., che espressamente dispone:

"1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica. (*omissis*)".

Va, peraltro, precisato che gli oli usati rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi e che la rigenerazione degli stessi costituisce un'operazione di riciclaggio ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), Tua). Coerentemente, l'articolo 216-bis, comma 1, Tua assegna alla rigenerazione la priorità rispetto ad altre forme di recupero (es. di energia) o allo smaltimento. Di seguito la circolare n. 23876 in esame rileva, in via interpretativa, che al fine di garantire la gestione degli oli usati secondo il predetto ordine di priorità, la normativa italiana - sulla scorta di quanto disposto dall'articolo 21 della direttiva 2008/98/Ce - rinvia espressamente, per quel che attiene alla spedizione transfrontaliera, al regolamento 1013/2006/Ce.

In caso di spedizioni transfrontaliere, infatti, l'articolo 216-bis, comma 4 e 5, Tua, nel ribadire la priorità per la rigenerazione degli oli usati, limita le spedizioni transfrontaliere di oli usati verso impianti di incenerimento e coincenerimento collocati al di fuori del territorio nazionale (comma 4) o verso impianti di rigenerazione (comma 5) nel caso in cui sussistano uno o più dei motivi stabiliti dagli articoli 11 e 12 del regolamento. Il comma 4 richiama peraltro espressamente il principio della prossimità.

Pertanto, con la circolare, il Ministero ha inteso fornire le prime indicazioni interpretative di alcune disposizioni contenute nell'articolo 12 del regolamento, fermo comunque restando l'obbligo per l'Autorità italiana di spedizione di verificare, in rapporto a ciascuna delle fattispecie previste dal medesimo articolo 12, se si renda necessario sollevare obiezioni alla spedizione transfrontaliera degli oli usati.

Ne consegue che, come indicato dall'articolo 12, comma 1, lettera a) del regolamento e - correttamente chiarito nella circolare in menzione - l'Autorità competente può sollevare obiezioni se la spedizione o il recupero previsti non siano conformi alla "direttiva 2006/12/Ce e, in particolare, agli articoli 3, 4, 7 e 10 della stessa". Tale richiamo non può che intendersi -

alla luce della normativa sopra riportata - riferito al rispetto della citata gerarchia dei rifiuti che rappresenta uno dei principi basilari della legislazione di settore sia nazionale che sovranazionale.

Altresì, la circolare precisa che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera i) del regolamento, il mancato rispetto delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione degli oli usati da parte dell'impianto che riceve tali rifiuti, costituisce un motivo di per sé sufficiente per opporsi alla spedizione transfrontaliera.

Infine, per quanto concerne l'articolo 12, comma 1, lettera j) del regolamento, l'Autorità competente è tenuta a verificare che i rifiuti in questione saranno trattati nell'osservanza delle norme di protezione dell'ambiente applicabili alle operazioni di recupero, attraverso l'analisi delle concrete modalità di trattamento (ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. s) Tua) a cui il rifiuto sarà sottoposto nello Stato di destinazione, in ragione anche della legislazione nazionale alla quale saranno soggetti gli oli usati nello Stato di destinazione.

IV. Svolte siffatte precisazioni emerge con chiarezza che la nota regionale impugnata, lungi dall'aver provveduto in violazione dei principi di concorrenza e di correttezza dell'azione amministrativa ed in violazione della normativa richiamata nelle censure rivolte dalla parte ricorrente, ha ottemperato all'obbligo previsto dalla lettera a, dell'articolo 12, comma 1 del regolamento, di sollevare obiezioni alla spedizione degli oli usati, ai sensi anche del tenore dell'articolo 13 della direttiva 2008/98 /Ce e dell'articolo 177, comma 4, Tua, essendo emersi - nella specie - elementi evidenziando una violazione della gerarchia dei rifiuti, ossia dell'obbligo di scegliere la soluzione gestionale che - in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti - consentisse di raggiungere il miglior risultato ambientale complessivo, sia in riferimento al percorso della lunga distanza, sia con riguardo all'efficienza degli impianti in comparazione, sia infine per quanto concerne la normativa dello Stato di destinazione.

Al riguardo, appare palese dal disposto dell'articolo 4 della direttiva 2008/98/Ce, richiamato nell'ordinamento italiano dall'articolo 179 Tua), che la rigenerazione, ossia al riciclo degli oli usati, assume priorità rispetto ad altre forme di trattamento, sicché la lettera j) del più volte citato articolo 12 del regolamento non può che acquisire particolare rilevanza ove - come nella specie - la legislazione dello Stato di destinazione non imponga - in violazione dei dettami stabiliti dalla normativa comunitaria - di avviare gli oli usati prioritariamente alla rigenerazione.

Lungi, pertanto, dall'aver omissso un'adeguata istruttoria, l'analisi dell'Amministrazione si è soffermata sia sull'efficienza delle strutture coinvolte, sia sulla normativa degli Stati, applicazione della disciplina ambientale europea, che trova la sua ratio nella necessaria valutazione della legislazione dello Stato di destinazione, alla quale saranno soggetti gli oli usati una volta ivi giunti, essendo essa determinante

in modo significativo sulle modalità concrete di trattamento a cui il rifiuto sarà poi effettivamente sottoposto (cfr. articolo 12, comma 1, lett. e) del Regolamento).

**V.** Per quanto sin qui considerato, il ricorso in parte deve essere dichiarato inammissibile ed, in parte, con riferimento ai motivi proposti avverso la nota regionale gravata, deve essere respinto.

Tuttavia, in ragione della complessità della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

#### **PQM**

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed, in parte, lo respinge, come precisato in motivazione.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei Magistrati: *(omissis)*

Depositata in segreteria il 19 maggio 2014.







IN COLLABORAZIONE CON LA NAZIONALE ITALIANA DI PALLANUOTO

grafica: studio 3000



**SE GETTI VIA L'OLIO  
USATO DELLA TUA AUTO  
INQUINI UNO SPAZIO GRANDE  
COME SEI PISCINE OLIMPICHE.**

A volte basta poco per inquinare tanto: un cambio d'olio dell'auto gettato in un tombino o in un prato. Un gesto insensato che rischia di inquinare una superficie enorme di 5.000 metri quadri. Invece, se raccolto correttamente l'olio usato è una preziosa risorsa perché con il riciclo diventa nuovo lubrificante. Così si risparmia sull'importazione del petrolio e anche l'ambiente ci guadagna. Aiutaci a raccoglierlo, non mandare a fondo il nostro futuro: numero verde 800.863.048.



**CONSORZIO  
OBBLIGATORIO  
DEGLI OLI USATI**

**RACCOGLIAMO L'OLIO USATO. DIFENDIAMO L'AMBIENTE.**